LEGGE 30 dicembre 2004, n.311

Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)", corredato delle relative note. (Pubblicata nel supplemento ordinario n. 192/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 2004).

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art 1

1. Per l'anno 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 50.000 milioni di euro, al netto di 7.494 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello | massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. | 468, e successive modificazioni, | ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000| milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2005, resta fissato, in termini | di competenza, in 245.000 milioni| di euro per l'anno finanziario | 2005.

|Risultati differenziali

2. Per gli anni 2006 e 2007 il |

livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in | 41.000 milioni di euro ed in 24.500 milioni di euro, al netto | di 3.572 milioni di euro per l'anno 2006 e 3.176 milioni di euro per l'anno 2007, per le regolazioni debitorie; il livello| massimo del ricorso al mercato e'| determinato, rispettivamente, in | 235.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni| 2006 e 2007, il livello massimo | del saldo netto da finanziare e' | determinato, rispettivamente, in | 43.000 milioni di euro ed in | 39.000 milioni di euro ed il | livello massimo del ricorso al | mercato e' determinato, rispettivamente, in 281.000 | milioni di euro ed in 246.000 | milioni di euro.

|Livello massimo del saldo netto |da finanziare

3. I livelli del ricorso al | mercato di cui ai commi 1 e 2 si | intendono al netto delle | operazioni effettuate al fine di | rimborsare prima della scadenza o| ristrutturare passivita' | preesistenti con ammortamento a | carico dello Stato.

|Livelli del ricorso al mercato

4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le maggiori entrate | rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente| sono interamente utilizzate per | la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti | di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti| ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali, | improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del| Paese, situazioni di emergenza | economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale| finalizzate al conseguimento |

degli obiettivi indicati nel | Destinazione delle maggiori | Documento di programmazione | lentrate rispetto alle previsioni, economico-finanziaria. | la legislazione vigente

5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di | finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati | nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il | 31 luglio di ogni anno, non puo' | superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni

aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica. 6. Le disposizioni del comma 5 non si applicano alle spese per | gli organi costituzionali, per il| Consiglio superiore della Magistratura, per interessi sui | titoli di Stato, per prestazioni | sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti all'Unione europea | a titolo di risorse proprie. 7. Le amministrazioni di cui al comma 5, oltre ad applicare le specifiche disposizioni di cui ai| commi successivi, adottano comportamenti coerenti con quanto| previsto nel comma 5.5. Al fine di assicurare il consequimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non puo' | superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, |

come risultanti dalla Relazione |Limite all'incremento delle spese
previsionale e programmatica. |delle pubbliche amministrazioni

8. Al fine di assicurare il concorso del bilancio dello Stato| al raggiungimento degli obiettivi| di cui ai commi da 5 a 7, per il | triennio 2005-2007 gli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa delle spese| aventi impatto diretto sul conto | economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, tranne| quelli di cui al comma 6 nonche' | quelli connessi ad accordi internazionali gia' ratificati, a| limiti di impegno gia' attivati e| a rate di ammortamento mutui, | possono essere incrementati entro| il limite del 2 per cento

rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del precedente esercizio ridotte ai | sensi del decreto-legge 12 luglio| 2004, n. 168, convertito, con | modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, intendendosi| corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa mediante rimodulazione nei | successivi esercizi. Le dotazioni| di competenza e di cassa del bilancio dello Stato sono consequentemente ridotte secondo | quanto previsto nell'elenco 2 allegato alla presente legge. Per| gli stanziamenti relativi ad oneri di personale si fa riferimento alla dinamica tendenziale complessiva dei relativi livelli di spesa.

9. Per il triennio 2005-2007, le | riassegnazioni di entrate e l'utilizzo dei fondi di riserva per spese obbligatorie e d'ordine| e per spese impreviste non possono essere superiori a quelli| del precedente esercizio incrementati del 2 per cento. Nei| casi di particolare necessita' e | urgenza, il predetto limite puo' essere superato, con decreto del | Presidente del Consiglio dei | ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei | Stato del criterio di incremento conti.

|Applicazione al bilancio dello |delle spese delle PP.AA.

10. Le dotazioni indicate nella | Tabella C allegata alla presente | legge sono rideterminate, nella medesima Tabella, in coerenza con| i limiti di cui ai commi da 8 a | Rideterminazione dotazioni

11. Fermo quanto stabilito per

|Tabella C

gli enti locali dal comma 42, la | spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti| a soggetti estranei all'amministrazione sostenuta per| ciascuno degli anni 2005, 2006 e | 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le universita', gli enti di ricerca |

e gli organismi equiparati, non | deve essere superiore a quella

sostenuta nell'anno 2004. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e | per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adequatamente motivato ed | e' possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al| presente comma costituisce |Limite alle spese per incarichi

illecito disciplinare e determina|di consulenza a soggetti esterni responsabilita' erariale. | alla P.A.

12. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono effettuare spese di ammontare superiore rispettivamente al 90, | 80 e 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004, come rideterminata ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. | 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture. Ai fini di cui al primo periodo, le medesime pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro il 31| marzo 2005, al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione da cui risulti la consistenza dei mezzi di trasporto a disposizione e la loro destinazione. In caso di mancata trasmissione della relazione nei termini suddetti, le pubbliche amministrazioni inadempienti non possono effettuare, relativamente alle spese di cui al primo periodo, pagamenti in misura superiore al | 50 per cento della spesa complessiva sostenuta nell'anno |Riduzione spese P.A. per 2004.

|autovetture.

13. Sulla base di effettive, motivate e documentate esigenze | delle amministrazioni competenti, | il Ministro dell'economia e delle| finanze puo', con proprio decreto, stabilire che le disposizioni di cui al primo periodo del comma 12 non si applicano alle spese sostenute da| specifiche amministrazioni. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al primo periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.

|Esclusione delle spese sostenute | da specifiche amministrazioni

14. Entro il 30 giugno 2005, il | Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una| relazione concernente lo stato di| attuazione degli interventi di cui ai commi 12 e 13 in cui si evidenzino i risultati conseguiti| in termini di riduzione della | Relazione del Ministro spesa.

|dell'economia e delle finanze

15. Per l'anno 2005, il concorso | al raggiungimento degli obiettivi| di cui ai commi da 5 a 7, per i settori di intervento di cui alle| lettere a), b) e c) del presente | comma, e' garantito anche mediante la limitazione dei pagamenti a favore dei soggetti | beneficiari negli ammontari indicati: a) strumenti di intervento finanziati con i fondi di cui agli articoli 60 e 61 della legge| 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: 6.550 milioni di euro, ivi compresi gli| interventi di cui alle lettere b) | e c) del presente comma per complessivi 1.850 milioni di euro; b) fondo investimenti-incentivi | alle imprese del Ministero delle | attivita' produttive: 2.750 milioni di euro, ivi comprese le | risorse erogate dal Fondo innovazione tecnologica e gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a);| c) interventi finanziati dall'articolo 13, comma 1, della | legge 1° agosto 2002, n. 166, i | cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e | dei trasporti: 450 milioni di

euro, ivi inclusi gli interventi | finanziati con gli strumenti di |

16. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 15, i soggetti che gestiscono le risorse ivi indicate trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento per le politiche di | sviluppo e di coesione e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni sull'ammontare delle| somme erogate per singolo strumento e intervento |Trasmissione trimestrale di aggiornando le previsioni |informazioni al Ministero

relative ai trimestri successivi. | dell'economia e delle finanze

17. Fermo restando il limite complessivo dei pagamenti di cui | al comma 15, pari a 7.900 milioni| di euro, al fine di garantire gli| obiettivi di spesa del Fondo per | le aree sottoutilizzate per l'intero territorio nazionale, di| cui alla revisione di meta' | periodo del Quadro comunitario di| sostegno 2000-2006 per le regioni| dell'obiettivo 1, prevista | dall'articolo 14 del regolamento | (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, | del 21 giugno 1999, i limiti settoriali di cui al comma 15, lettere a), b) e c), possono essere modificati con decreto del| Ministro dell'economia e delle | finanze, in relazione all'andamento dei pagamenti. Per | le stesse finalita' le amministrazioni centrali si conformano all'obiettivo di destinare al Mezzogiorno almeno | il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni centrali, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle societa' di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta, adottano le opportune direttive per conformarsi ai principi di cui al presente comma. |Limiti settoriali

18. A modifica di quanto stabilito dall'articolo 32, comma| 1, della legge 27 dicembre 2002, | n. 289, per il triennio 2005-2007| i soggetti titolari di conti | correnti e di contabilita' speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti |

nell'elenco 1 allegato alla presente legge, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la| Tesoreria dello Stato superiori | all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni| e le province autonome di Trento | e di Bolzano, gli enti locali di | cui all'articolo 2, commi 1 e 2, | del testo unico di cui al decreto| legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli | enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale| dell'economia e del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze, per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in Spa, le agenzie fiscali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi dell'articolo 576 del regolamento| di cui al regio decreto 23 maggio| 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai| fondi di rotazione individuati ai| sensi dell'articolo 93, comma 8, | della legge 27 dicembre 2002, n. | 289, o ai loro gestori, i conti | relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonche' i conti istituiti nell'anno precedente a quello di |titolari di contabilita' speciali riferimento.

|Limiti ai prelevamenti dei |presso la Tesoreria. ______

19. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero | dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 18 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale, e' disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite; nelle | more del riassorbimento possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da| contratti perfezionati, nonche' |

le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un| danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello| Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze. | Deroghe al comma 18

20. Le disposizioni di cui triennio 2005-2007. | speciali.

all'articolo 66, comma 1, della |Riduzione giacenze per gli enti legge 23 dicembre 2000, n. 388, |obbligati a tenere disponibilita' continuano ad applicarsi per il |liquide nelle contabilita'

_____ 21. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonche' le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti concorrono, in armonia con i principi recati dai commi da 5 a 7, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 22 a 53, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli | 117, terzo comma, e 119, secondo |

comma, della Costituzione. | Patto di stabilita' interno

22. Per gli stessi fini di cui al| comma 21: a) per l'anno 2005, il complesso | delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna provincia, per | ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna comunita' montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti non puo' essere superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta | nel triennio 2001-2003, incrementata dell'11,5 per cento | limitatamente agli enti locali che nello stesso triennio hanno registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza e incrementata del | 10 per cento per i restanti enti | locali. Per le comunita' isolane | e le unioni di comuni di cui al |

```
comma 21 l'incremento e'
dell'11,5 per cento. Per
l'individuazione della spesa
media del triennio si tiene conto|
della media dei pagamenti, in
conto competenza e in conto
residui, e per l'individuazione
della popolazione, ai fini
dell'appartenenza alla classe
demografica, si tiene conto della|
popolazione residente calcolata
secondo i criteri previsti
dall'articolo 156 del testo unico|
di cui al decreto legislativo 18 |
agosto 2000, n. 267. Con decreto
del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente
legge, e' stabilita la spesa
media pro-capite per ciascuna
delle classi demografiche di
sequito indicate:
1) province con popolazione fino
a 400.000 abitanti e superficie
fino a 3.000 Kmq;
2) province con popolazione fino
a 400.000 abitanti e superficie
superiore a 3.000 Kmq;
3) province con popolazione
superiore a 400.000 abitanti e
superficie fino a 3.000 Kmq;
4) province con popolazione
superiore a 400.000 abitanti e
superficie superiore a 3.000 Kmq; |
5) comuni da 3.000 a 4.999
abitanti;
6) comuni da 5.000 a 9.999
abitanti;
7) comuni da 10.000 a 19.999
abitanti;
8) comuni da 20.000 a 59.999
abitanti;
9) comuni da 60.000 a 99.999
abitanti;
10) comuni da 100.000 a 249.999
abitanti;
11) comuni da 250.000 a 499.999
abitanti;
12) comuni da 500.000 abitanti ed|
oltre;
13) comunita' montane con
popolazione superiore a 10.000 e
fino a 50.000 abitanti;
14) comunita' montane con
popolazione superiore a 50.000
abitanti;
b) per gli anni 2006 e 2007 si
applica la percentuale di
incremento del 2 per cento alle
corrispondenti spese correnti e
in conto capitale determinate per|
l'anno precedente in conformita' |
```

23. Per gli stessi fini di cui al| comma 21, per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e | delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere| superiore al corrispondente | ammontare di spese dell'anno 2003| incrementato del 4,8 per cento. | Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per| l'anno precedente in conformita' |

agli obiettivi stabiliti dai |Limiti alle spese per le regioni commi da 21 a 53. |a statuto ordinario

commi da 21 a 53. | a statuto ordinario

24. Il complesso delle spese di cui ai commi 22 e 23 e' calcolato, sia per la gestione di| competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle: a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore; b) spese per la sanita' per le regioni che sono disciplinate dai| commi da 164 a 188; c) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attivita' finanziarie, dai | conferimenti di capitale e dalle | concessioni di crediti; d) spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni | pubbliche individuate in applicazione dei commi da 5 a 7; e) spese connesse agli interventi| a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria minorile; f) spese per calamita' naturali per le quali sia stato dichiarato| lo stato di emergenza nonche' quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione | delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza.

|Calcolo del complesso delle spese

25. Limitatamente all'anno 2005 | il complesso delle spese di cui | al comma 24 e' calcolato anche al|

netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi | cofinanziati dall'Unione europea, |

26. Gli enti possono eccedere i | limiti di spesa stabiliti dai commi 22 e 23 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione| di beni immobili, mobili, nonche' delle erogazioni a titolo gratuito e liberalita'. Le regioni possono destinare le nuove entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore || locali, di eccedere i limiti di sanitario.

|Possibilita', per gli enti |spesa solo per investimenti.

27. Le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il| limite di spesa stabilito dai commi da 21 a 53 possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa | depositi e prestiti Spa. Il fondo| e' dotato per l'anno 2005 di euro| 250 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi, determinati e| liquidati sulla base di quanto | previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del | Ministro dell'economia e delle | finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale| n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10 milioni di euro, | sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi | e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorita' fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il| 31 gennaio 2005, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonche' le scadenze |Anticipazioni della Cdp per le di pagamento e le coordinate dei |spese degli enti locali eccedenti soggetti beneficiari. |il limite.

28. Fermo restando quanto previsto ai commi 26 e 27, al

fine di promuovere lo sviluppo economico, e' autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 | per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, e | comunque a promuovere lo sviluppo| economico e sociale del territorio. Possono accedere ai contributi gli interventi realizzati dagli enti destinatari| nei rispettivi territori per il |Contributi per il finanziamento risanamento e il recupero dell'ambiente e per la tutela dei|dell'ambiente e dei beni beni culturali.

|di interventi a tutela |culturali.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con

proprio decreto gli interventi e | gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28 sulla base dei progetti preliminari da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente | legge, in coerenza con apposito | atto di indirizzo parlamentare. | Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione dei contributi in |Interventi ed enti destinatari favore degli enti destinatari. |dei contributi

30. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno, anche secondo i criteri | adottati in contabilita' nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di | Bolzano, le province e i comuni | con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - | Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, | le informazioni riguardanti sia | la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita'

definiti con decreto del predetto|
Ministero, di concerto con il |
Ministero dell'interno, sentiti |
la Conferenza unificata di cui |
all'articolo 8 del decreto |
legislativo 28 agosto 1997, n. |
281, e l'ISTAT. |

|Monitoraggio adempimenti relativi |al patto di stabilita' interno.

31. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione di cassa | cumulata e articolata per trimestri del complesso delle spese come definite dal comma 24 | coerente con l'obiettivo annuale, | che comunicano: le province e i comuni con popolazione superiore | a 30.000 abitanti al Ministero dell'economia e delle finanze attraverso il sistema web, e i comuni con popolazione superiore | a 5.000 e fino a 30.000 abitanti | alle Ragionerie provinciali dello| Stato competenti per territorio. | Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale verifica, | entro il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con| l'obiettivo annuale e, in caso di| inadempienza, ne da' comunicazione sia all'ente che al| Ministero dell'economia e delle | finanze, per le province e i comuni con popolazione superiore | a 30.000 abitanti attraverso il predetto sistema web, e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000| abitanti. I comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti e le comunita' montane con popolazione| superiore a 10.000 abitanti predispongono, entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale alla cui verifica e comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio provvede il revisore dei conti dell'ente. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale, o semestrale, gli enti sono tenuti nel trimestre, o| nel semestre, successivo a riassorbire lo scostamento

registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi del| comma 24, nella misura necessaria| a garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti. Restano ferme per il mancato conseguimento degli obiettivi annuali le disposizioni recate | Previsioni di cassa per province dai commi 32, 33, 34 e 35. |e comuni

32. Per gli enti locali, l'organo| di revisione economico-finanziaria previsto dall'articolo 234 del testo unico| di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, verifica il rispetto degli obiettivi annuali | del patto, sia in termini di competenza che di cassa, e in caso di mancato rispetto ne da' comunicazione al Ministero dell'interno sulla base di un modello e con le modalita' che verranno definiti con decreto del|

Ministero dell'interno, di | Verifica del rispetto degli concerto con il Ministero | obiettivi del patto di |obiettivi del patto di dell'economia e delle finanze. |stabilita'.

patto di stabilita' interno stabiliti per l'anno precedente | non possono a decorrere dall'anno| 2006: a) effettuare spese per acquisto | di beni e servizi in misura | superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si | e' accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilita'| interno, ovvero, ove l'ente sia | risultato sempre inadempiente, in| misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta| del 10 per cento. Per gli enti | locali soggetti al patto di stabilita' interno dall'anno 2005| il limite e' commisurato, in sede|

di prima applicazione, al livello|

delle spese dell'anno 2003; b) procedere ad assunzioni di

33. Gli enti locali che non hanno| rispettato gli obiettivi del |

c) ricorrere all'indebitamento | che non hanno rispettato il patto per gli investimenti. |di stabilita'.

34. La disposizione di cui al comma 33 si applica anche nel 2005 per le province e i comuni | con popolazione superiore a 5.000| abitanti che non hanno rispettato| gli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2004.

|Estensione a province e comuni

personale a qualsiasi titolo; |Limitazioni per gli enti locali

35. A decorrere dall'anno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari| posti in essere dagli enti di cui| al comma 21 con istituzioni creditizie e finanziarie per il | finanziamento degli investimenti | devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita'| interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non possono procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, che deve essere acquisita anche per l'anno| 2005 con riferimento agli obiettivi del patto di stabilita'| interno delle province e dei | Adempimenti degli enti locali per comuni con popolazione superiore |porre in essere mutui e prestiti a 5.000 abitanti.

|obbligazionari con banche.

36. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2005, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole dei commi da 21 a 53 dall'anno in cui e' disponibile la base di calcolo su cui

applicare gli incrementi di spesa|Applicabilita' delle disposizioni stabiliti al comma 22. |agli enti di nuova istituzione.

37. Attraverso le loro associazioni, le province, i comuni e le comunita' montane concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese. Le comunicazioni previste dai commi | 30, 31 e 32 sono trasmesse anche | all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione | nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale | Concorrenza delle associazioni (UNCEM), per via telematica. |della spesa pubblica.

comuni, comunita' ed enti montani|degli enti locali al monitoraggio

38. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di | ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il| livello delle spese correnti e in| conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza | con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato accordo si applicano le | Esclusione dal limite delle spese

disposizioni di cui ai commi da |per le regioni a statuto

39. Per gli enti locali dei | rispettivi territori provvedono | alle finalita' di cui ai commi da| 21 a 53 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi | delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti| di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il | 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui ai commi da | province autonome di Trento e di 21 a 53.

|Regioni a statuto speciale e le |Bolzano

40. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome| di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di | stabilita' interno nei confronti |Facolta' per le regioni a statuto degli enti ed organismi | speciale e le province autonome strumentali.

|di Trento e di Bolzano

41. Sono abrogate le disposizioni| recate dall'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e| successive modificazioni, limitatamente alle regole del patto di stabilita' interno previsto per gli enti territoriali per gli anni 2005 e | successivi.

|Abrogazioni di norme

42. L'affidamento da parte degli | enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei | all'amministrazione, deve essere | adeguatamente motivato con | specifico riferimento all'assenza| di strutture organizzative o professionalita' interne all'ente| in grado di assicurare i medesimi| servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. | 109, e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell'organo di | revisione economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformita' dalle previsioni di

cui al presente comma costituisce|

illecito disciplinare e determina| responsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al presente |Motivazione, da parte degli enti comma si applicano agli enti con |locali, degli incarichi di

popolazione superiore a 5.000 | consulenza a soggetti estranei abitanti. | all'amministrazione.

43. I proventi delle concessioni | edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, | possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 75 per cento | per il 2005 e del 50 per cento | Utilizzo proventi concessioni per il 2006. | delizie e relative sanzioni.

44. All'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

Oa) al comma 1, dopo le parole: "nuovi mutui" sono inserite le | seguenti: "e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili| sul mercato" e le parole: "25 per| cento" sono sostituite dalle | seguenti: "12 per cento"; b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

"2-bis. Le disposizioni del comma|

2 si applicano, ove compatibili, |Modifica alle regole per alle altre forme di indebitamento|l'assunzione di mutui da parte cui l'ente locale acceda". |degli enti locali.

45. Gli enti che alla data di entrata in vigore della presente | indebitamento di cui al comma 1 | dell'articolo 204 del testo unico| di cui al decreto legislativo 18 | agosto 2000, n. 267, come | modificato dal comma 44, sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro i sequenti termini: a) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma | 1 dell'articolo 204 non superiore al 20 per cento entro la fine dell'esercizio 2008; b) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma | 1 dell'articolo 204 non superiore al 16 per cento entro la fine dell'esercizio 2010; c) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma | 1 dell'articolo 204 non superiore|

dell'esercizio 2013.

al 12 per cento entro la fine | Obbligo di riduzione del livello |di indebitamento.

46. All'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"; b) al comma 4, le parole:

|Riduzione del periodo di "quattro anni" sono sostituite | collocazione in disponibilita' dalle seguenti: "due anni". | per i segretari comunali.

47. In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per| mobilita', anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle| dotazioni organiche e, per gli enti locali, purche' abbiano rispettato il patto di stabilita'|

interno per l'anno precedente. |Trasferimenti per mobilita'.

48. In caso di mobilita' presso | altre pubbliche amministrazioni, | con la conseguente cancellazione | dall'albo, nelle more della nuova| disciplina contrattuale, i segretari comunali e provinciali | appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati, analogamente a | quanto previsto per i segretari | appartenenti alla fascia C, nella| categoria o area professionale piu' alta prevista dal sistema di| classificazione vigente presso | l'amministrazione di destinazione, previa espressa manifestazione di volonta' in tale senso.

|segretari comunali in caso di |mobilita'.

49. Nell'ambito del processo di mobilita' di cui al comma 48, i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come | segretari comunali o provinciali | per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facolta' di cui all'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del| Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, nei limiti del contingente di cui al comma 96, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data di entrata in |

|Collocazione professionale dei

vigore della presente legge, ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di | organico, previo consenso dell'interessato, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilita' e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria.

|Inquadramento dol 5.5 |comunali in caso di mobilita' nei |ruoli unici.

50. All'articolo 10, comma 10, lettera c), del decreto-legge 18 | gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19| marzo 1993, n. 68, le parole: "lire 50.000" e "lire 150.000" |Aumento diritti di segreteria per sono sostituite, rispettivamente, autorizzazione edilizia e dalle seguenti: "euro 51,65" e | denuncia di inizio "euro 516,46".

|dell'attivita'.

51. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 e' consentita la variazione | in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma | 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.| 360, e successive modificazioni, | ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente | legge, non si siano avvalsi della| facolta' di aumentare la suddetta| addizionale. L'aumento deve comunque essere limitato entro la| misura complessiva dello 0,1 per | cento. Fermo restando quanto | stabilito al primo e al secondo | periodo, fino al 31 dicembre 2006| restano sospesi gli effetti degli| aumenti delle addizionali e delle| maggiorazioni di cui alla lettera| a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. | 289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data. | Addizionali IRE ed IRAP.

52. Ai fini del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. | 344, e' istituito per l'anno 2005, presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta con una dotazione di 10| milioni di euro. Con regolamento |

emanato ai sensi dell'articolo | 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta | del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il| Ministro dell'interno, sono dettate le norme per l'attuazione|Istituzione Fondo per rimborso ad della disposizione di cui al | enti locali delle minori entrate della disposizione presente comma e per la |derivanti dalla mana del fondo. |credito d'imposta.

|derivanti dall'abolizione del ______

53. All'articolo 3, comma 51, della legge 24 dicembre 2003, n. |economico al personale immesso 350, il secondo periodo e' | nei ruoli speciali ad soppresso.

|Soppressione della riduzione dei |trasferimenti agli enti locali |per mancata certificazione del |requisito che attesti la |corresponsione del trattamento |esaurimento.

54. Per l'anno 2005 e' istituito, presso il Ministero dell'interno, | con finalita' di riequilibrio economico e sociale, il fondo per| l'insediamento nei comuni montani| con popolazione inferiore a 1.000| abitanti, sottodotati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno| 1997, n. 244, con una dotazione | di 5 milioni di euro per il 2005.

55. Il fondo di cui al comma 54 | e' finalizzato, oltre a quanto | previsto dal medesimo comma 54, al riequilibrio insediativo, quindi all'incentivazione dell'insediamento nei centri abitati di attivita' artigianali | e commerciali, al recupero di manufatti, edifici e case rurali | per finalita' economiche e abitative, al recupero degli antichi mestieri.

|Fondo insediamento comuni montani Isottodotati.

56. Entro sessanta giorni dalla | data di entrata in vigore della | presente legge il Ministro dell'interno definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione e le modalita' per | Criteri di ripartizione e l'accesso ai finanziamenti di cui|modalita' per l'accesso ai ai commi 54 e 55. |finanziamenti

57. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell'elenco 1 | allegato alla presente legge, ad | eccezione degli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, | e 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni | di diritto privato e degli enti | del sistema camerale, possono incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non| superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato| del 4,5 per cento. Per gli anni | 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per l'anno precedente con i criteri stabiliti dal presente comma. Per| le spese di personale si applica | la specifica disciplina di settore. Alle regioni e agli enti| locali di cui ai commi da 21 a 53, agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi da 164 a 188, nonche' agli | enti indicati nell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24

|Limite all'incremento delle spese dicembre 2003, n. 350, si applica|per enti pubblici non la disciplina ivi prevista. |territoriali.

58. Con riferimento alla perdita | di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene riconosciuto l'importo di euro 342,583 milioni. Detto importo e' ripartito tra le regioni entro il| 30 aprile 2005, con decreto del | Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo | Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e integra i trasferimenti soppressi di cui all'articolo 1, | comma 1, del decreto legislativo | 18 febbraio 2000, n. 56, ai fini | dell'aliquota definitiva da determinare entro il 31 luglio 2005 ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000, e successive modificazioni. Il decreto e' predisposto sulla base| della proposta delle regioni da |Ristoro minori entrate accise su presentare in sede di Conferenza |benzina per le regioni a statuto permanente per i rapporti tra lo |ordinario, non compensate

Stato, le regioni e le province |dall'aumento delle tasse autonome di Trento e di Bolzano. |automobilistiche.

59. Ai fini della determinazione | dell'aliquota definitiva di cui al comma 58 si tiene altresi' conto dei trasferimenti attribuiti per l'anno 2004 alle regioni a statuto ordinario in applicazione dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. | 448. Il fondo di cui al citato articolo 70 e' soppresso. |definitiva

|Determinazione dell'aliquota ______

60. Il Fondo di cui all'articolo | 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' utilizzato anche per l'esercizio |funzioni trasferite agli enti delle funzioni conferite agli |locali, anche per l'attuazione enti territoriali ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 | (esercizio di funzioni giugno 2003, n. 131. | amministrative).

|Utilizzo del Fondo per le |dell'art. 118 della Cost.

-----61. Salvo quanto disposto nel comma 175, la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera | a), della legge 27 dicembre 2002,| n. 289, e all'articolo 2, comma | 21 della legge 24 dicembre 2003, | n. 350, e' confermata sino al 31 | dicembre 2005. Resta ferma l'applicazione del comma 22 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la | maggiorazione dell'aliquota, | nonche', unitamente al comma 23 | del medesimo articolo, alle | disposizioni regionali in materia| di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali | disposizioni nei soli limiti dei | poteri loro attribuiti dalla | normativa statale di riferimento |Sospensione addizionali IRE e ed in conformita' con essa. | IRAP

62. Sono autorizzate, a carico di| somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli| importi a credito e a debito di ciascuna regione, connessi alle | perdite di entrata realizzate dalle stesse per effetto delle disposizioni recate dall'articolo| 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, indicate, | solo a questo fine, nella tabella| di riparto approvata con decreto | del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base della

proposta presentata dalle regioni| in sede di Conferenza permanente | per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di| Trento e di Bolzano. Tale compensazione sara' effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello |Compensazione importi a credito e Stato, in quattro rate annuali di|debito di ciascuna regione eguale importo a partire | connessi a perdite da tassa dall'esercizio 2005. | automobilistica. ______ 63. I trasferimenti erariali per | l'anno 2005 di ogni singolo ente | locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, comma 1, primo | periodo, della legge 27 dicembre | Determinazione trasferimenti agli 2002, n. 289. |enti locali. ______ 64. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse, pari a 340 milioni| di euro, derivante dal reintegro | della riduzione dei trasferimenti| erariali conseguente alla cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo | 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' attribuito, quanto ad euro 260 milioni, a favore degli enti locali per confermare i contributi di cui all'articolo 3,| commi 27, 35, secondo periodo, 36| e 141, della legge 24 dicembre | 2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo |Attribuzione dell'incremento 30 giugno 1997, n. 244. |delle risorse ______ 65. Le disposizioni in materia di| compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta | sul reddito delle persone fisiche| di cui all'articolo 31, comma 8, | della legge 27 dicembre 2002, n. | 289, gia' confermate per l'anno 2004 dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. | Proroga compartecipazione 350, sono prorogate per l'anno | provinciale e comunale al gettito 2005. |dell'IRPEF. _____ 66. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facolta' di utilizzare| le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni

patrimoniali, inclusi i beni

immobili, per il rimborso della |Utilizzo plusvalore alienazione quota di capitale delle rate di |beni patrimoniali per rimborso ammortamento dei mutui. | rate ammortamento mutui.

67. In deroga alle disposizioni | dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale| delle norme tributarie, i termini| per l'accertamento dell'imposta | comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono | prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualita' d'imposta 2000 e successive.

|Proroga termini accertamento ICI.

68. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le sequenti modificazioni: a) all'articolo 42, comma 2, la

- lettera h) e' sostituita dalla sequente:
- "h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste | espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari";
- b) all'articolo 204, comma 2, le | lettere a) e b) sono sostituite | dalle seguenti:
- "a) l'ammortamento non puo' avere| durata inferiore ai cinque anni; | b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1º gennaio dell'anno | successivo a quello della stipula| del contratto. In alternativa, la| decorrenza dell'ammortamento puo'| essere posticipata al 1º luglio | seguente o al 1° gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, puo' essere | anticipata al 1º luglio dello stesso anno"; c) dopo l'articolo 205 e'
- inserito il sequente: "Art. 205-bis. - (Contrazione di | aperture di credito) - 1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel| rispetto della disciplina di cui | al presente articolo.
- 2. Le spese per investimenti finanziate con il contratto di apertura di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto stesso e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi

finanziati; alla chiusura dell'esercizio le somme oggetto del contratto di apertura di credito costituiscono residui attivi. 3. Il ricorso alle aperture di credito e' possibile solo se sussistono le condizioni di cui all'articolo 203, comma 1, e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 204, comma 1, calcolati con riferimento all'importo complessivo dell'apertura di credito stipulata. 4. L'utilizzo del ricavato dell'operazione e' sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 204, comma 3. 5. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le sequenti clausole e condizioni: a) la banca e' tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento| ai sensi dell'articolo 206. L'erogazione dell'intero importo | messo a disposizione al momento | della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilita' per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale; b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data dell'erogazione; c) le rate di ammortamento devono| essere comprensive, sin dal primo| anno, della quota capitale e della quota interessi; d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio

dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata; e) deve essere indicata la natura| delle spese da finanziare e, ove | necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato| atto dell'intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, | secondo le norme vigenti; f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad | apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di| concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente | disposizione. 6. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo | 41 della legge 28 dicembre 2001, | n. 448, nei termini e modalita' previsti dal relativo regolamento| di attuazione, di cui al decreto | del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389. I modelli per la comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle| singole operazioni di apertura di| credito sono pubblicati in allegato al decreto di cui alla | lettera f) del comma 5"; d) all'articolo 207, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:| "1-bis. A fronte di operazioni di| emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da piu' enti locali, gli enti capofila possono| procedere al rilascio di garanzia| fideiussoria riferita all'insieme| delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota | parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la| garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione| del limite di indebitamento solo | per la quota parte dei prestiti | obbligazionari di competenza dell'ente stesso".

|Aperture di credito da parte di |enti locali.

69. Per la gestione del fondo di | ammortamento del debito di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica il principio di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere stabilito dagli articoli 209, comma 3, e 211, comma 2, del testo unico di | cui al decreto legislativo 18 | Deroga al principio di agosto 2000, n. 267. | accentramento _____ 70. All'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole: "e contrarre| mutui" e le parole: "o dell'accensione". |Modifiche di coordinamento ______ 71. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di | Bolzano e gli enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento anche parzialmente a| carico dello Stato in titoli | obbligazionari di nuova emissione| o alla rinegoziazione, anche con | altri istituti, dei mutui stessi,| in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passivita' totali. Nel valutare la convenienza dell'operazione di rifinanziamento si dovra' tenere | conto anche delle commissioni. In| caso di mutuo a tasso fisso, per | la verifica delle condizioni di rifinanziamento, lo Stato o l'ente pubblico interessato osservano regolarmente i tassi di| mercato e si attivano allorche' il tasso swap con scadenza pari alla vita media residua del mutuo| sia inferiore al tasso del mutuo | Conversione dei mutui in titoli di almeno un punto percentuale. | obbligazionari. ______ 72. Gli stanziamenti di bilancio | previsti per il pagamento dei mutui con oneri integralmente o parzialmente a carico dello Stato| sono proporzionalmente adeguati | ai nuovi piani di ammortamento conseguenti alla conclusione delle operazioni di conversione o| rinegoziazione dei mutui di cui |Stanziamenti di bilancio previsti al comma 71. |per il pagamento dei mutui 73. Ai fini dell'attuazione di

quanto stabilito dai commi 71 e |

72 l'ente pubblico e' tenuto a trasmettere, entro trenta giorni | dal perfezionamento delle operazioni di cui al comma 71, all'amministrazione statale interessata, la relativa documentazione contrattuale, o di rimborso. |contrattuale

compresi i piani di ammortamento |Trasmissione della documentazione

74. In caso di nuove emissioni di| titoli obbligazionari con rimborso del capitale in un'unica| soluzione alla scadenza, e' necessario che al momento dell'emissione venga costituito un fondo di ammortamento del debito o conclusa una operazione | di swap per l'ammortamento dello | stesso, secondo quanto disposto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze 1° | Costituzione di un fondo di |ammortamento del debito

75. Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per | il rispetto degli obiettivi adottati con l'adesione al patto | di stabilita' e crescita le rate | di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di | Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero carico del bilancio dello | Stato sono pagate agli istituti | finanziatori direttamente dallo | Stato.

dicembre 2003, n. 389.

|Mutui enti locali.

76. Per le stesse finalita' di cui al comma 75 e con riferimento| agli enti pubblici diversi dallo | Stato, il debito derivante dai | mutui e' iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che| assume l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorche' | il ricavato del prestito sia destinato ad un'amministrazione pubblica diversa. L'amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso | in cui le rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da un'amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del | mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli | investimenti. L'istituto

finanziatore, contestualmente alla stipula dell'operazione di finanziamento, ne da' notizia all'amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di| ammortamento che, unitamente alla| contabilizzazione del ricavato dell'operazione tra le accensioni | di prestiti, provvede all'iscrizione del corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine di consentire la regolazione

|Iscrizione in bilancio del debito contabile dell'operazione. |derivante dai mutui

77. Le amministrazioni pubbliche | sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi 75 e| 76 con riferimento alle nuove | Adeguamento delle amministrazioni operazioni finanziarie.

|pubbliche

78. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro procede alla gestione delle nuove posizioni finanziarie | Gestione delle nuove posizioni attive di sua competenza. | attive

79. Al fine di sperimentare gli | effetti del superamento del sistema di tesoreria unica il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto| 1997, n. 281, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'universita'| e della ricerca, individua con | proprio decreto una regione, tre | province, tre comunita' montane, | sei comuni e tre universita' nei | quali durante l'anno 2005 i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente ai tesorieri degli | enti. L'individuazione degli enti, salvo che per la regione, viene effettuata assicurando la rappresentativita' per aree geografiche; gli enti sono comunque individuati tra quelli | che possono collegarsi, tramite i| loro tesorieri, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) istituito ai sensi dell'articolo | 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La rilevazione per via telematica riguarda i dati contabili sia ai | fini del calcolo del fabbisogno di cassa sia ai fini del calcolo | dell'indebitamento netto. Con il | predetto decreto vengono altresi'| definiti i criteri, le modalita' | e i tempi della sperimentazione | relativa sia alle entrate sia alle spese. In relazione ai risultati registrati la sperimentazione puo' essere estesa, nel corso dello stesso |Superamento del sistema della anno 2005, ad altri enti. | tesoreria unica.

80. L'articolo 213 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 213. - (Gestione informatizzata del servizio di tesoreria) - 1. Qualora l'organizzazione dell'ente e del | tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria puo' essere| gestito con modalita' e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo| di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all'articolo 226.

- 2. La convenzione di tesoreria di| cui all'articolo 210 puo' prevedere che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di | tesoreria, anche con le modalita' offerte dai servizi elettronici | di incasso e di pagamento interbancari.
- 3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno | luogo al rilascio di quietanza o | evidenza bancaria ad effetto | liberatorio per il debitore; le | somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse | dell'ente, con rilascio della quietanza di cui all'articolo 214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione| ai servizi elettronici adottati e| comunque nei tempi previsti nella|

tesoreria".

predetta convenzione di |Gestione informatizzata del |servizio di tesoreria.

81. Ai fini della razionalizzazione e della semplificazione dell'attivita' amministrativa, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo | 17, comma 3, della legge 23 | agosto 1988, n. 400, di concerto | con il Ministro dell'economia e | delle finanze, entro novanta | giorni dalla data di entrata in | vigore della presente legge, il | Ministro degli affari esteri | emana disposizioni per la | semplificazione della gestione | finanziaria degli uffici | all'estero.

|Semplificazione gestione | finanziaria uffici all'estero.

82. Per il contrasto e la prevenzione del rischio di utilizzazione illecita di finanziamenti pubblici, tutti gli| enti e le societa' che fruiscono | di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell'Unione europea, anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia | di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale| addetto all'attivita' produttiva,| devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure| organizzative e di funzionamento | idonee a prevenire il rischio del| compimento di illeciti nel loro | interesse o a loro vantaggio, nel| rispetto dei principi previsti | dal decreto legislativo 8 giugno | 2001, n. 231, predisposte ovvero | verificate ed approvate dall'ente| di cui al decreto del Presidente | del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 | giugno 2003, secondo tariffe, predeterminate e pubbliche, determinate sulla base del costo | effettivo del servizio, attribuite allo stesso ente mediante riassegnazione ai sensi | del regolamento di cui al decreto| del Presidente della Repubblica | 10 novembre 1999, n. 469. Dell'avvenuta adozione delle misure indicate al primo periodo | viene data comunicazione al competente comitato di coordinamento finanziario regionale, per l'adozione delle | rispettive iniziative ispettive e| di verifica nei confronti dei soggetti che non risultino avere | adottato le citate misure organizzative e di funzionamento.

L'Agenzia delle entrate comunica |

con evidenze informatiche

all'ente di cui al primo periodo | l'elenco dei soggetti che dichiarano di fruire delle agevolazioni o degli incentivi citati, per l'adozione delle conseguenti iniziative. Dall'attuazione del presente | Contrasto al rischio di atti comma non possono derivare nuovi |illeciti per gli enti che o maggiori oneri per la finanza |utilizzano finanziamenti pubblica.

|pubblici.

_____ 83. Al fine di incentivare il passaggio dal sistema contributivo-indennizzatorio per | danni all'agricoltura al sistema |

assicurativo contro i danni, l'autorizzazione di spesa di cui | all'articolo 1, comma 3, lettere | b) e c), del decreto legislativo | 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarieta' nazionale interventi indennizzatori, e' ridotta di 50 milioni di euro per| ciascuno degli anni 2005 e 2006 e| il corrispondente importo e' destinato agli interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarieta' nazionale - incentivi assicurativi.

|Sistema assicurativo contro i |danni all'agricoltura.

84. All'articolo 15 del decreto | legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 3 e' sostituito dal| seguente: "3. Per la dotazione finanziaria | del Fondo di solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi | destinato agli interventi di cui | all'articolo 1, comma 3, lettera | a), si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto | 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta' nazionale interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui | all'articolo 1, comma 3, lettere | b) e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto | 1978, n. 468, e successive

modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge|Fondo di solidarieta' nazionale a finanziaria". |sostegno delle imprese agricole.

85. Per gli stessi fini di cui al| comma 83, per l'anno 2005 la dotazione del Fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito presso l'Istituto per | studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), ai | sensi dell'articolo 127, comma 3,| della legge 23 dicembre 2000, n. | 388, e' incrementata di 50 milioni di euro, di cui 5 milioni| di euro da destinare preferenzialmente agli interventi|

di riassicurazione relativi ai | Incremento Fondo riassicurazione fondi rischi di mutualita'. | rischi ISMEA.

86. Per gli interventi previsti | all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione del Fondo di investimento nel capitale di rischio, previsto dal regolamento| di cui al decreto del Ministro | e' incrementata per l'anno 2005 |imprese agricole e

delle politiche agricole e | Incremento Fondo per l'accesso al forestali 22 giugno 2004, n. 182, | mercato dei capitali da parte di di 50 milioni di euro. |agroalimentari.

87. Nell'ambito del Fondo per lo | sviluppo dell'agricoltura | biologica e di qualita' di cui all'articolo 59, comma 2-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. | 488, e successive modificazioni, | e' istituito un apposito capitolo| per l'attuazione del Piano | d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici con una dotazione di 5 milioni di euro | per l'anno 2005, a valere, per la somma di 3 milioni di euro, sulle| disponibilita' di cui all'autorizzazione di spesa recate dall'articolo 5, comma 7, | della legge 21 marzo 2001, n. 122, che sono a tal fine versate | all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposita unita' previsionale | di base. Le modalita' di spesa inerenti tale capitolo sono definite con apposito decreto del| Ministro delle politiche agricole| e forestali da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente |Stanziamento per Piano nazionale

legge.

|agricoltura biologica.

88. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo | 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio statale, sono incrementate di 292 milioni di euro per l'anno 2005 e di 396 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

|Risorse per contrattazione |collettiva P.A.

89. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti| retributivi al personale statale | in regime di diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro per l'anno 2005 e di 159 | milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, con specifica destinazione, rispettivamente, di| 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro per il personale | delle Forze armate e dei Corpi di| polizia di cui al decreto | Miglioramenti retributivi al legislativo 12 maggio 1995, n. | personale statale in regime di 195.

|diritto pubblico

90. Le somme di cui ai commi 88 e| 89, comprensive degli oneri | contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera| h), della legge 5 agosto 1978, n.| 468, e successive modificazioni. | A decorrere dal 2005, e' stanziata la somma di un milione | di euro da destinare alla copertura delle spese connesse alla responsabilita' civile e amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a | Copertura delle spese connesse terzi dal personale delle Forze |alla responsabilita' civile e armate nello svolgimento delle |amministrativa del personale proprie attivita' istituzionali. | FF.AA.

91. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale gli | oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, | comma 2, del decreto legislativo |

30 marzo 2001, n. 165, sono posti| a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma | 2, del medesimo decreto legislativo, tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 93 a 106 riferite all'anno 2005. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare all'incentivazione della produttivita', attenendosi, quale| tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti| per il personale delle amministrazioni dello Stato di | contrattuali per il biennio cui al comma 88.

|Oneri derivanti dai rinnovi |2004-2005 per il settore pubblico

92. Il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, | pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre| 2004, concernente le piante organiche degli enti di ricerca, | si intende applicabile anche all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui al| decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo | 2003, pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale n. 139 del 18 giugno | 2003.

|Piante organiche ISFOL. ______

93. Le dotazioni organiche delle | amministrazioni dello Stato anche| ad ordinamento autonomo, delle | agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, | 63 e 64 del decreto legislativo | 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo | 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei principi e criteri di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e all'articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della

spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni adottano adeguate misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad| una rapida e razionale riallocazione del personale ed alla ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attivita' istituzionali e dei servizi da rendere all'utenza, con significativa riduzione del numero di dipendenti attualmente applicati in compiti logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni interessate provvedono a tale rideterminazione secondo le disposizioni e le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento| autonomo, provvedono con decreto | del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro| competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica| e con il Ministro dell'economia e| delle finanze. Per le amministrazioni che non provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti nel presente comma la dotazione organica e' fissata sulla base del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni| e agli enti, finche' non provvedono alla rideterminazione | del proprio organico secondo le predette previsioni, si applica il divieto di cui all'articolo 6,| comma 6, del decreto legislativo | 30 marzo 2001, n. 165. Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e| dei commi da 94 a 106. Sono comunque fatte salve le previsioni di cui al combinato

disposto dell'articolo 3, commi 53, ultimo periodo, e 71, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonche' le procedure concorsuali | in atto alla data del 30 novembre| 2004, le mobilita' che l'amministrazione di destinazione| abbia avviato alla data di entrata in vigore della presente | legge e quelle connesse a processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza, compresi i docenti di | cui all'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui | al presente comma costituiscono principi e norme di indirizzo per| le predette amministrazioni e per| gli enti del Servizio sanitario | nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto del

definire con il decreto del |Riduzione delle dotazioni |Presidente del Consiglio dei |organiche dello Stato e degli ministri di cui al comma 98 |enti pubblici.

94. Le disposizioni di cui al comma 93 non si applicano alle Forze armate, al Corpo nazionale | dei vigili del fuoco, ai Corpi di| polizia, al personale della carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, agli ordini e collegi professionali e | relativi consigli e federazioni, | alle universita', al comparto scuola ed alle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

| Deroghe

95. Per gli anni 2005, 2006 e | 2007 alle amministrazioni dello | Stato, anche ad ordinamento | autonomo, alle agenzie, incluse | le agenzie fiscali di cui agli | articoli 62, 63 e 64 del decreto | legislativo 30 luglio 1999, n. | 300, e successive modificazioni, | agli enti pubblici non economici, | agli enti di ricerca ed agli enti | di cui all'articolo 70, comma 4, |

del decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, | ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche alle | assunzioni dei segretari comunali| e provinciali nonche' al personale di cui all'articolo 3 | del decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le| autonomie locali ed il Servizio | sanitario nazionale si applicano | le disposizioni di cui al comma | 98. Sono fatte salve le norme speciali concernenti le assunzioni di personale contenute: nell'articolo 3, commi| 59, 70, 146 e 153, e nell'articolo 4, comma 64, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350; nell'articolo 2 del decreto-legge| 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87,| nell'articolo 1, comma 2, della | legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell'articolo 2, comma 2-ter, del| decreto-legge 27 gennaio 2004, n.| 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con | la professionalizzazione delle | Forze armate di cui alla legge 14| novembre 2000, n. 331, al decreto| legislativo 8 maggio 2001, n. | 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresi', fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica del | 25 agosto 2004, pubblicato nella | Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 | settembre 2004, e quelle di cui | ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 | settembre 2004, non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. E' consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilita', anche intercompartimentale.

|Blocco assunzioni.

96. Per fronteggiare | indifferibili esigenze di | servizio di particolare rilevanza|

ed urgenza, in deroga al divieto | di cui al comma 95, per ciascuno | degli anni 2005, 2006 e 2007, le | amministrazioni ivi previste possono procedere ad assunzioni, | previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', nel| limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua| lorda pari a 120 milioni di euro | a regime. A tal fine e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della | spesa del Ministero dell'economia| e delle finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di| euro per l'anno 2005, a 160 milioni di euro per l'anno 2006, | a 280 milioni di euro per l'anno | 2007 e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e | 2007, nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalita' di cui all'articolo 39,| comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e

|Deroga al blocco delle |assunzioni.

successive modificazioni. |assunzioni. |assunzioni. | 97. Nell'ambito delle procedure e|

nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al comma 96| e' prioritariamente considerata | l'immissione in servizio: a) del personale del settore della ricerca; b) del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso l'Agenzia per la promozione dell'ambiente e per i | servizi tecnici ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. | 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267; c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, | dei vincitori e degli idonei al | concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale, 4ª serie speciale, n. | 98 del 13 dicembre 2002; d) del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura; e) dei candidati a magistrato del| Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di consiglieri di Stato che abbiano | conservato, senza soluzione di continuita', i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla| data di entrata in vigore della presente legge; f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali previo superamento di uno speciale corso-concorso pubblico | unitario, bandito e curato dalla | Scuola superiore dell'economia e delle finanze e disciplinato con | decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga al decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine e per le ulteriori finalita' istituzionali| della suddetta Scuola, possono essere utilizzate le attivita' di| cui all'articolo 19, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212; g) del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e il controllo dei confini dello Stato; h) degli addetti alla difesa nazionale e dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze | di personale civile degli | arsenali della Marina militare ed| espletati alla data del 30 | Prioritaria immissione in settembre 2004.

Iservizio

98. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti dell Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in| sede di Conferenza unificata, per| le amministrazioni regionali, gli| enti locali di cui all'articolo | 2, commi 1 e 2, del testo unico | di cui al decreto legislativo 18 | agosto 2000, n. 267, e gli enti | del Servizio sanitario nazionale, | sono fissati criteri e limiti per|

le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilita' e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le predette misure devono garantire, | per le regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per l'anno 2005, a 572 milioni di| euro per l'anno 2006, ad 850 milioni per l'anno 2007 ed a 940 | milioni a decorrere dall'anno 2008 e, per gli enti del servizio| sanitario nazionale, economie di | spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per l'anno 2005, a 579 milioni per l'anno 2006, a 860 milioni per l'anno 2007 ed a | 949 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Fino all'emanazione dei decreti di cuil al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del comma 95. Le province e i comuni che non abbiano rispettato le regole | del patto di stabilita' interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nell'anno successivo a quello del mancato rispetto. I singoli enti in caso | di assunzioni di personale devono| autocertificare il rispetto delle| disposizioni del patto di stabilita' interno per l'anno precedente quello nel quale vengono disposte le assunzioni. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unita' di| personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato| e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attivita' produttive, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della| funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, | volti a fissare criteri e limiti |

```
per le assunzioni a tempo
indeterminato, nel rispetto delle|Limiti alle assunzioni per
previsioni di cui al presente | regioni ed enti del Servizio
                              |sanitario nazionale.
comma.
99. Le disposizioni in materia di|
assunzioni di cui ai commi da 93 |
a 107 si applicano anche al
trattenimento in servizio di cui |
all'articolo 1-quater del
decreto-legge 28 maggio 2004, n.
136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
luglio 2004, n. 186. A tal fine,
per il comparto scuola si applica|
la specifica disciplina | Permanenza in servizio oltre i
autorizzatoria delle assunzioni. |limiti di eta'.
______
100. I termini di validita' delle
graduatorie per le assunzioni di |
personale presso le
amministrazioni pubbliche che per|
gli anni 2005, 2006 e 2007 sono
soggette a limitazioni delle
assunzioni sono prorogati di un
triennio. In attesa
dell'emanazione del regolamento
di cui all'articolo 9 della legge|
16 gennaio 2003, n. 3, continuano|
ad applicarsi le disposizioni di |
cui all'articolo 3, comma 61, | Proroga termini di validita'
terzo periodo, della legge 24 | delle graduatorie per assunzioni dicembre 2003, n. 350. | presso PP.AA.
101. Le disposizioni di cui ai
commi 95 e 96 non si applicano al|
comparto scuola, alle universita'|
nonche' agli ordini ed ai collegi|
professionali e relativi consigli|Esclusione del comparto scuola
e federazioni. |dal blocco assunzioni.
______
102. Le amministrazioni pubbliche|
di cui all'articolo 1, comma 2, e|
all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive
modificazioni, non ricomprese
nell'elenco 1 allegato alla
presente legge, adequano le
proprie politiche di reclutamento|
di personale al principio del |
contenimento della spesa in
coerenza con gli obiettivi
fissati dai documenti di finanza |
pubblica. A tal fine, secondo
modalita' indicate dal Ministero |
dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione
pubblica, gli organi competenti |
ad adottare gli atti di
```

programmazione dei fabbisogni di |

personale trasmettono annualmente| alle predette amministrazioni i | Principio del contenimento della dati previsionali dei fabbisogni |spesa per il reclutamento del medesimi.

|personale presso PP.AA.

103. A decorrere dall'anno 2008, | le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure di mobilita', effettuare assunzioni | a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.

|Turn over dal 2008

104. Il secondo periodo del comma| 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, | e' sostituito dal seguente: "Per | le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le| agenzie, ivi compresa l'Agenzia | autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali | e provinciali, gli enti pubblici | non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore | alle 200 unita', l'avvio delle | procedure concorsuali e' subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente | del Consiglio dei ministri, da | adottare su proposta del Ministro|

per la funzione pubblica di |Subordinazione dell'avvio delle concerto con il Ministro |procedure concorsuali dell'economia e delle finanze". |all'emanazione di apposito DPCM.

105. A decorrere dall'anno 2005, | le universita' adottano programmi| triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e | tecnico-amministrativo, a tempo | determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal | fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'| e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento ai sensi | Programmi fabbisogno personale della normativa vigente. |docente universita'

106. Per il funzionamento del Dipartimento Nazionale per le politiche antidroga e'

autorizzata l'ulteriore spesa di | 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.

|Finanziamento Dipartimento |politiche antidroga

107. Per le regioni, le autonomie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale le economie derivanti dall'attuazione dei commi da 93 a 105 conseguenti a misure limitative delle assunzioni per gli anni 2006, 2007 e 2008 restano acquisite ai | bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi. | enti dei risparmi.

|Acquisizione ai bilanci degli

108. E' stanziata, per l'anno 2005, la somma di 10 milioni di euro per il finanziamento delle attivita' inerenti alla programmazione e realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato "Autostrade | del mare", di cui al Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2001, attuato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il tramite della societa' Rete autostrade mediterranee Spa | (RAM) del gruppo Sviluppo Italia | Finanziamento "Autostrade del Spa.

|mare"

109. I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da | raccoglitori dilettanti od | occasionali non muniti di partita| IVA sono tenuti ad emettere | autofattura con le modalita' e nei termini di cui all'articolo | 21 del decreto del Presidente | della Repubblica 26 ottobre 1972,| n. 633, e successive modificazioni. In deroga all'articolo 21, comma 2, lettera| a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i soggetti acquirenti di cui al primo periodo omettono l'indicazione nell'autofattura delle generalita' del cedente e sono tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli | importi dell'IVA relativi alle autofatture emesse nei termini di| legge. La cessione di tartufo non| obbliga il cedente raccoglitore | dilettante od occasionale non munito di partita IVA ad alcun

obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantita' del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e |Disciplina IVA raccoglitori quella di commercializzazione. |occasionali tartufi.

_____ 110. Allo scopo di concorrere al | soddisfacimento della domanda di | abitazioni, con particolare riferimento alle aree metropolitane ad alta tensione abitativa, e per agevolare la mobilita' del personale dipendente da amministrazioni dello Stato, e' consentita la modifica in aumento del limite numerico degli alloggi da realizzare nell'ambito di programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica di| cui al comma 150 dell'articolo 4 | della legge 24 dicembre 2003, n. | 350, da concedere in locazione o | in godimento ai medesimi dipendenti, fermo restando il limite volumetrico complessivo | degli interventi oggetto dei |Alloggi edilizia residenziale programmi stessi.

|pubblica.

111. Allo scopo di favorire l'accesso delle giovani coppie | alla prima casa di abitazione, e'| istituito, per l'anno 2005, presso il Ministero dell'economia| e delle finanze, un fondo per il | sostegno finanziario all'acquisto| di unita' immobiliari da adibire | ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata | da cooperative edilizie, aziende | territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed imprese private. La dotazione finanziaria del predetto fondo per l'anno 2005 e' fissata in 10 milioni di | euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di | concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e | per le pari opportunita', sono fissati i criteri per l'accesso al fondo e i limiti di fruizione | dei benefici di cui al presente |Fondo acquisto prima casa giovani

comma.

|coppie.

112. Il contributo statale annuo | a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, e' aumentato a decorrere dal 2005 di euro 350.000.

|Aumento contributo Federazione |ciechi.

113. Il contributo statale annuo | a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra e' aumentato a decorrere | Aumento contributo Associazione dall'anno 2005 di euro 250.000. |vittime civili di guerra.

114. All'articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. | 350, le parole: "legalmente riconosciute" sono sostituite dalle seguenti: "legalmente costituite".

|Agevolazioni fiscali per cori e |bande legalmente costituite.

115. Nell'ambito delle risorse preordinate sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo| 1, comma 7, del decreto-legge 20 | maggio 1993, n. 148, convertito, | con modificazioni, dalla legge 19| luglio 1993, n. 236, con decreto | del Ministro del lavoro e delle | politiche sociali, di concerto | con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i| destinazione dell'importo aggiuntivo di 2 milioni di euro per il 2005, per il finanziamento| degli interventi di cui | Destinazione finanziamento

all'articolo 80, comma 4, della |aggiuntivo Fondo per legge 23 dicembre 1998, n. 448. |l'occupazione. ______

116. Per l'anno 2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma | 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive | modificazioni, possono avvalersi | di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto | dall'articolo 108 del testo unico| di cui al decreto legislativo 18 | agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti | di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua sostenuta per | le stesse finalita' nel triennio | 1999-2001. La spesa per il personale a tempo determinato in | servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell'anno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non | puo' superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno| 2004. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le | medesime limitazioni non trovano | altresi' applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali. Gli enti locali| che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di| stabilita' interno non possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e | specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le | specifiche disposizioni di | Personale a tempo determinato settore.

| PP.AA. per l'anno 2005.

117. I Ministeri per i beni e le | attivita' culturali, della | giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al| 31 dicembre 2005, del personale | in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo | 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministero dell'economia e delle | finanze puo' continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato ai | Proroga contratti di lavoro a sensi dell'articolo 47, comma 10, | tempo determinato per Min. beni della legge 27 dicembre 1997, n. |culturali, giustizia, salute e 449, e successive modificazioni. | Agenzia del territorio.

118. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2005 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonche' i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'INPS, | dall'INPDAP e dall'INAIL gia' prorogati ai sensi dell'articolo | 1 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, i cui oneri |

continuano ad essere posti a | Proroga contratti di lavoro a carico dei bilanci degli enti | tempo determinato magistratura e

119. L'Agenzia per la protezione | dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) puo' continuare ad| avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio | nell'anno 2004 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di | flessibilita' e di collaborazione| nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo| stesso personale nell'anno 2004 | dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare | carico sul bilancio dell'Agenzia. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) e' autorizzato a prorogare, fino al | 31 dicembre 2005, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in | servizio nell'anno 2004. I relativi oneri continuano a fare | Proroga contratti a tempo

carico sul bilancio del Centro. |determinato personale APAT.

120. Al fine di consentire il completamento e l'aggiornamento | dei dati per la rilevazione dei | cittadini italiani residenti all'estero, i rapporti di impiego| a tempo determinato stipulati ai | sensi dell'articolo 2, comma 1, | della legge 27 maggio 2002, n. 104, possono proseguire nell'anno| 2005 fino al completamento dell'ultimo rinnovo semestrale | autorizzato ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003, n. | 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 | determinato rappresentanze maggio 2003, n. 122.

|Proroga contratti a tempo |diplomatiche e uffici consolari.

121. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalita' previste dalla normativa vigente | per l'assunzione di personale a | tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono

2005.

comunque prorogati al 31 dicembre|Proroga contratti di formazione e |lavoro.

122. Per l'anno 2005 per gli enti| di ricerca, l'Istituto superiore di sanita', l'Istituto superiore | per la prevenzione e la sicurezza| del lavoro, gli istituti zooprofilattici sperimentali, l'Agenzia per i servizi sanitari | regionali, l'Agenzia italiana del| farmaco, gli Istituti di ricovero| e cura a carattere scientifico, | l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il CNIPA, | nonche' per le universita' e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di| funzionamento degli enti o del

Fondo di finanziamento degli enti|Salvezza assunzioni a tempo o del Fondo di finanziamento | determinato per l'anno 2005, per

123. I comandi del personale della societa' Poste italiane Spa| e dell'Istituto Poligrafico e | Zecca dello Stato, di cui dall'articolo 3, comma 64, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, | Proroga per il 2005 dei comandi sono prorogati al 31 dicembre | |del personale delle Poste e del 2005.

______ 124. Nulla e' dovuto a titolo di |

indennita' o trattamento economico aggiuntivo comunque denominato nei confronti del personale in servizio presso enti| e societa' derivanti da processi | di privatizzazione di amministrazioni pubbliche esercenti attivita' e servizi in | regime di monopolio e gia' proveniente dalle predette amministrazioni pubbliche che sia| trasferito a domanda con il semplice consenso dell'ente o della societa' e dell'amministrazione di destinazione presso le pubbliche | amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del

2001, n. 165, e successive

ordinario delle universita'. |alcuni Enti, Istituti e Agenzie.

|Poligrafico.

|Trattamento economico aggiuntivo decreto legislativo 30 marzo | del personale in servizio presso 2001, n. 165, e successive | lenti a seguito della |enti a seguito della

125. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, e successive modificazioni, al terzo periodo le parole: "i ricercatori e i compresi quelli dell'ENEA," sono |e tecnologi degli enti di soppresse.

tecnologi degli enti di ricerca, |Area contrattuale dei ricercatori |ricerca.

126. Per la proroga delle attivita' di cui all'articolo 78,| comma 31, della legge 23 dicembre| 2000, n. 388, e' autorizzata, per|

l'anno 2005, la spesa di 375 | Finanziamento per LSU impegnati milioni di euro. | presso istituti scolastici.

127. Per l'anno scolastico 2005-2006, la consistenza numerica della dotazione del personale docente in organico di | diritto non potra' superare quella complessivamente determinata nel medesimo organico|

di diritto per l'anno scolastico |Limite numerico personale docente |nelle scuole.

2004-2005.

128. L'insegnamento della lingua | straniera nella scuola primaria e' impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti | richiesti o da altro docente | facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso dei | requisiti richiesti. Possono | essere attivati posti di lingua | straniera da assegnare a docenti | specialisti solo nei casi in cui | non sia possibile coprire le ore | di insegnamento con i docenti di | classe o di istituto. Al fine di | realizzare quanto previsto dal presente comma, la cui applicazione deve garantire il recupero all'insegnamento sul posto comune di non meno di 7.100| unita' per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007,| sono attivati corsi di formazione, nell'ambito delle annuali iniziative di formazione | in servizio del personale docente, la cui partecipazione e'| obbligatoria per tutti i docenti | privi dei requisiti previsti per | l'insegnamento della lingua straniera. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita'| e della ricerca adotta ogni idonea iniziativa per assicurare | il conseguimento del predetto | Insegnamento della lingua obiettivo.

|straniera nella scuola primaria.

129. La spesa per supplenze brevi| del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, al lordo degli oneri | sociali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non puo' superare l'importo di 766 milioni| di euro per l'anno 2005 e di 565 | milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita'| e della ricerca adotta ogni idonea misura per assicurare il | rispetto dei predetti limiti. |Supplenze brevi.

130. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo| 1, comma 3, della legge 28 marzo | 2003, n. 53, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, l'ulteriore spesa complessiva di | 110 milioni di euro per i seguenti interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell'infanzia, iniziative di formazione iniziale e continua del personale, interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per | livelli essenziali delle assicurare la realizzazione del |prestazioni in materia di diritto-dovere di istruzione e |istruzione e formazione formazione.

|Finanziamento per garantire i |professionale.

131. Per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature | didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte | delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e' autorizzata a decorrere dall'anno|Finanziamento per edilizia 2005 la spesa di 10 milioni di | scolastica e attrezzature euro.

|didattiche.

132. Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della| funzione pubblica, per il triennio 2005-2007 e' fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui | agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo | 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di

giudicato, o comunque divenute | Divieto estensione decisioni esecutive, in materia di pubbliche.

|giurisdizionali aventi forza di personale delle amministrazioni |giudicato in materia di personale | PP.AA.

133. All'articolo 61 del decreto | legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 e' inserito | il seguente: "1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero | dell'economia e delle finanze l'esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero | derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per | il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' intervenire |Obbligo di comunicare le nel processo ai sensi | controversie relative a rapporti dell'articolo 105 del codice di |di lavoro dalla cui soccombenza procedura civile". |derivino rilevanti oneri.

134. Dopo l'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inserito il seguente: "Art. 63-bis. - (Intervento dell'ARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro). | - 1. L'ARAN puo' intervenire nei | giudizi innanzi al giudice | ordinario, in funzione di giudice| del lavoro, aventi ad oggetto le | controversie relative ai rapporti| di lavoro alle dipendenze delle | pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la | corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative al personale di cui all'articolo 3, | derivanti dalle specifiche discipline ordinamentali e retributive, l'intervento in giudizio puo' essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione

pubblica, d'intesa con il |Intervento dell'ARAN nelle Ministero dell'economia e delle |controversie relative ai rapporti

135. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 149, della legge 24 dicembre 2003, n. |Incremento Fondo commissione di

350, e' incrementata di un | garanzia per l'attuazione della milione di euro per ciascuno | legge sullo sciopero nei servizi degli anni 2005 e 2006. | pubblici essenziali.

136. Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni| pubbliche, puo' sempre essere | disposto l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche| se l'esecuzione degli stessi sia | ancora in corso. L'annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi | dall'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non puo' essere adottato| oltre tre anni dall'acquisizione | di efficacia del provvedimento, |Annullamento d'ufficio di anche se la relativa esecuzione | provvedimenti amministrativi sia perdurante. | illegittimi.

137. Al testo unico delle leggi |

concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli | stipendi, salari e pensioni dei | dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti | modificazioni: a) all'articolo 1, primo comma, | dopo le parole: "di comunicazione| o di trasporto" sono inserite le | sequenti: "nonche' le aziende private"; b) la rubrica del titolo III e' | sostituita dalla seguente: "Della| cessione degli stipendi e salari | dei dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati"; | c) l'articolo 34 e' abrogato; d) al primo comma dell'articolo 54 le parole: "a norma del

presente titolo" sono sostituite | Modifiche al testo unico leggi dalle seguenti: "a norma del | sul pignoramento degli stipendi a titolo II e del presente titolo". | dipendenti.

138. L'articolo 47 del testo unico delle norme sulle

prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al | decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e' abrogato.

|Garanzia delle cessioni di quote |di retribuzione.

139. L'adeguamento dei

|Adeguamento trasferimenti dallo |Stato ad INPS ed INAIL

140. Consequentemente a quanto previsto dal comma 139, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per | l'anno 2005 in 15.740,39 milioni | di euro per le gestioni di cui al| comma 139, lettera a), e in 3.889,53 milioni di euro per le |

commerciali e della gestione

artigiani.

gestioni di cui al comma 139, | Importi complessivamente dovuti

lettera b). ______

141. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 139 e 140| sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 139, lettera a), della somma di 1.059,08 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere

trasferimenti dovuti dallo Stato, | ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' stabilito per l'anno 2005: a) in 532,37 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello| spettacolo (ENPALS); b) in 131,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di| cui alla lettera a), della gestione esercenti attivita'

|dallo Stato

relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989,| nonche' al netto delle somme di 2,36 milioni di euro e di 54,78 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione |complessivamente dovuti dallo speciale minatori e dell'ENPALS. |Stato

|Ripartizione degli importi

142. Il termine concernente i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990, riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, differito al 30 giugno 2005 dall'articolo 2, comma 66, della | legge 24 dicembre del 2003, n. | Proroga termine versamento 350, e' prorogato al 30 giugno | contributi previdenziali 2006.

|terremotati Sicilia orientale.

143. Ai fini della copertura dei | maggiori oneri derivanti dall'assunzione, a carico del bilancio dello Stato, del finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9| marzo 1989, n. 88, riferiti agli | esercizi finanziari precedenti l'anno 2004, per un importo pari | a 7.581,83 milioni di euro, sono | utilizzate: a) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai | sensi dell'articolo 35, comma 3, | della legge 23 dicembre 1998, n. | 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle | gestioni previdenziali risultate, | nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi| per le esigenze delle predette | gestioni, evidenziate nella contabilita' del predetto Istituto ai sensi dell'articolo | 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo non superiore a 5.700| milioni di euro; b) le somme che risultano, sulla | base del bilancio consuntivo dell'anno 2003, trasferite alla predetta gestione dell'INPS in eccedenza rispetto agli oneri per| prestazioni e provvidenze varie, | ivi comprese le somme trasferite | in eccedenza per il finanziamento| degli oneri di cui all'articolo | 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e fatto salvo quanto previsto dal decreto-legge 14 aprile 2003, n. | 73, convertito, con

modificazioni, dalla legge 10 giugno 2003, n. 133, per un ammontare complessivo pari a 307,51 milioni di euro; c) le risorse trasferite all'INPS| e accantonate presso la medesima | gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2003 del predetto Istituto, in quanto non utilizzate per i seguenti scopi: 1) finanziamento delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui all'articolo 3, comma 14, della citata legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 804,98 milioni| di euro; 2) finanziamento degli oneri per | pensionamenti anticipati di cui all'articolo 8 del decreto-legge | 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un | ammontare complessivo pari a 457,71 milioni di euro; 3) finanziamento degli oneri per | l'assistenza ai portatori di | handicap grave di cui all'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela | e sostegno della maternita' e | della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, per un ammontare | complessivo pari a 300,66 milioni| di euro; 4) finanziamento degli oneri per | i trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti | Copertura finanziaria per i da disposizioni diverse, per un | maggiori trasferimenti dallo ammontare complessivo pari a | Stato all'INPS e all'INAIL per 10,97 milioni di euro. | annualita' pregresse.

144. Il complesso degli effetti | contabili delle disposizioni di cui al comma 143 sulle gestioni | dell'INPS interessate e' definito| con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. |effetti contabili

|Definizione del complesso degli

145. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della| Gestione per l'erogazione delle | pensioni, assegni e indennita' agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130| del decreto legislativo 31 marzo | 1998, n. 112, valutati in 1.326 milioni di euro per l'esercizio 2004 e 827 milioni di euro a decorrere dal 2005: a) per l'esercizio 2004, concorrono, per un importo complessivo di 780 milioni di euro, le risorse derivanti da: 1) i minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente incremento delle| pensioni in favore di soggetti disagiati, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di| euro; 2) i minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 3, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente prestazioni economiche per la tubercolosi, per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di euro; 3) i minori oneri accertati nell'attuazione del comma 5 dell'articolo 42 del citato testo| unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 e del| comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti rispettivamente assistenza ai portatori di handicap grave e contribuzione figurativa in favore di sordomuti| e invalidi, per un ammontare complessivo pari a 160 milioni di| euro; 4) i minori oneri, rispetto alla | somma di 872,8 milioni di euro prevista dalla legge 31 dicembre | 1991, n. 415, e dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9| marzo 1989, n. 88, accertati nell'attuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di| b) a decorrere dall'anno 2005, sono utilizzate le risorse derivanti da: 1) i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro; 2) i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo 3, comma 14, della legge|

23 dicembre 1998, n. 448, per un | ammontare complessivo pari a 277 | milioni di euro; 3) i minori oneri, rispetto alla | somma di 872,8 milioni di euro prevista dalle citate leggi 31 dicembre 1991, n. 415, e 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9| marzo 1989, n. 88, accertati nell'attuazione delle norme in materia di pensionamenti |Finanziamento maggiori oneri per anticipati, per un ammontare |pensioni ed indennita' ad complessivo pari a 305 milioni di|invalidi civili, ciechi e euro.

|sordomuti.

146. Per le imprese industriali che svolgono attivita' produttiva| di fornitura o subfornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, i periodi di integrazione salariale ordinaria | fruiti negli anni 2003 e 2004 non| vengono computati ai fini della determinazione del limite massimo| di utilizzo dell'integrazione | Integrazione salariale ordinaria salariale ordinaria di cui

|per le imprese di fornitura di all'articolo 6 della legge 20 | componenti a favore di imprese maggio 1975, n. 164 entro il | loperanti nel settore | limite di 1.100 unita' annue. | lautomobilistico.

147. La disciplina dell'importo | massimo di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni, estesa ai | trattamenti ordinari di disoccupazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, | con modificazioni, dalla legge 19| luglio 1994, n. 451, trova applicazione anche per i |Estensione dell'importo massimo trattamenti speciali di |dell'integrazione salariale ai disoccupazione aventi decorrenza | trattamenti speciali di dal 1° gennaio 2006. | disoccupazione.

|Estensione dell'importo massimo ______

148. A decorrere dal 1º gennaio 2005, nell'ambito del processo di| armonizzazione al regime generale| e' abrogato l'allegato B al regio| decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e| i trattamenti economici previdenziali di malattia, riferiti ai lavoratori addetti ai| pubblici servizi di trasporto | rientranti nell'ambito di applicazione del citato regio decreto, sono dovuti secondo le | norme, le modalita' e i limiti

previsti per i lavoratori del settore industria. I trattamenti | economici previdenziali di malattia aggiuntivi rispetto a quelli spettanti ai lavoratori del settore industria, o comunque| diversi dagli stessi, previsti ed| applicati alla predetta data ai | sensi del citato allegato B e degli accordi collettivi nazionali che stabilivano a carico delle disciolte Casse di soccorso particolari prestazioni, | trasferite dal 1° gennaio 1980 all'INPS ai sensi della legge 23 | dicembre 1978, n. 833, sono da considerare, fino ad eventuale diversa disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali del datore di lavoro.

|Trattamenti economici |previdenziali di malattia.

149. I commi primo e secondo dell'articolo 2 del decreto-legge| 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. | 33, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: "A decorrere dal 1° giugno 2005, | nei casi di infermita' comportante incapacita' lavorativa, il medico curante trasmette all'INPS il certificato| di diagnosi sull'inizio e sulla | durata presunta della malattia per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche e | le modalita' procedurali determinate dall'INPS medesimo. | Il lavoratore e' tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, | a recapitare o a trasmettere, a | mezzo raccomandata con avviso di | ricevimento, l'attestazione della| malattia, rilasciata dal medico | curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo| richieda all'INPS la trasmissione in via telematica della suddetta | attestazione, secondo modalita' stabilite dallo stesso Istituto. | Con apposito decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la | Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni| e le province autonome di Trento | e di Bolzano, sono individuate le| modalita' tecniche, operative e | di regolamentazione, al fine di consentire l'avvio della nuova procedura di trasmissione telematica on line della certificazione di malattia all'INPS e di inoltro dell'attestazione di malattia dall'INPS al datore di lavoro, previsti dal primo e dal secondo |parte del medico curante dei comma del presente articolo". |certificati di malattia. _____

|Invio telematico all'INPS da

150. L'articolo 1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. | vecchiaia per 11 personato | artistico degli enti lirici.

151. All'articolo 118 della legge| 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono apportate le sequenti modificazioni: a) al comma 1, ultimo periodo, sono soppresse le parole: "progressivamente e"; b) al comma 1, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: | "Nel finanziare i piani formativi| di cui al presente comma, i fondi| si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a | ciascuno di essi, ai sensi del comma 3"; c) il comma 3 e' sostituito dal sequente: "3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il| versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo | 25 della legge n. 845 del 1978, e| successive modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato| dal datore di lavoro. L'adesione | ai fondi e' fissata entro il 31 | ottobre di ogni anno, con effetti| dal 1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1º gennaio di| ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero | del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, relativo ai datori| di lavoro aderenti ai fondi stessi nonche' di quello relativo|

agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto | contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e| per l'accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare | le modalita' di adesione ai fondi| interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli | stessi mediante acconti bimestrali nonche' a fornire, tempestivamente e con regolarita', ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuita' nel perseguimento delle finalita' istituzionali del| Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al | FSE, di cui all'articolo 9, comma| 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo| quanto previsto dal secondo | Formazione professionale e periodo del comma 2 dell'articolo|attivita' svolte in fondi

66 della legge 17 maggio 1999, n.|comunitari e di Fondo sociale |europeo.

152. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali" finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di| adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I| del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Con decreto | di natura non regolamentare adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono determinati l'entita' e i criteri del rimborso, nonche' le modalita' di| presentazione delle istanze. In | ogni caso, i rimborsi non potranno superare l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per|

144.".

l'anno 2005. A favore del Fondo | di cui al presente comma e' | autorizzata la spesa di 10 | Fondo per il sostegno delle milioni di euro per l'anno 2005. |adozioni internazionali.

153. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre| 1997, n. 449, e' destinata una quota di 500.000 euro per l'anno | 2005 per l'istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili| finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e| sociale nella societa' e nelle istituzioni, mediante il sostegno| della loro capacita' progettuale | e creativa e favorendo il formarsi di nuove realta' associative nonche' consolidando | e rafforzando quelle gia' | Fondo speciale per le politiche esistenti.

|giovanili sul piano culturale.

154. Il 70 per cento della quota | del Fondo di cui al comma 153 e' destinato al finanziamento dei | programmi e dei progetti del Forum nazionale dei giovani, con | sede in Roma. Il restante 30 per | cento e' ripartito tra i Forum dei giovani regionali e locali proporzionalmente alla presenza territorio.

di associazioni e di giovani sul |Finalizzazione quota Fondo per il |Forum nazionale dei giovani.

155. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa | di 310 milioni di euro a carico | del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del | decreto-legge 20 maggio 1993, n. | 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro | del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, | puo' disporre entro il 31 dicembre 2005, anche in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei trattamenti di cassa integrazione| guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi | e ad aree territoriali ovvero

miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge | 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, possono| essere prorogati con decreto del | Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di| gestione delle eccedenze gia' definiti in specifici accordi in | sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2004. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo e' ridotta del 10 per

cento nel caso di prima proroga e|Trattamenti CIGS per programmi del 30 per cento per le proroghe |finalizzati alla gestione delle |crisi occupazionali.

successive.

156. All'articolo 118, comma 16, | della legge 23 dicembre 2000, n. | 388, e successive modificazioni, | le parole: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003| e 2004" sono sostituite dalle |Finanziamento 2005 per le seguenti: "e di 100 milioni di |attivita' di formazione euro per ciascuno degli anni |nell'esercizio 2003, 2004 e 2005". |dell'apprendistato.

157. All'articolo 43 del decreto-legge 30 settembre 2003, | n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le sequenti modificazioni: a) al comma 1, le parole da: "in |

- un'apposita gestione" fino alla | fine del comma sono sostituite dalle sequenti: "alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335";
- b) al comma 2, le parole da: |Obbligo di iscrizione in apposita "alla gestione separata" fino a: |gestione separata previdenziale

"n. 335" sono soppresse; | presso l'INPS per gli associati c) il comma 9 e' abrogato. | in partecipazione.

158. All'articolo 58 della legge | 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti

```
modificazioni:
a) al comma 2:
1) la parola: "tredici" e'
sostituita dalla parola:
"dodici";
2) le parole: "sei eletti dagli
iscritti al Fondo" sono
sostituite dalle seguenti:
"cinque designati dalle
associazioni sindacali
rappresentative degli iscritti al|
Fondo medesimo";
b) il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
"3. Il comitato amministratore e'
presieduto dal presidente
dell'INPS o da un suo delegato
scelto tra i componenti del | Comitato amministratore del Fondo
consiglio di amministrazione | per la gestione separata dell'Istituto medesimo". | previdenziale.
______
159. Limitatamente ai soli enti
gestori di forme di previdenza
obbligatoria i collegi sindacali |
continuano ad esercitare il
controllo contabile e per essi
non trova applicazione l'articolo|Collegi sindacali di enti gestori
2409-bis, terzo comma, del codice|di forme di previdenza
civile.
                           |obbligatoria.
160. E' costituita la Fondazione |
per la diffusione della
responsabilita' sociale delle
imprese. Alla Fondazione
partecipano, quali soci
fondatori, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, |
oltre ad altri soggetti pubblici |
e privati che ne condividano le |
finalita'. La Fondazione e'
soggetta alle disposizioni del |
codice civile, delle leggi
speciali e dello statuto, che
verra' redatto dai fondatori. Per|
lo svolgimento delle sue
attivita' istituzionali e'
assegnato alla Fondazione un | Fondazione per la diffusione
contributo di un milione di euro |della responsabilita' sociale
per l'anno 2005.
                         |delle imprese.
______
161. L'ente nazionale di
previdenza e assistenza per i
lavoratori dello spettacolo
(ENPALS) puo' continuare ad
avvalersi, fino al 31 dicembre
2005, del personale in servizio
nell'anno 2004 con contratto di
lavoro a tempo determinato nel
limite massimo di spesa
complessivamente stanziata per lo|
stesso personale nell'anno 2004. |
I relativi oneri continuano ad | Proroga al 2005 dei contratti di essere posti a carico del | lavoro a tempo determinato
```

162. All'articolo 3, comma 136, della legge 24 dicembre 2003, n. | 350, al primo periodo, le parole: | "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005" e, al secondo periodo, le parole: "31 dicembre | 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004". A tal fine e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

luglio 1993, n. 236. | Proroga contratti di solidarieta'

163. Per la prosecuzione degli | interventi di cui all'articolo 3, | comma 9, e all'articolo 8, comma | 4-bis, del decreto-legge 20 | maggio 1993, n. 148, convertito, | con modificazioni, dalla legge 19 | luglio 1993, n. 236, e' autorizzato un contributo di euro | 160.102.000 per l'anno 2005. A | tal fine, con decreto del | Presidente del Consiglio dei | ministri, e' nominato un | Commissario straordinario del |

Governo con funzioni di vigilanza|Contributo 2005 per manutenzione sulle modalita' di attuazione del|idraulica e forestale regione presente comma. |Calabria.

164. Per garantire il rispetto | degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di | finanza pubblica per il triennio | 2005-2007 il livello complessivo | della spesa del Servizio | sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, | e' determinato in 88.195 milioni | di euro per l'anno 2005, 89.960 milioni di euro per l'anno 2006 e 91.759 milioni di euro per l'anno| 2007. I predetti importi ricomprendono anche quello di 50 | milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di | ulteriore finanziamento a carico | dello Stato per l'ospedale "Bambino Gesu'". Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, | n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre | al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per | gli anni 2001, 2002 e 2003. A tal| fine e' autorizzata, a titolo di | regolazione debitoria, la spesa | di 2.000 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 50 milioni di| euro finalizzati al ripiano dei | disavanzi della regione Lazio per| l'anno 2003, derivanti dal finanziamento dell'ospedale "Bambino Gesu'". Le predette disponibilita' finanziarie sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la

Conferenza Stato-Regioni.

|Livello complessivo di spesa del

165. Resta fermo l'obbligo in | capo all'Agenzia italiana del | farmaco di garantire per la quota| a proprio carico, ai sensi | dell'articolo 48 del | decreto-legge 30 settembre 2003, | n. 269, convertito, con |

a proprio carico, ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, | n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il livello| della spesa farmaceutica stabilito dalla legislazione vigente. Nell'ambito delle annuali direttive del Ministro della salute all'Agenzia e' incluso il conseguimento dell'obiettivo del rispetto del predetto livello della spesa farmaceutica. Al fine di conseguire il contenimento della | spesa farmaceutica, l'Agenzia | italiana del farmaco stabilisce | le modalita' per il confezionamento ottimale dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, almeno per le patologie piu' rilevanti, relativamente a dosaggi e numero | di unita' posologiche, individua | i farmaci per i quali i medici possono prescrivere "confezioni d'avvio" per terapie usate per la prima volta verso i cittadini, al| fine di evitare prescrizioni quantitativamente improprie e piu' costose, e di verificarne la| tollerabilita' e l'efficacia, e | predispone l'elenco dei farmaci per i quali sono autorizzate la prescrizione e la vendita per

|Livello della spesa farmaceutica.

166. All'articolo 8 della legge | 24 dicembre 1993, n. 537, sono |

unita' posologiche.

apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 10: 1) alla lettera c), dopo le parole: "indicate alle lettere a) | e b) " sono aggiunte le seguenti: | "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicita' al pubblico"; 2) dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: "c-bis) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicita' al pubblico (OTC)"; b) al comma 14, ultimo periodo, |Classificazione farmaci non le parole: "lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere c) e c-bis)".

|soggetti a ricetta medica con |accesso alla pubblicita' al |pubblico (OTC).

167. All'articolo 70, comma 2, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: "l'indicazione della ''nota''" la parola: ", controfirmata," e' soppressa. |a carico del SSN.

|Specialita' medicinali erogabili

168. L'Agenzia italiana del farmaco adotta nel limite di spesa annuo di 1 milione di euro | per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nell'ambito del programma annuale di attivita' previsto dall'articolo 48, comma | 5, lettera h), del decreto-legge | 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. | 326, un piano di comunicazione volto a diffondere l'uso dei farmaci generici, ad assicurare | una adeguata informazione del | pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche, le | informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci generici disponibili.

|Diffusione dell'uso dei farmaci |generici.

169. Al fine di garantire che l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario da parte delle regioni sia conseguito nel rispetto della garanzia della tutela della salute, ferma restando la disciplina dettata dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni gia' definite dal decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, anche al fine di garantire che le modalita' di erogazione delle stesse siano uniformi sul territorio nazionale, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale, con| regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della | legge 23 agosto 1988, n. 400, di | concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro della salute, che si| avvale della commissione di cui all'articolo 4-bis, comma 10, del| decreto-legge 15 aprile 2002, n. | 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono fissati| gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza, | sentita la Conferenza permanente | per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di| Trento e di Bolzano. Con la | medesima procedura sono individuati le tipologie di assistenza e i servizi, relativi | alle aree di offerta individuate | dal vigente Piano sanitario nazionale. In fase di prima applicazione gli standard sono |Fissazione di standard di cui ai

fissati entro il 30 giugno 2005. |livelli essenziali di assistenza.

170. Alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e| delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione della congruita' delle risorse a disposizione del | Servizio sanitario nazionale, provvede, con proprio decreto, il| Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente | per i rapporti tra lo Stato, le | regioni e le province autonome di| Trento e di Bolzano. Gli importi | tariffari, fissati dalle singole | regioni, superiori alle tariffe | massime restano a carico dei bilanci regionali. Entro il 30 marzo 2005, con decreto del

Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente | per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di| Trento e di Bolzano, si procede alla ricognizione e all'eventuale| aggiornamento delle tariffe massime, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale. Con| la medesima modalita' e i medesimi criteri si procede all'aggiornamento biennale delle | tariffe massime entro il 31 dicembre di ogni secondo anno a | massime per la remunerazione

|Determinazione delle tariffe decorrere dall'anno 2005. |delle prestazioni assistenziali.

171. Ferma restando la facolta' | delle singole regioni di procedere, per il governo dei volumi di attivita' e dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali, degli| importi tariffari praticati per | la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati, e' vietata, nella remunerazione del | singolo erogatore, l'applicazione| alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle| modalita' con cui viene regolata | la compensazione della mobilita' | sia intraregionale che interregionale. Sono nulli i | Divieto di tariffe in funzione contratti e gli accordi stipulati|della residenza del paziente per con i soggetti erogatori in | la remunerazione dei soggetti violazione di detto principio. |erogatori.

172. Il potere di accesso del Ministro della salute presso le | aziende unita' sanitarie locali e| le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. | 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all'articolo 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37, e'| esteso a tutti gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati| in fondazioni, ai policlinici universitari e alle aziende ospedaliere universitarie ed e' integrato con la potesta' di verifica dell'effettiva erogazione, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, dei|

livelli essenziali di assistenza | di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e all'articolo 54 | della legge 27 dicembre 2002, n. |Potere di accesso del Ministro 289, compresa la verifica dei | della salute presso Istituti di relativi tempi di attesa | Iricovero. relativi tempi di attesa.

|ricovero.

_____ 173. L'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato | derivante da quanto disposto al comma 164, rispetto al livello di| cui all'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2001, per l'anno | 2004, rivalutato del 2 per cento | su base annua a decorrere dal 2005, e' subordinato alla stipula| di una specifica intesa tra Stato| e regioni ai sensi dell'articolo | 8, comma 6, della legge 5 giugno | 2003, n. 131, che contempli ai | fini del contenimento della dinamica dei costi: a) gli adempimenti gia' previsti | dalla vigente legislazione; b) i casi nei quali debbano essere previste modalita' di affiancamento dei rappresentanti | dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze ai | fini di una migliore definizione | delle misure da adottare; c) ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della | spesa sanitaria nell'ambito del | Nuovo sistema informativo sanitario; d) il rispetto degli obblighi di | programmazione a livello regionale, al fine di garantire l'effettivita' del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, con particolare riguardo al riequilibrio dell'offerta di posti letto per acuti e per lungodegenza e riabilitazione, alla promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonche' alla realizzazione degli | interventi previsti dal Piano nazionale della prevenzione e dal|

Piano nazionale dell'aggiornamento del personale | sanitario, coerentemente con il | Piano sanitario nazionale; e) il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con| esclusione di quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore, secondo modalita' che garantiscano che, complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati previsionali indicati nel bilancio dell'anno precedente, al| netto di eventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi; f) in ogni caso, l'obbligo in capo alle regioni di garantire in| sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi | sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede| di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorieta' dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della | gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonche'|Finanziamento integrativo a l'ipotesi di decadenza del | carico dello Stato per la spesa direttore generale.

|del SSN.

dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla | base del monitoraggio trimestrale| una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio| del quarto trimestre si evidenzi | un disavanzo di gestione a fronte| del quale non sono stati adottati| i predetti provvedimenti, ovvero | essi non siano sufficienti, con | la procedura di cui all'articolo |

8, comma 1, della legge 5 giugno |

174. Al fine del rispetto

2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la| regione a provvedervi entro il 30| aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la| regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualita' di commissario ad acta, | approva il bilancio di esercizio | consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive entro le misure stabilite dalla normativa | vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in | funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o|Provvedimenti adottati dalla stimati nel settore sanitario | regione in caso di squilibrio relativi all'esercizio 2004 e

|economico-finanziario della spesa |sanitaria.

sequenti.

175. Per le finalita' di cui al comma 174 e per la copertura dei | disavanzi di gestione accertati o| stimati nel settore sanitario, la| regione, in deroga alla sospensione di cui al comma 61, primo periodo, puo' deliberare l'inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti degli aumenti dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito| e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, gia' disposti, oggetto della predetta sospensione. Ai sensi del primo periodo del presente comma e del | comma 22 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti puo' concernere anche quelle maggiorazioni dell'aliquota IRAP che siano state deliberate dalle | regioni, antecedentemente al 31 dicembre 2003, in difformita' rispetto a quanto previsto dalla | normativa statale. Per le medesime finalita', le regioni possono altresi', nei limiti della normativa statale di

riferimento ed in conformita' ad | essa, disporre nuovi aumenti dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito o nuove | ovvero modificare gli aumenti e |degli effetti degli aumenti le maggiorazioni di cui al primo |dell'addizionale regionale IRE e

maggiorazioni dell'aliquota IRAP | Inizio o ripresa della decorrenza periodo del presente comma. | maggiorazioni dell'aliquota IRAP

176. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui | al comma 173 e' precluso l'accesso al maggiore finanziamento previsto per gli anni 2005, 2006 e 2007, con conseguente immediato recupero delle somme eventualmente erogate.

|Casi di preclusione al maggiore |finanziamento.

177. Le regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della | legge 30 dicembre 1991, n. 412, e| successive modificazioni, definiscono le fattispecie per l'eventuale trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati a carico del protocollo aggiuntivo ai sensi dei decreti del Presidente della | Repubblica 28 luglio 2000, n. 271, e 21 settembre 2001, n. 446,| in modo da assicurare una riduzione della relativa spesa pari ad almeno il 20 per cento. | La predetta trasformazione e' possibile entro il limite del numero di ore di incarico attivate a titolo convenzionale |Trasformazione a tempo presso ciascuna azienda sanitaria|indeterminato del rapporto di locale alla data del 31 ottobre | lavoro dei professionisti 2004.

|convenzionati.

178. Il rapporto tra il Servizio | sanitario nazionale, i medici di | medicina generale, i pediatri di | libera scelta, i medici specialisti ambulatoriali interni| e le altre professioni sanitarie | non dipendenti dal medesimo e' disciplinato da apposite convenzioni conformi agli accordi| collettivi nazionali stipulati ai| sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. | 412, e successive modificazioni, | con le organizzazioni sindacali | di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La rappresentativita' | delle organizzazioni sindacali e'| basata sulla consistenza

associativa. Detti accordi hanno | durata quadriennale per la parte | normativa e durata biennale per | la parte economica. In sede di prima applicazione la durata, per| le parti normativa ed economica, | e' definita fino al 31 dicembre | Convenzioni per il rapporto tra 2005.

|SSN e medici.

179. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui al| comma 173, ciascuna regione provvede a disciplinare appositi | meccanismi di raccordo tra le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i medici | di medicina generale e i pediatri| di libera scelta, attribuendo a questi ultimi il compito di segnalare tempestivamente alle strutture competenti a livello regionale le situazioni di inefficienza gestionale e organizzativa che costituiscono violazione degli obiettivi di contenimento della dinamica dei |ospedaliere di comunicare alle 187.

|Obbligo per le aziende costi di cui ai commi da 164 a | strutture regionali situazioni di |inefficienza.

180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176, anche avvalendosi del | supporto tecnico dell'Agenzia per| i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle| cause ed elabora un programma | operativo di riorganizzazione, di| riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il persequimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza | e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173. Lal sottoscrizione dell'accordo e' condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma.

|Ricognizione da parte della |regione delle cause di |inefficienza.

181. Con riferimento agli importi| indicati al comma 164, relativamente alla somma di 1.000| milioni di euro per l'anno 2005, | 1.200 milioni di euro per l'anno | 2006 e 1.400 milioni di euro per | l'anno 2007, il relativo riconoscimento alle regioni resta| condizionato, oltre che agli | adempimenti di cui al comma 173, | anche al rispetto da parte delle | regioni medesime dell'obiettivo per la quota a loro carico sulla | spesa farmaceutica previsto dall'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, | n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

|Requisiti per il riconoscimento |alle regioni del finanziamento |integrativo.

182. Limitatamente all'anno 2004: a) l'obbligo in capo alle regioni, per la quota del 40 per | cento a loro carico, di cui all'articolo 48, comma 5, lettera| f), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. | 326, in caso di superamento dei tetti di spesa di cui al comma 1 | del predetto articolo 48, s'intende comunque adempiuto, anche qualora la regione non abbia provveduto al previsto ripiano, purche' l'equilibrio complessivo del relativo sistema | sanitario regionale venga rispettato, previa verifica dell'avvenuta erogazione dei livelli essenziali di assistenza | effettuata dal Ministero della salute, ai sensi del comma 172; b) con specifica intesa tra Stato| e regioni, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia italiana del| farmaco, su proposta del Ministro della salute, sono definite le eventuali compensazioni sugli effetti, per ogni singola regione, derivanti dai provvedimenti a carico delle aziende produttrici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202, nel rispetto degli equilibri| di finanza pubblica programmati, | anche ai fini dell'accesso all'integrazione dei finanziamenti a carico dello

Stato come stabilito dal citato |Obbligo in capo alle regioni in Accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001.

|caso di superamento del tetto di |spesa.

183. A partire dal 2005, sulla | base delle rilevazioni condotte | dall'Agenzia italiana del farmaco, le regioni che non adottano misure di contenimento | della spesa farmaceutica adeguate| al rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono tenute nell'esercizio successivo | a quello di rilevazione ad adottare misure di contenimento | Contenimento della spesa

sfondamento.

pari al 50 per cento del proprio |farmaceutica in capo alle |regioni.

184. Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione dell'incremento del finanziamento| a carico dello Stato: a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2005, 2006 e 2007, e' autorizzato a concedere alle | regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate al comma 164,| al netto di quelle indicate al comma 181, da accreditare sulle | contabilita' speciali di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere | presso le tesorerie provinciali | dello Stato, nella misura pari al| 95 per cento delle somme dovute | alle regioni a statuto ordinario | a titolo di finanziamento della | quota indistinta del fabbisogno | sanitario, quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie regionali; | b) per gli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero dell'economia | e delle finanze e' autorizzato a | concedere alle regioni Sicilia e | Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle| somme dovute a tali regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta quale risulta dalla deliberazione del CIPE per | i corrispondenti anni, al netto | delle entrate proprie e delle

partecipazioni delle medesime regioni; c) all'erogazione dell'ulteriore | 5 per cento o al ripristino del | livello di finanziamento previsto| dal citato accordo Stato-regioni | dell'8 agosto 2001 per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento | su base annua a decorrere dal 2005, nei confronti delle singole| regioni si provvede a seguito | della verifica degli adempimenti | di cui ai commi 173 e 181; d) nelle more della deliberazione| del CIPE e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al | comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonche' della stipula dell'intesa di cui al comma 173, le anticipazioni sono | commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2004 in base alla deliberazione del CIPE, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005; | e) sono autorizzati, in sede di | conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari | anche a carico delle somme a | Concessione anticipata qualsiasi titolo spettanti alle |dell'erogazione dell'incremento successivi.

regioni per gli esercizi |del finanziamento a carico dello |Stato.

185. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, | n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:| "1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la consegna| della tessera sanitaria a tutti i| soggetti destinatari, indicati al| comma 1, entro il 31 dicembre | Termine per la consegna della 2005".

|tessera sanitaria.

186. Nell'ambito delle attivita' | dirette alla definizione e implementazione del Nuovo Sistema| Informativo Sanitario (NSIS), il | Ministero della salute, anche ai | fini del controllo e monitoraggio| della spesa per la realizzazione | degli obiettivi di finanza pubblica, garantisce in ogni caso| la coerente prosecuzione delle | azioni in corso con riduzione della spesa per il rinnovo dei

```
contratti per la fornitura di
beni e servizi afferenti al
funzionamento del NSIS nella
misura di cinque punti
percentuali, salva la facolta' di|
ampliare i servizi richiesti nel |Nuovo sistema informativo
limite dell'ordinario | sanitario (NSIS): riduzione spesa stanziamento di bilancio. | per contratti.
187. In considerazione del
rilievo nazionale ed
internazionale nella
sperimentazione sanitaria di
elevata specializzazione e nella |
cura delle piu' rilevanti
patologie, per l'anno 2005 e'
autorizzata la spesa di 15
milioni di euro in favore della
fondazione "Centro San Raffaele | Contributo per il "Centro San
                              |Raffaele del Monte Tabor".
del Monte Tabor".
-----
188. Le regioni che alla data del|
1° gennaio 2005 abbiano ancora in|
corso di completamento il proprio|
programma di investimenti in
attuazione dell'articolo 20 della|
legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni,
destinano una quota delle risorse|Destinazione quota risorse delle
residue al potenziamento ed | Regioni al potenziamento
                            |tecnologico.
ammodernamento tecnologico.
189. Le sanzioni amministrative |
per infrazioni al divieto di
fumare, previste dall'articolo
51, comma 7, della legge 16
gennaio 2003, n. 3, sono
aumentate del 10 per cento.
-----
                                     _____
190. I proventi delle sanzioni
amministrative per infrazioni al |
divieto di fumare inflitte, a
norma dell'articolo 51, comma 7, |
della legge 16 gennaio 2003, n.
3, da organi statali affluiscono |
al bilancio dello Stato, per
essere successivamente
riassegnati, limitatamente ai
maggiori proventi conseguiti per |
effetto degli aumenti di cui al
comma 189, ad appositi capitoli
di spesa dello stato di
previsione del Ministero della
salute per il potenziamento degli|
organi ispettivi e di controllo, |
nonche' per la realizzazione di
campagne di informazione e di
educazione alla salute
finalizzate alla prevenzione del |
tabagismo e delle patologie ad | Aumento sanzioni per infrazioni
                               |al divieto di fumo.
esso correlate.
```

191. Resta ferma l'autonoma,

integrale disponibilita' da parte| delle singole regioni, ai sensi degli articoli 17, terzo comma, e| 29, terzo comma, della legge 24 | novembre 1981, n. 689, dei proventi relativi alle infrazioni| di cui al comma 189, accertate dagli organi di polizia locale, |Attribuzione delle somme riscosse come tali ad esse direttamente | per infrazioni al divieto di attribuiti. | fumo.

192. Al fine di migliorare l'efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il| contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula| contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di| servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalita' che | Accordi quadro del CNIPA per riducano gli oneri derivanti |eliminare duplicazioni di dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione. | PP.AA.

|carattere informatico nella

193. Le pubbliche amministrazioni| di cui all'articolo 1 del decreto| legislativo 12 febbraio 1993, n. | 39, sono tenute ad avvalersi, uniformando le procedure e le prassi amministrative in corso, | degli applicativi e dei servizi di cui al comma 192, salvo i casi| in cui possano dimostrare, in | sede di richiesta di parere di congruita' tecnico-economica di | cui all'articolo 8 dello stesso | decreto legislativo, che la soluzione che intendono adottare, Obbligo per le PP.AA. di a parita' di funzioni, risulti |uniformita' nelle procedure e economicamente piu' vantaggiosa. | nelle prassi amministrative.

______ 194. Ai fini di cui al comma 192,

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati interventi di razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo, telematiche e di comunicazione delle amministrazioni di cui al | comma 193.

195. Le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui al comma| 193 possono avvalersi dei servizi| di cui al medesimo comma 193, secondo modalita' da definire in | sede di Conferenza unificata di |Interventi di razionalizzazione cui all'articolo 8 del decreto | delle infrastrutture di calcolo, legislativo 28 agosto 1997, n. |telematiche e di comunicazione 281. |delle PP. AA.

196. Ai fini della copertura delle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al| comma 193, possono essere assegnati al CNIPA finanziamenti | a carico del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 | Assegnazione al CNIPA di gennaio 2003, n. 3. | finanziamenti.

197. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente | legge, i cedolini per il pagamento delle competenze stipendiali del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. | 39, purche' sia gia' in possesso | di caselle di posta elettronica | fornite dall'amministrazione, sono trasmessi, tenuto conto del | diritto alla riservatezza, | esclusivamente per via telematica| all'indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun | dipendente. Con decreto di natura| non regolamentare del Ministro | dell'economia e delle finanze, di| concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, |Invio telematico dei cedolini sono emanate le relative norme | dello stipendio ai dipendenti attuative.

|delle amministrazioni statali. ______

198. Entro sei mesi dalla data di| entrata in vigore della presente | legge, gli uffici cassa delle amministrazioni, anche periferiche, dello Stato sono organizzati sulla base di procedure amministrative informatizzate. Tutti i contatti | con il personale dipendente e con| gli uffici, anche di altra amministrazione, avvengono utilizzando modalita' di trasmissione telematica dei dati. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di| concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.

|Informatizzazione Uffici cassa

199. Per l'anno finanziario 2005 | e successivi, il Ministro dell'economia e delle finanze, su| proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del | territorio, e' autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di| base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio delle| somme da versare in entrata per | revoche ed economie dei finanziamenti di cui alla legge 8| ottobre 1997, n. 344, adottate con provvedimento del Ministero | Riassegnazione alle unita' competente, e con lo stesso destinate alla realizzazione di |Ministero dell'ambiente e della stesso progetto strategico inseriti negli accordi di le regioni territorialmente |dell'occupazione in campo interessate.

|previsionali di base del interventi finalizzati allo | tutela del territorio delle somme |per revoche ed economie dei |finanziamenti volti alla programma quadro da stipulare con|qualificazione degli interventi e |ambientale

200. Al fine di garantire la prosecuzione delle iniziative di | sostegno allo sviluppo economico | gia' adottate e per il completamento delle dotazioni infrastrutturali gia' programmate, e' autorizzata la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 52, comma | 59, della legge 28 dicembre 2001,| n. 448, e dall'articolo 3, comma | 2-ter, secondo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, | n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, nei limiti| delle risorse finanziarie per tali finalita' rispettivamente appostate e disponibili, che a tale fine vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli anni successivi, fino al | Prosecuzione Interventi di completamento delle iniziative | risanamento ambientale delle aree contemplate nelle citate disposizioni di legge.

|portuali del Basso Adriatico, e |per il trasporto marittimo

201. La richiesta di cambio di destinazione urbanistica delle aree o dei manufatti industriali | interessati da processi di delocalizzazione dell'intero processo produttivo, soprattutto | quando essi comportino perdita di| posti di lavoro, determina la | Cessazione benefici in caso di

cessazione del diritto acquisito | richiesta di cambio di

dall'impresa ad eventuali benefici concessi dallo Stato per|aree o dei manufatti industriali il sostegno e il miglioramento | interessati da processi di del processo produttivo medesimo. | delocalizzazione

|destinazione urbanistica delle

202. Al fine di consentire l'avvio di un regime assicurativo| volontario per la copertura dei | rischi derivanti da calamita' naturali sui fabbricati a qualunque uso destinati, attraverso la sottoscrizione di una quota parte del capitale sociale di una costituenda Compagnia di riassicurazioni finalizzata ad aumentare le capacita' riassicurative del mercato, e di sostenere il Consorzio o l'unione di assicurazioni destinato a coprire| i danni derivanti da calamita' naturali, e' istituito un apposito Fondo di garanzia la cui| gestione e' affidata alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP Spa). Per le predette finalita' e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2005. | Con apposito regolamento emanato | entro centoventi giorni dalla | data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della | legge 23 agosto 1988, n. 400, su | proposta del Presidente del | Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente | per i rapporti tra lo Stato, le | regioni e le province autonome di| Trento e di Bolzano e l'Istituto | per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che si esprimono entro trenta giorni, e | acquisito successivamente il parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema, e' costituita la| Compagnia di riassicurazioni di cui al primo periodo e sono definite le forme, le condizioni | e le modalita' di attuazione del | predetto Fondo, nonche' le misure| volte ad incentivare lo sviluppo | delle coperture assicurative in | questione, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica, e prevedendo l'esclusione dell'intervento del | Fondo per i danni prodotti dalle | calamita' naturali a fabbricati abusivi, ivi compresi i domanda di definizione dell'illecito edilizio, non sono |il Consorzio o l'unione di l'oblazione e gli oneri accessori.

fabbricati abusivi per i quali, | Istituzione Fondo di garanzia al pur essendo stata presentata la |fine di costituire una Compagnia |di riassicurazioni e di sostenere stati corrisposti interamente |assicurazioni destinato a coprire |i danni derivanti da calamita' |naturali

______ 203. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato | ad erogare ai soggetti competenti| contributi per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di | ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali per| i quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo | 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le modalita' di utilizzo | dei contributi sono stabilite con| decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dell'economia e | delle finanze. Alla ripartizione | dei contributi si provvede con | ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate | ai sensi dell'articolo 5, comma | 2, della citata legge n. 225 del | 1992, destinando almeno il 5 per | cento delle risorse complessive, | per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 alla realizzazione del piano di ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia, | ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del| Consiglio dei ministri 10 aprile | 2003, n. 3279, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003, nonche' una quota del 5 per cento per il completamento della ricostruzione| degli edifici situati nei comuni | delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto del settembre 1997, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 1997, una quota del 5 per cento per gli| interventi di ricostruzione nei | comuni della provincia di Brescia| colpiti dagli eventi sismici del | 24 novembre 2004, per i quali e' | stato dichiarato lo stato di

emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 2004, una quota del 2 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi del dicembre 2004 ed una quota pari a 4 milioni di euro annui per fronteggiare le esigenze derivanti dalla situazione emergenziale conseguente alle intense precipitazioni verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2004 nel territorio della regione autonoma| Friuli-Venezia Giulia, nonche' una quota pari a 5 milioni di euro annui per consentire la prosecuzione degli interventi di | cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ripartendo|degli interventi e dell'opera di misura rispettivamente del 25 per|i quali e' intervenuta la cento e del 75 per cento. Per le |dichiarazione dello stato di finalita' di cui al presente | emergenza comune di San Giuliano comma e' autorizzata la spesa | di Puglia regioni Marche ed annua di 58,5 milioni di euro per|Umbria Brescia Sardegna quindici anni, a decorrere | Friuli-Venezia Giulia Basilicata dall'anno 2005.

|Contributi per la prosecuzione detta quota alla regione | ricostruzione nei territori
Basilicata e Campania nella | colpiti da calamita' naturali per |e Campania

204. Per gli interventi di ricostruzione nei comuni della | provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali e' stato dichiarato lo stato di

emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2004, e' autorizzato un contributo di 30 |30 milioni di euro per sisma

milioni di euro per l'anno 2005. |Brescia ______

205. Il Fondo di cui all'articolo| 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato "PC ai giovani", diretto ad incentivare | l'acquisizione e l'utilizzo degli| strumenti informatici e digitali | tra i giovani che compiono sedici| anni nel 2005, nonche' la loro formazione, fino all'esaurimento | delle disponibilita' del Fondo stesso. Le modalita' di attuazione del progetto, nonche' di erogazione degli incentivi stessi, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di| concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

|"PC ai giovani"

206. I benefici di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concessi ai docenti con le modalita' di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 3 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta 2004, sono prorogati a tutto | rateizzazione del costo dei pc 1'anno 2005.

Ufficiale n. 164 del 15 luglio | Proroga della riduzione e della |per i docenti.

207. Nel corso dell'anno 2005, i | benefici di cui al comma 206 sono| concessi anche al personale dirigente e al personale non docente delle scuole pubbliche di| ogni ordine e grado e delle | universita' statali, nonche' al | personale dirigente, docente e non docente delle scuole paritarie di ogni ordine e grado, | delle universita' non statali e | delle universita' telematiche | riconosciute ai sensi del decreto| del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca | 17 aprile 2003, pubblicato nella | Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 | aprile 2003. Le modalita' attuative del presente comma sono| definite ai sensi dell'ultimo | Estensione della riduzione e periodo del comma 11 dell'articolo 4 della legge 24 | pc anche per il personale non dicembre 2003, n. 350. |docente

|della rateizzazione del costo dei

208. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono acquistare un personal computer usufruendo di una riduzione di costo ottenuta in esito ad una apposita selezione di produttori | o distributori operanti nel settore informatico, esperita, previa apposita indagine di mercato, dalla Concessionaria

servizi informatici pubblici |Riduzione del costo dei pc per il (CONSIP Spa). | personale P.A.

209. La sezione speciale del

Fondo di garanzia per le piccole | e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita | con decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, e' integrata della somma di| 40 milioni di euro per l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 20 milioni di euro | per l'anno 2007. Tali somme possono essere altresi' utilizzate, limitatamente a quelle non impegnate al termine di ciascun anno, per altri interventi del Fondo di cui al presente comma. Le caratteristiche degli interventi | del Fondo di cui al presente comma sono rideterminate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle | attivita' produttive, da emanare | entro trenta giorni dalla data di| entrata in vigore della presente | legge, in linea con quanto previsto dall'Accordo di Basilea | requisiti minimi di capitale per |Fondo di garanzia per le piccole le banche.

recante la disciplina sui |Integrazione sezione speciale del |e medie imprese.

210. Le risorse del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive| modificazioni, sono destinate, per un importo di 60 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le| piccole e medie imprese di cui | Assegnazione risorse del Fondo di all'articolo 2, comma 100, | garanzia per il credito navale al lettera a), della legge 23 | Fondo di garanzia per le piccole dicembre 1996, n. 662. | medie imprese

211. L'intervento di cui al comma| 1 dell'articolo 4 della legge 24 | dicembre 2003, n. 350, e' rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 110 milioni di euro. Il contributo ivi previsto, | la cui misura e' fissata in euro | 70, si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1° dicembre 2004. Le procedure per l'assegnazione dei contributi stabilite, relativamente all'anno| 2004, dagli articoli 1, 2, 3 e 7 | del decreto del Ministro delle

```
comunicazioni 30 dicembre 2003,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio
                                2004, sono estese, in quanto | Rifinanziamento contributo per
compatibili, ai contributi di cui|segnali televisivi in tecnica
al presente comma.
                             |digitale terrestre.
______
212. L'intervento di cui al comma|
2 dell'articolo 4 della legge 24 |
dicembre 2003, n. 350, e'
rifinanziato, per l'anno 2005,
per l'importo di 30 milioni di
euro. Il contributo si applica ai|
contratti stipulati a decorrere
dal 1° dicembre 2004 nella misura|
di euro 50, elevata ad euro 75
qualora l'accesso alla rete fissa|
o alla rete mobile UMTS da parte |
dell'utente ricada nei comuni il |
cui territorio sia ricompreso
nelle aree di cui all'obiettivo 1|
del regolamento (CE) n. 1260/1999|
del Consiglio, del 21 giugno | Rifinanziamento interventi per 1999, e comunque in quelli con | gli apparecchi per la
popolazione inferiore a diecimila|trasmissione o la ricezione a
abitanti.
                            |larga banda dei dati via Internet
213. Allo scopo di promuovere il |
potenziamento della
strumentazione tecnologica e
l'aggiornamento della tecnologia |
impiegata nel settore della |
radiofonia, a decorrere dall'anno|
2005 la quota prevista a valere |
sui contributi di cui al comma |
190 dell'articolo 4 della legge |
24 dicembre 2003, n. 350, ferma |
restando la misura del 10 per |
cento stabilita al medesimo
comma, non puo' comunque essere |
inferiore a 1 milione di euro |
annui. Ai fini di cui al presente|
comma e' autorizzata la spesa di |
1 milione di euro annui a
decorrere dall'anno 2005.
L'accesso ai benefici di cui al
citato comma 190 dell'articolo 4 |
e' subordinato alla
presentazione, da parte dei
soggetti interessati, della
relativa domanda entro il 31
gennaio di ciascun anno. | Contributo radiofonia
214. ll finanziamento annuale
previsto dall'articolo 52, comma |
18, della legge 28 dicembre 2001, |
n. 448, come rideterminato dalla |
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e|
dalla legge 24 dicembre 2003, n. |
350, e' incrementato di 5 milioni|Incremento finanziamento annuale
di euro per l'anno 2005. | per radiofonia
```

215. Al fine di rafforzare

l'attrazione di nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate, Sviluppo Italia | Spa e' autorizzata a concedere agevolazioni alle imprese capaci | di produrre effetti economici addizionali e durevoli e tali da | generare esternalita' positive | Agevolazioni alle imprese da sul territorio.

|parte di Sviluppo Italia spa

216. Le agevolazioni di cui al comma 215, il cui cumulo non puo' comunque superare i vigenti limiti massimi di intensita' di aiuto, consistono in: a) un contributo in conto interessi a valere su mutui di durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, concessi da istituti autorizzati | all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico| di cui al decreto legislativo 1° | settembre 1993, n. 385. E' previsto un pre-ammortamento di | durata non superiore a tre anni a| decorrere dalla stipula del contratto di finanziamento. Il mutuo agevolato puo' coprire fino| al 50 per cento degli investimenti ammissibili; b) un contributo in conto capitale fino al limite massimo del 20 per cento degli investimenti ammissibili; c) partecipazioni temporanee al | capitale sociale, in misura non | superiore al 15 per cento del | capitale sociale delle imprese beneficiarie. Le percentuali di cui alle lettere b) e c) possono | essere elevate, rispettivamente, | al 35 per cento ed al 20 per | |Tipologia delle agevolazioni di cento nel caso di piccole e medie|cui al comma 215 alle imprese da

|parte di Sviluppo Italia spa

217. Le agevolazioni di cui al comma 216 sono finanziate a valere sul Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine l'elenco degli strumenti che| confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'allegato 1 della citata legge|Finanziamento delle agevolazioni n. 289 del 2002, e' esteso agli |erogate da Sviluppo Italia interventi previsti dai commi da |attraverso il Fondo per le aree 215 a 221.

|sottoutilizzate.

218. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni | dalla data di entrata in vigore |

della presente legge, sono

definiti le procedure di assegnazione e riprogrammazione | delle risorse del Fondo destinate|Procedure di assegnazione e agli interventi previsti al comma|riprogrammazione delle risorse limiti delle agevolazioni di cui |sottoutilizzate ed interventi al comma 217.

|nelle medesime aree.

219. Il CIPE, in sede di riparto | annuale delle risorse per le aree| sottoutilizzate, tenuto conto dei| programmi pluriennali predisposti| dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna risorse per la realizzazione delle rispettive attivita' di ricerca e formazione| di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo dell'integrazione europea e mediterranea delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera | Risorse per l'Istituto italiano di assegnazione delle risorse | per gli studi storici e per

sono disposte le relative || 1'Istituto italiano per gli studi modalita' di erogazione. || filosofici, aventi sede in Napoli

220. Ai fini di cui al comma 219,| i predetti istituti presentano al| Ministero dell'economia e delle | finanze - Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione | - e al Ministero dell'istruzione, | dell'universita' e della ricerca | i programmi di attivita' entro il| 31 dicembre di ciascun anno; per | l'anno 2005 i programmi sono | presentati entro il 31 gennaio | 2005. Tali programmi, nel rispetto del consolidato principio comunitario del cofinanziamento, indicano le altre fonti, pubbliche e private, | con cui si intende contribuire | alla loro realizzazione e sono accompagnati da una relazione di | rendiconto sulle attivita', gia' |Modalita' per accedere al oggetto di finanziamento, | finanziamento destinato concluse e in corso, nonche' | all'Istituto italiano per gli sull'equilibrio patrimoniale | studi storici e all'Istituto ovvero sulle azioni assunte per |italiano per gli studi

conseguirlo. | filosofici, aventi sede in Napoli

221. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 215 a 220 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo|Approvazione UE per i 3, del Trattato istitutivo della |finanziamenti di Sviluppo Italia Comunita' europea, alla |e per quelli per gli Istituti per preventiva approvazione da parte |gli studi storici e filosofici di della Commissione europea. | Napoli

l'afflusso di capitale di rischio| verso piccole e medie imprese innovative localizzate nelle aree| sottoutilizzate, il Dipartimento | per l'innovazione e le tecnologie| della Presidenza del Consiglio dei ministri puo' sottoscrivere e| alienare quote di uno o piu' fondi comuni di investimento, in | misura non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi e | gestiti da una o piu' societa' di| gestione del risparmio (SGR) previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tali SGR saranno individuate dal citato Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento per le politiche di | sviluppo e di coesione e con il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, con procedure competitive, anche in deroga alle| vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilita' generale dello Stato, nel rispetto delle norme comunitarie | applicabili, assicurando che l'organizzazione e la gestione dei fondi siano coerenti con le finalita' pubbliche ed eventualmente prevedendo a tale |Alienazione fondi comuni di fine la presenza di un | investimento per favorire rappresentante della pubblica amministrazione negli organi di |rischio verso le piccole e medie

|l'afflusso del capitale di gestione dei fondi. | imprese innovative.

223. Alla copertura degli oneri | derivanti dall'attuazione del comma 222 si provvede mediante le| risorse previste dalla legge 30 | giugno 1998, n. 208, e stanziate | con delibera del CIPE n. 20 del | 29 settembre 2004, punto 4.1.2, in attuazione dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. |Risorse per la vendita dei fondi 289.

|comuni di investimento

lettera a), del decreto-legge 15 | aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15| giugno 2002, n. 112, ivi compresi| quelli individuati dal decreto dirigenziale del 10 giugno 2003, | pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio

224. Gli immobili di cui all'articolo 9, comma 1-bis,

2003, possono essere alienati anche nell'ambito dell'attivita' | di gestione della liquidazione gia' affidata a societa'

direttamente controllata dallo Stato ai sensi di quanto previsto|Alienazione immobili degli enti dall'articolo 9, comma 1-bis, | pubblici soppressi anche dall'articolo 3, comme lettera c), del medesimo | nell'ambico della liquidazione | gestione della liquidazione |nell'ambito dell'attivita' di

225. All'articolo 9, comma 1-bis,| lettera c), del decreto-legge 15 | aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15| giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole: | "La societa' si avvale" sono sostituite dalle seguenti: "La |Alienazione immobili degisocieta' puo' avvalersi anche"; |pubblici soppressi anche b) dopo il secondo periodo e' |nell'ambito dell'attivita' di inserito il seguente: "E', |gestione della liquidazione: altresi', facolta' della societa'|correzioni relative ai poteri di procedere alla revoca dei |della societa' che si occupa mandati gia' conferiti". |della liquidazione degli enti.

|Alienazione immobili degli enti

226. Con riguardo a tutte le liquidazioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. | 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, la societa',| direttamente controllata dallo | Stato, di cui al comma 1-bis, lettera c), del medesimo articolo| 9 del citato decreto-legge n. 63 | del 2002, esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato| generale per la liquidazione |Attribuzione alla societa' che si

degli enti disciolti e puo' | occupa della liquidazione dei procedere alla revoca degli | poteri attribuiti all'Ispettorato incarichi di Commissario | generale per la liquidazione liquidatore in essere. | degli enti disciolti.

227. Al fine di rendere piu' efficienti ed economicamente convenienti per la finanza pubblica le procedure di liquidazione, il commissario nominato ai sensi dell'articolo 5| della legge 28 ottobre 1999, n. | 410, e successive modificazioni, non puo' cessare dall'ufficio fino a che non sia garantita la | ricostituzione degli organi statutari e comunque non oltre due anni dalla conclusione delle | procedure di cui all'articolo 214| del regio decreto 16 marzo 1942, | n. 267, in mancanza di procedimenti contenziosi a quella| data pendenti, ovvero, in tale | ultima ipotesi, fino alla definitiva conclusione degli stessi procedimenti.

Nell'articolo 5, comma 7-bis, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: "e per una durata| massima di dodici mesi" sono | Procedure liquidatorie presso soppresse.

|consorzi agrari.

228. L'ufficio stralcio di cui all'articolo 119 del decreto del | Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto| del Presidente del Consiglio dei | ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979, e' soppresso; le residue funzioni sono svolte dalle regioni interessate.

|Soppressione ufficio stralcio

229. Congiuntamente al Ministro dell'economia e delle finanze, la| societa' direttamente controllata| dallo Stato, di cui al comma 1-bis, lettera c), dell'articolo | 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, riferisce annualmente alle Camere sullo stato della liquidazione degli enti pubblici, di cui alla legge | 4 dicembre 1956, n. 1404, per i | quali la liquidazione stessa non |Rapporto annuale alle Camere da dicembre 2005.

sia stata esaurita entro il 31 | parte della societa' liquidatrice |degli enti pubblici

230. Le risorse del fondo di cui | all'articolo 4, comma 61, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono complessivamente destinate | alle attivita' previste ai commi | 61, 68, 76 e 77 del citato articolo 4 della legge n. 350 del| 2003, nonche' alle attivita' di cui al comma 232 del presente | articolo. Il relativo riparto e' | stabilito con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma | 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per le finalita' di cui | Risorse del Fondo Made in italy

al citato comma 70 e' autorizzata|utilizzate anche per altre la spesa di 10 milioni di euro | attivita' volte alla tutela della per l'anno 2005.

|proprieta' industriale

231. All'articolo 2, comma 8, del| decreto-legge 12 agosto 1983, n. | 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, le parole: | "dall'AIMA" sono sostituite dalle|

seguenti: "dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) | e dagli altri organismi pagatori | istituiti ai sensi dell'articolo | 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165" e le parole:| "mercato agricolo" sono sostituite dalle seguenti: "settore agricolo". | tutti gli organismi pagatori

|Somme erogate dall'AGEA e da

______ 232. Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 230 il | Ministero delle attivita' produttive puo' promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e puo' avvalersi della | collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero. Resta fermo quanto stabilito ai sensi dell'articolo | 4, comma 61, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, nei | limiti della dotazione finanziaria ivi prevista. Nel citato comma 61, al secondo periodo, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni", e nel quarto periodo le parole: "per l'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2004 e successivi, ivi comprese quelle | Per l'utilizzo del fondo per il di cui al secondo periodo del | Made in Italy: protocolli di

presente comma, allo stesso | intesa tra MAP e associazioni di direttamente attribuite,". | categoria e collaborazione ICE.

233. Per l'anno 2005 e' confermato il Fondo di riserva di| 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze | connesse con la proroga delle | missioni internazionali di pace. | Il Ministro dell'economia e delle| finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo e di esse | viene data formale comunicazione | alle competenti Commissioni | Fondo missioni internazionali di parlamentari.

|pace

234. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 17 | del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, l'Istituto per la promozione industriale (IPI) adotta, d'intesa con il Ministero delle attivita' produttive, appositi programmi

pluriennali. I relativi finanziamenti, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono determinati, a decorrere dall'anno 2005, in 25 milioni di euro annui, intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per 16,5 milioni di euro ed all'articolo 60, comma 3, della legge n. 289

60, comma 3, della legge n. 289 | Programmi pluriennali Istituto del 2002 per 8,5 milioni di euro. | per la promozione industriale

235. All'articolo 36 della legge | 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, dopo il| comma 5, e' inserito il seguente: | "5-bis. Per l'applicazione delle | disposizioni dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. | 40, in materia di riduzione compensata di pedaggi autostradali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle aree| interessate dalla continuita' territoriale, modifica le direttive ivi previste tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle imprese di autotrasporto, nonche' delle distanze chilometriche percorse | in mare e per raggiungere i punti| d'imbarco. Nelle medesime direttive il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad introdurre il rimborso parziale dei costi marittimi, secondo criteri che | Riduzione compensata dei pedaggi

marittimi, secondo criteri che |Riduzione compensata dei pedaggi garantiscano la parita' di |autostradali viene operata condizioni di esercizio tra tutte|tenendo conto anche dei costi le imprese del settore". |marittimi.

236. Il fondo di cui all'articolo|
145, comma 40, della legge 23 |
dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, deve
intendersi destinato al settore |
della nautica da diporto, nella |
misura e con le modalita' |
disciplinate dal combinato |
disposto della lettera c) del |
comma 14 dell'articolo 22 della |

legge 28 dicembre 2001, n. 448, e|Estensione fondo per la del comma 13 dell'articolo 80 | promozione di trasporti marittimi della legge 27 dicembre 2002, n. |sicuri anche al settore della |nautica da diporto

237. Al fine di incentivare lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelle | meridionali, il Consiglio nazionale delle ricerche costituisce un Osservatorio sul mercato creditizio regionale procedendo, d'intesa con le corrispondenti strutture di ricerca delle amministrazioni regionali, alla elaborazione di studi di fattibilita' per favorire la creazione di banche a| carattere regionale. A tale fine | e' autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2005.

|Osservatorio sul mercato |creditizio regionale

238. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 | gennaio 2005, e' stabilito un | incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in | materia di motorizzazione di cui | all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da| assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle | predette maggiori entrate, pari | ad euro 20 milioni per l'anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall'anno 2006, e' riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e |

5, del decreto legislativo 20 | Adeguamento tariffe operazioni in agosto 2002, n. 190. | materia di motorizzazione

239. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.| 564, e successive modificazioni, | che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1º gennaio |Riapertura dei termini per la 2003, secondo le modalita' |domanda di accredito della

previste dal medesimo articolo 3 |contribuzione figurativa dei

del citato decreto legislativo, |lavoratori chiamati a ricoprire possono esercitare tale facolta' |funzioni pubbliche elettive o entro il 31 marzo 2005. | cariche sindacali

_____ 240. All'articolo 24, comma 6,

della legge 11 febbraio 1994, n. | 109, e successive modificazioni, dopo le parole: "comma 7-bis" sono aggiunte le seguenti: ", e degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del| Comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle | lavori in economia per i servizi finanze".

|Deroga al limite massimo dei |segreti.

241. Al fine di garantire l'efficienza e la sostenibilita' delle infrastrutture olimpiche finanziate, quali opere connesse | ai sensi della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e quali opere di accompagnamento ai sensi dell'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' autorizzato l'utilizzo dei fondi | previsti anche successivamente all'evento olimpico onde garantire il completamento funzionale di alcune opere per

l'uso post-olimpico. |Infrastrutture olimpiche

242. Per il triennio 2005-2007 e' autorizzato uno stanziamento pari| a 5.418.000 euro per ciascuno | degli anni 2005, 2006 e 2007, destinato all'adeguamento delle | risorse previste per il funzionamento dell'Alto dell'articolo 1 della legge 16 | |illecito all'interno della gennaio 2003, n. 3.

|Alto Commissario per la |prevenzione e il contrasto della Commissario di cui al comma 2 | corruzione e delle altre forme di |pubblica amministrazione ______

243. Nella regione Sardegna, in deroga al disposto dell'articolo | 10, comma 15, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30| maggio 2003, n. 119, e successive modificazioni, sono consentiti i | trasferimenti a titolo temporaneo, fino al 31 dicembre 2007, di quote latte anche tra zone disomogenee.

|Quote latte Sardegna

244. All'articolo 141 del testo | unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed

economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, | sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Nelle cooperative edilizie a proprieta' divisa qualora i soci si siano accollati l'intero importo del mutuo pro capite, si puo' procedere allo scioglimento delle cooperative stesse."; b) al secondo comma, le parole: "previsto dal precedente comma" sono sostituite dalle seguenti: "previsto dal primo comma". | Cooperative edilizie ______ 245. Allo scopo di favorire l'ammodernamento e il potenziamento del comparto della | pesca, anche ai fini dell'adozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la | protezione delle risorse acquatiche, e' autorizzata, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e | 2007, la spesa di 5 milioni di euro per la concessione di contributi a favore delle piccole| e medie imprese operanti nelle | aree per le quali sia stata prevista l'interruzione temporanea obbligatoria delle attivita' di pesca. Il contributo| di cui al presente comma e' riconosciuto nei limiti della normativa comunitaria in materia | Contributo per pescatori e fermo di aiuti di Stato. | biologico ______ 246. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo| 4, comma 153, della legge 24 | dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per l'anno 2005, la | spesa di 1 milione di euro. | Infrastrutture aeroportuali ______ 247. Allo scopo di rafforzare il | monitoraggio del rischio sismico | attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, il Centro di geomorfologia integrata per l'area del Mediterraneo provvede | alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative integrate dei fattori | di rischio delle diverse aree del| territorio. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno | Centro di geomorfologia integrata degli anni 2005, 2006 e 2007. | per l'area del Mediterraneo 248. Al fine di incentivare lo

sviluppo delle energie prodotte |

da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alle potenzialita' di produzione dell'idrogeno da fonti di energia| solare, eolica, idraulica o geotermica e' istituto, per l'anno 2005, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il| Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. Il Fondo e' finalizzato al cofinanziamento di| studi e ricerche nel campo ambientale e delle fonti di energia rinnovabile destinate all'utilizzo per i mezzi di locomozione e per migliorare la qualita' ambientale all'interno dei centri urbani. Sono ammessi al finanziamento gli studi e le ricerche che presentino una partecipazione al finanziamento non inferiore alla meta' del costo totale del singolo progetto| di ricerca da parte di universita', laboratori scientifici, enti o strutture di | ricerca ovvero imprese per il successivo diretto utilizzo industriale e commerciale dei risultati di tale attivita' di |Fondo per la promozione delle ricerca e progettuale. |risorse rinnovabili 249. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4,| comma 160, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata la spesa di 2 milioni| di euro per ciascuno degli anni | 2005 e 2006. |Istituto nazionale di astrofisica ______ 250. Nello stato di previsione | del Ministero delle comunicazioni, e' istituito, per | l'anno 2005, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di | euro, un Fondo per la promozione | e la realizzazione di aree all digital e servizi di T-Government sulla piattaforma della | Fondo per la promozione e la televisione digitale terrestre. |realizzazione di aree all digital 251. Allo scopo di promuovere la | ricerca avanzata nei settori di rilevanza strategica per l'industria nazionale, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 destinata al finanziamento di

progetti pilota realizzati da

societa' operanti nel settore aeronautico, di cui alla legge 24|Societa' operanti nel settore dicembre 1985, n. 808. |aeronautico 252. Il Fondo rotativo nazionale | di rischio delle imprese, di cui

per gli interventi nel capitale all'articolo 4, comma 106, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' rifinanziato per un importo pari a 10 milioni di euro per il |Fondo rotativo interventi nel 2005. _____

|capitale di rischio delle imprese

253. All'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "associazioni sportive dilettantistiche" sono inserite le seguenti: "e di cori, bande e | filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici".

|Esenzione per cori e bande

254. Per le esigenze connesse all'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, e' autorizzata la spesa| di 10 milioni di euro per l'anno | 2005 e per ciascuno degli anni 2006 e 2007, iscritta in un fondo| dello stato di previsione del | Ministero delle infrastrutture e | dei trasporti, da ripartire nel | corso della gestione tra le | unita' previsionali di base interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e | dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, | al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio | centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

|Capitanerie di porto

255. Agli enti non commerciali di| cui all'articolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. | 289, e successive modificazioni, che abbiano almeno una sede operativa nei territori di cui al| decreto-legge 4 novembre 2002, n.| 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 | dicembre 2002, n. 286, si applica|

la sospensione dei termini di cui| all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 245 del 2002 fino al 31 dicembre 2005 nonche', | per i versamenti non eseguiti a | questa ultima data, compresi i sostituti di imposta, l'articolo | 3, comma 2, e l'articolo 4, comma| 3, dell'ordinanza del Presidente | del Consiglio dei ministri 7 |Sospensione termini tributari per maggio 2004, n. 3354, pubblicata |enti non commerciali che hanno nella Gazzetta Ufficiale n. 112 | una sede operativa in regioni del 14 maggio 2004. | Molise, Sicilia e Puglia ______ 256. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per 1'anno 2005. |Campionati mondiali di sci alpino 257. Al fine di garantire la piena realizzazione della misura | di riconversione di cui all'articolo 2 del decreto-legge | 7 maggio 2002, n. 85, convertito, | con modificazioni, dalla legge 6 | luglio 2002, n. 134, e' autorizzata l'ulteriore spesa di |Riconversione reti da pesca 260.000 euro. |derivanti 258. Al fine di consentire la piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento della| flotta peschereccia delle regioni| dell'obiettivo 1, il Ministero | delle politiche agricole e forestali e' autorizzato a liquidare le istanze di contributo ritenute idonee ai sensi del decreto 15 marzo 2002 | recante modalita' di attuazione | delle misure di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di| navi esistenti non ancora ammesso| a finanziamento per mancanza delle relative risorse | Ammodernamento flotta finanziarie, valutate in 320.000 | peschereccia nelle regioni euro per l'anno 2005. | obiettivo 1. 259. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi| della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali | entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui | all'articolo 52, comma 82, della | legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005. |Contributo credito peschereccio

260. Al fine di valorizzare le iniziative celebrative della figura di Cristoforo Colombo curate dall'apposito Comitato nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e' autorizzata la spesa|Comitato nazionale per la

di 1 milione di euro per ciascuno|celebrazione di Cristoforo degli anni 2005 e 2006. | Colombo

261. Per le attivita' di monitoraggio delle politiche pubbliche adottate dal Governo, di analisi del loro impatto sul Sistema-Paese, di informazione e | comunicazione istituzionale sulle| riforme attuate, il Presidente | del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro a cio' delegato, puo' avvalersi di enti | o istituti di ricerca, pubblici o| privati, di istituti demoscopici | nonche' di consulenti dotati di specifica professionalita'. A tal| fine e' autorizzata la spesa di 3| milioni di euro per ciascuno | degli anni 2005 e 2006.

|Monitoraggio politiche pubbliche

262. Nel limite complessivo di 22| milioni di euro, il Ministro del | lavoro e delle politiche sociali | e' autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2005,| le convenzioni stipulate, anche | in deroga alla normativa vigente | relativa ai lavori socialmente | utili, direttamente con i comuni, | per lo svolgimento di attivita' | socialmente utili (ASU) e per | l'attuazione, nel limite complessivo di 36 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella| disponibilita' degli stessi comuni da almeno un triennio, nonche' ai soggetti, provenienti | dal medesimo bacino, utilizzati | attraverso convenzioni gia' stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle | more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di | tali soggetti. In presenza delle | suddette convenzioni il termine | di cui all'articolo 78, comma 2, | della legge 23 dicembre 2000, n. | 388, e' prorogato al 31 dicembre | 2005. Il Ministro dell'interno e'| autorizzato a concedere, nel

limite complessivo di 98 milioni | di euro, in prosecuzione degli interventi per favorire l'occupazione previsti dall'articolo 3 del decreto-legge| 25 marzo 1997, n. 67, convertito,| con modificazioni, dalla legge 23| maggio 1997, n. 135, contributi per spese pubbliche nei comuni di| Napoli e Palermo. |LSU ______ 263. Nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, | il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato | a prorogare, limitatamente all'anno 2005, le convenzioni di | cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n.350, avvalendosi della graduatoria allegata al decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali | del 25 ottobre 2004. |Proroga ASU 264. All'onere di cui ai commi 262 e 263, pari a 157 milioni di | euro per l'anno 2005, si provvede| a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo| 1, comma 7, del decreto-legge 20 | maggio 1993, n. 148, convertito, | con modificazioni, dalla legge 19|Copertura finanziaria commi 262 luglio 1993, n. 236. |e263. 265. Gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al | decreto-legge 1° aprile 1989, n. | 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi | al territorio dei comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e| Lainate (provincia di Milano), limitatamente alle aree individuate nell'accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area Fiat-Alfa Romeo, approvato con decreto del presidente della Giunta regionale della Lombardia | n. 58158 del 26 giugno 1997, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia| n. 29 del 14 luglio 1997, e aggiornato con decreto del presidente della Giunta regionale| della Lombardia n. 8980 del 20 | maggio 2004, pubblicato nel

Bollettino Ufficiale della | regione Lombardia n. 23 del 31 | maggio 2004, nonche' al comune di|

Marcianise (provincia di Caserta) | e al distretto di Brindisi. | Deindustrializzazione di aree _____ 266. Il programma di reindustrializzazione, di cui al | comma 265, proposto e attuato da Sviluppo Italia Spa in accordo con le rispettive regioni, potra'| prevedere anche inclination acquisizione, bonifica e infrastrutture di aree | comma 265 alla bonifica e | industriali dimesse | prevedere anche interventi di |Estensione del programma di |reindustrializzazione di cui al |comma 265 alla bonifica di aree ______ 267. Il programma di cui ai commi| 265 e 266 prevede interventi per la promozione imprenditoriale e l'attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei| servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. \mid 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 | Inclusione anche degli interventi maggio 1989, n. 181. | per la promozione imprenditoriale 268. Per gli interventi di cui ai| commi da 265 a 267 e' concesso un| contributo straordinario pari a | 32 milioni di euro per il 2005, | Contributo straordinario per gli 52 milioni di euro per il 2006 e |interventi di cui ai commi da 265 72 milioni di euro per il 2007. |a 267. 269. Per garantire la prosecuzione degli interventi per| la continuita' territoriale di cui all'articolo 82 della legge | 27 dicembre 2002, n. 289, per il | triennio 2005-2007, per Trapani, | Pantelleria e Lampedusa sono assegnate risorse finanziarie per| complessivi 10 milioni di euro | Continuita' territoriale Trapani annui. |Pantelleria e Lampedusa ______ 270. Al fine di sostenere i processi di innovazione delle imprese del commercio, il fondo | di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e'| destinato altresi' ai programmi | di investimento delle imprese dei| settori del commercio, del turismo e dei servizi (sezioni G, | H, I, J, K, M, N ed O della classificazione delle attivita' economiche ISTAT 91) rivolti: a) alla ricerca e progettazione di nuove formule e processi distributivi o aziendali innovativi ed agli investimenti materiali connessi con la loro attivazione, alla formazione e consulenza necessarie all'avvio

dei processi innovativi;

- b) all'accesso ai mercati elettronici e strumentazione connessa:
- c) alla progettazione ed alla realizzazione di investimenti connessi all'adozione di moderne | tecniche di vendita e di offerta | dei servizi (software per la gestione automatica di spazi espositivi);
- d) all'acquisizione di servizi di| connessione a larga banda; e) al check-up sulla struttura
- aziendale per rilevare la situazione presente in azienda concernente gli
- approvvigionamenti, il lavoro, la| commercializzazione, il personale, le risorse strumentali;
- f) alla progettazione e realizzazione di interventi di assistenza tecnica intesa quale elaborazione ed applicazione di tecniche innovative volte all'innovazione dell'assetto e dell'offerta dell'impresa commerciale;
- g) alla realizzazione di innovazione tecnologica intesa quale acquisizione di sistemi informatici integrati, per la gestione aziendale ed interaziendale, per la realizzazione di impianti automatizzati per la movimentazione delle merci nel |rotativo per l'innovazione magazzino e per operazioni di | tecnologica anche alle imprese allestimento degli ordini e per |dei settori del commercio, del

271. Con decreto del Ministero |

delle attivita' produttive sono | modalita' per la concessione

|Estensione Fondo speciale la distribuzione commerciale. | turismo e dei servizi

stabiliti termini, criteri e | Modalita' per l'estensione Fondo |speciale rotativo per delle agevolazioni, di cui al | l'innovazione tecnologica anche comma 270, alle imprese del |alle imprese dei settori del commercio, del turismo e dei |commercio, del turismo e dei |servizi

272. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' concesso, con le medesime modalita' ivi previste, anche ai | soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto|

legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali presso l'INPS, e' prorogata, con | le medesime modalita', fino al 31| dicembre 2009. Le domande di cui | all'articolo 7 del citato decreto| legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma entro |cessazione di attivita' il 31 gennaio 2008.

|Proroga dell'inden nizzo per |commerciale.

273. All'articolo 29, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge| 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. | 326, le parole: "per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi" |Quota parte delle entrate sono sostituite dalle seguenti: |rivenienti dalla vendita degli "per provvedere alla spesa per |immobili adibiti ad uffici canoni, oneri e ogni ulteriore | pubblici a copertura di ogni incombenza connessi alla

|incombenza connessa alla locazione degli immobili stessi".|locazione degli immobili.

274. Relativamente alle somme non| corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprieta' dello | Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell'Agenzia del demanio ovvero degli enti gestori, della seconda| richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di | occupazione di fatto, si procede | alla loro riscossione mediante | ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Limitatamente alle situazioni debitorie per le quali la seconda| richiesta di pagamento e' intervenuta entro il 31 dicembre | 2004, la riscossione di cui al primo periodo non e' effettuata | nel caso in cui i soggetti interessati provvedono, entro il | 30 aprile 2005, a dichiarare alla Agenzia del demanio ovvero all'ente gestore di voler adempiere, in unica soluzione, l'intera sorte del debito maturato, effettuando altresi' contestualmente il relativo versamento. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto l'accertamento, | la liquidazione ovvero la condanna al pagamento dei debiti | di cui al secondo periodo, si

estinguono di diritto con previsto nel medesimo periodo. |demaniali

l'esatto adempimento di quanto | Riscossione a mezzo ruolo canoni

275. Ai fini della valorizzazione| del patrimonio immobiliare le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprieta' dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 410 del 2001, in favore |di fondazioni o societa' sono esenti dall'imposta di registro, | dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e | da ogni altra imposta indiretta, | nonche' da ogni altro tributo o |Esenzione imposte indirette per

diritto.

|operazioni di cartolarizzazione

276. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei canoni, | oneri e ogni ulteriore incombenza| connessi agli immobili locati ai | sensi dell'articolo 4, comma | 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. | 410, l'Agenzia del demanio puo' richiedere al Dipartimento della | Ragioneria generale dello Stato | anticipazioni di tesoreria per gli importi necessari. Alla regolazione contabile dell'anticipazione di tesoreria | si provvede con le modalita' stabilite dal predetto Dipartimento d'intesa con l'Agenzia del demanio. L'anticipazione di tesoreria e' comunque estinta entro l'anno a valere sul fondo di cui al comma | 1, quinto periodo, dell'articolo | 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 | Anticipazioni di cassa per canoni

novembre 2003, n. 326. | di locazione di immobili.

277. Al comma 6-bis dell'articolo| 1 del decreto-legge 25 settembre | 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: "sono alienati" sono inserite le seguenti: "e valorizzati"; b) all'ultimo periodo, dopo le parole: "al momento

dell'alienazione" sono inserite | Valorizzazione beni ferrovie le seguenti: "e valorizzazione". |dello Stato

278. Per il potenziamento delle | attivita' di ricerca, formazione | e studi internazionali della Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet, costituita in facolta', e' autorizzata la spesa di 2 milioni|e studi della Scuola di Ateneo di euro a decorrere dall'anno | per la formazione europea "Jean 2005.

|Attivita' di ricerche, formazione |Monnet."

279. Per dare attuazione alle azioni della Convenzione sulla biodiversita' fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, di cui | alla legge 14 febbraio 1994, n. 124, e per dare avvio all'esecuzione del Protocollo di | Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversita' biologica, fatto a Montreal il 29| gennaio 2000, di cui alla legge | 15 gennaio 2004, n. 27, e' autorizzata la spesa complessiva | di 2 milioni di euro per l'anno 2005 per campagne di comunicazione e sensibilizzazione riferite alle citate Convenzioni | Convenzione sulla diversita' internazionali. |biologica.

280. A decorrere dal 1° gennaio | 2005 le dichiarazioni di conformita' di cui all'articolo 76, commi 6 e 7, del decreto | legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono assoggettate all'imposta di bollo di cui all'articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al decreto | del Presidente della Repubblica | 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni. Una quota pari a 5 milioni di euro | per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma e' destinata al funzionamento e all'implementazione del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A| valere sulle maggiori entrate di | cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di 2 milioni| di euro per ciascuno degli anni | 2005, 2006 e 2007 per la realizzazione a cura del

Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di| una campagna di comunicazione volta a diffondere i valori della| sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, soprattutto di piu' giovane eta', | al fine di consolidare e accrescere l'attivita' di prevenzione in materia di circolazione e antinfortunistica |dichiarazioni di conformita' dei stradale.

|Imposta di bollo per |veicoli.

281. A partire dal 1° gennaio 2005, una quota parte delle entrate erariali ed extraerariali| derivanti dai concorsi pronostici| su base sportiva, dalle scommesse, dal gioco del lotto, dall'enalotto, dal bingo, dagli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, dalle lotterie ad estrazione istantanea e differita, nonche' da eventuali |Destinazione al Coni di quota giochi di istituzione successiva | parte delle entrate derivanti da a tale data, e' destinata al CONI|concorsi pronostici e altri per il finanziamento dello sport. | giochi.

282. Le modalita' operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed| extraerariali provenienti dai | giochi di cui al comma 281, nonche' le modalita' di trasferimento periodico dei fondi| per il finanziamento del CONI, | sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - | Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con | il Dipartimento della ragioneria | generale dello Stato, da emanare | entro il 31 marzo 2005. Per il quadriennio 2005-2008, le risorse a favore del CONI sono stabilite | in misura pari a 450 milioni di euro annui, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. Dette risorse sono comprensive del contributo straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi | Modalita' destinazione al Coni di olimpici invernali di Torino 2006|quota parte delle entrate

Pechino 2008.

e per i Giochi olimpici di | derivanti da concorsi pronostici |e altri giochi.

283. Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge| 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto | periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1° gennaio 2005, al fine di assicurare l'incremento dei volumi di raccolta derivanti dai | concorsi pronostici su base sportiva e tenuto conto delle nuove modalita' di finanziamento | del CONI, la posta di gioco dei concorsi pronostici, prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 | giugno 2003, n. 179, e' cosi' rideterminata: a) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato; b) 50 per cento, come montepremi; | c) 33,84 per cento, come imposta | unica; d) 2,45 per cento, come contributo all'Istituto per il credito sportivo; e) 5,71 per cento, come contributo alle spese di gestione. Le vincite non riscosse| entro i termini stabiliti dal | regolamento di gioco, per i concorsi indetti dopo il 1° gennaio 2005, sono riportate sul |Rideterminazione della posta di montepremi del concorso | gioco dei concorsi pronostici su

|base sportiva. _____

284. Ferme restando le competenze| del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge| 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto | periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1° gennaio 2005, in funzione delle nuove modalita' di finanziamento | del CONI di cui ai commi 281 e 282, l'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera | b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. | 504, e' fissata nella misura del | 33 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa. Dalla stessa data

immediatamente successivo.

cessa la corresponsione delle quote di prelievo sull'ammontare | lordo delle scommesse. Le vincite| non riscosse ed i rimborsi non richiesti entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per le scommesse dopo il 1° gennaio 2005, sono | fissa su evence de la cavalli | corse dei cavalli | gioco, per le scommesse indette |Aliquota per scommesse a quota

|fissa su eventi diversi dalle

285. Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge| 1° ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto | periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1° $\,$ gennaio 2005, la posta unitaria di gioco delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, come definita dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del| Ministro delle finanze 2 agosto | 1999, n. 278, e successive modificazioni, e' cosi' rideterminata, trovando applicazione, per la percentuale | residua, la disposizione di cui all'articolo 16, comma 2, lettera| b), della legge 13 maggio 1999, n. 133: a) 57 per cento, come disponibile| a vincite; b) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato; c) 20 per cento, come imposta unica; d) 5,71 per cento, come contributo alle spese complessive| di gestione; e) 2,54 per cento, come fondo speciale di riserva. A partire dalla stessa data, in funzione delle nuove modalita' di finanziamento del CONI, e' | Rideterminazione posta unitaria abrogata la lettera a) del comma |di gioco delle scommesse a

2 dell'articolo 16 della legge 13|totalizzatore su eventi diversi |dalle corse dei cavalli

286. Con uno o piu' decreti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro | dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente | legge, provvede al riordino delle| scommesse su eventi sportivi | diversi dalle corse dei cavalli e| su eventi non sportivi, in

maggio 1999, n. 133.

particolare per quanto attiene agli aspetti organizzativi, impositivi, sanzionatori, nonche'|eventi sportivi diversi dalle ed al riparto dei proventi. |sportivi.

a quelli relativi al contenzioso |corse dei cavalli e su eventi non

287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle | finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalita'| di distribuzione delle scommesse | a quota fissa su eventi diversi | dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da adottare | nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, secondo | principi di: a) armonizzazione delle modalita'| di commercializzazione a quella dei concorsi pronostici; b) economicita' ed efficienza delle reti di vendita, fisiche e | telematiche; c) diffusione capillare delle stesse sul territorio nazionale; | d) sicurezza e trasparenza del gioco nonche' tutela della buona | fede dei partecipanti; e) salvaguardia dei diritti derivanti dall'applicazione del |Nuove modalita' di distribuzione

1998, n. 174.

regolamento di cui al decreto del|delle scommesse a quota fissa su Ministro delle finanze 2 giugno | eventi diversi dalle corse dei |cavalli e su eventi non sportivi

288. Ciascun concessionario per l'adduzione delle scommesse a totalizzatore al totalizzatore nazionale e per la ricezione del | nulla osta all'emissione della | ricevuta di scommessa, nonche' per l'adduzione delle scommesse a| libro al servizio centrale di registrazione utilizza e remunera| i servizi di un operatore da | indicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore | della presente legge nel rispetto| dei rapporti contrattuali in corso. L'operatore deve essere in| possesso di requisiti di capacita' tecnica ed affidabilita' economica accertati| dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione | autonoma dei monopoli di Stato e | deve dimostrare di essere stato | indicato da non meno di trecento | concessionari. Il rapporto tra l'operatore e l'Amministrazione | autonoma dei monopoli di Stato e'| regolato da apposita convenzione.

Ove l'operatore assuma l'obbligo di provvedere, in nome e per conto del concessionario, al versamento di quanto da lui dovuto per l'esercizio della concessione, la convenzione di cui al periodo precedente stabilisce: a) il termine, di natura essenziale, entro il quale deve essere effettuato mensilmente il versamento; b) l'anticipazione al concessionario, da parte dell'operatore, delle integrazioni eventualmente necessarie al pagamento delle scommesse a totalizzatore vincenti, contabilizzate nel mesel di cui alla lettera a); c) la retribuzione del servizio prestato dall'operatore in misura| non superiore al 2 per cento dell'ammontare delle somme versate; d) la prestazione di idonea cauzione o fideiussione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, a fronte della quale verranno svincolate, |Utilizzo da parte del per la parte corrispondente, le |concessionario per la raccolta

garanzie prestate dal |delle scommesse a totalizzatore, |di un operatore.

289. A decorrere dal 1° febbraio | 2005, la posta unitaria per scommesse a libro sulle corse dei| cavalli e' stabilita in 1 euro. | L'importo di ciascuna scommessa | non puo' essere inferiore a 3 | | Posta unitaria per scommesse a euro.

concessionario.

|libro sulle corse di cavalli.

290. Al fine di assicurare la | tutela della fede pubblica e per | una piu' efficace azione di contrasto al gioco illecito ed illegale il Ministero dell'economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta i provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, con organizzazione propria o di terzi, dei mezzi di | pagamento specifici per la partecipazione al gioco a distanza. Tali mezzi di pagamento| possono essere abilitati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anche per le transazioni relative| a forme di gioco non a distanza. |

291. Per le attivita' di diffusione e gestione di cui al comma 290, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita direttiva | del Ministro, puo' costituire societa' di scopo ovvero puo' procedere, attraverso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all'individuazione di uno o piu' | Prevenzione crimine da parte soggetti selezionati con |dell'AAMS attraverso la procedura ad evidenza pubblica |definizione dei mezzi di nel rispetto della normativa | pagamento per la partecipazione nazionale e comunitaria. | al gioco a distanza ______ 292. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato regola le lotterie, differite ed | istantanee, con partecipazione a | distanza definendo la ripartizione percentuale della posta di gioco relativamente all'erario, ai giocatori ed ai soggetti terzi, nonche' i criteri| e le modalita' di gestione delle | lotterie telefoniche e |Regolamentazione lotterie con |partecipazione a distanza telematiche. 293. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione | autonoma dei monopoli di Stato puo' organizzare, congiuntamente | alle amministrazioni competenti | di altri Stati dell'Unione europea, la gestione di giochi ovvero di singoli concorsi od | estrazioni. _____ 294. Nel caso di cui al comma 293, l'Amministrazione autonoma | dei monopoli di Stato, in accordo| con le amministrazioni competenti| degli altri Stati, stabilisce la |Collaborazione con ripartizione della posta di | Amministrazioni europee per la |gestione di giochi gioco. ______ 295. In aggiunta a quanto previsto dal comma 8, le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base dello stato | di previsione dei Ministeri per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ulteriormente ridotte in maniera | lineare, assicurando una minore spesa pari a 700 milioni di euro | per l'anno 2005 ed una minore | Riduzione delle dotazioni spesa annua di 1.300 milioni di |iniziale delle UPB dei ministeri euro a decorrere dall'anno 2006. | per consumi intermedi

296. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella | C, salve quelle concernenti il settore universitario, oltre a quanto previsto dal comma 10, sono ridotte in maniera lineare, | in modo da assicurare, per l'anno| 2005, una minore spesa di 650 milioni di euro, e, a decorrere dall'anno 2006, in modo tale da |

assicurare una minore spesa annua|Riduzione dotazioni di parte di 850 milioni di euro. | corrente indicate nella tabella C

297. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi | strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta| di 2.000 milioni di euro per | Fondo per interventi strutturali l'anno 2005.

|di politica economica.

298. A decorrere dal 1° gennaio | 2005 e' assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro | mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota pari al 70 per| cento degli importi derivanti | dall'applicazione dell'aliquota | della componente della tariffa | elettrica di cui al comma 1-bis | dell'articolo 4 del decreto-legge| 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. | 368, nonche' di una ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle entrate | derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito | ai sensi dell'articolo 3, comma | 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, sono stabiliti modalita' e termini dei|Stato di quota parte versamenti di cui al presente | dell'aliquota della componente comma.

|Versamento al bilancio dello |della tariffa elettrica

299. I trasferimenti correnti

alle imprese pubbliche sono

ridotti, per ciascuno degli anni | 2005, 2006 e 2007, per gli importi di seguito indicati: a) Ferrovie dello Stato Spa (Ministero dell'economia e delle | finanze - u.p.b. 3.1.2.8 -Ferrovie dello Stato): 90 milioni| di euro per il 2005, 100 milioni | di euro per il 2006 e 90 milioni | di euro per il 2007; b) Poste italiane Spa (Ministero | dell'economia e delle finanze u.p.b. 3.1.2.4. - Poste italiane): 40 milioni di euro per| il 2005, 50 milioni di euro per | il 2006 e 40 milioni di euro per | il 2007; c) ANAS Spa (Ministero dell'economia e delle finanze u.p.b. 3.1.2.45 - ANAS): 40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 40 | milioni di euro per il 2007; d) altre imprese pubbliche (Ministero dell'economia e delle | finanze - u.p.b. 3.1.2.43 - Fondo| contratti programma): 90 milioni | di euro per il 2005, 130 milioni | di euro per il 2006 e 90 milioni |Riduzione dei trasferimenti

di euro per il 2007. | correnti alle imprese pubbliche

300. Gli importi fissi dell'imposta di registro, della | tassa di concessione governativa, | dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie| e dei diritti speciali di cui al | titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, | con modificazioni, dalla legge 26| settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, sono aggiornati, con decreto non avente natura regolamentare del | Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, tenuto conto anche | dell'aumento dei prezzi al consumo quale risultante dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, e| dell'esigenza di semplificazione | o di integrazioni innovative per | servizi telematici a valore |Aggiornamento dell'imposta di aggiunto, in misura tale da |registro, della tassa di assicurare un maggiore gettito | concessione governativa, annuo, pari a 1.120 milioni di |dell'imposta di bollo, euro per gli anni 2005 e 2006, e |dell'imposta ipotecaria e

a 1.320 milioni di euro a | catastale, delle tasse ipotecarie decorrere dall'anno 2007. | e dei diritti speciali

301. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre| 2006, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' fissata al 99 | per cento e quella dell'acconto | dell'imposta sul reddito delle societa' e' fissata al 100 per cento. |Acconto IRE e IRES ______ 302. All'articolo 1, comma 1, del| decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2006 il versamento e' determinato con il decreto di cui al comma 5 in modo| che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio | Versamento delle somme riscosse dello Stato pari a 650 milioni di|dai concessionari della euro". |riscossione _____ 303. I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali, per l'uso dei | quali attualmente non e' corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in | concessione a soggetti privati | con pagamento di un canone fissato dai competenti organi. Il| concessionario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal |Concessione ai privati dei beni predetto ufficio. |culturali immobili ______ 304. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per | il restauro entro il limite massimo del canone stesso. Il concessionario e' obbligato a rendere fruibile il bene da parte| del pubblico con le modalita' e i| tempi stabiliti nell'atto di | concessione o in apposita convenzione unita all'atto |Determinazione del canone di stesso. Iconcessione _____ 305. I beni culturali che possono formare oggetto delle concessioni| di cui ai commi 303 e 304 sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali su proposta del Direttore regionale competente. L'individuazione del | concessionario avviene mediante | procedimento ad evidenza |Beni culturali che possono

306. All'articolo 10, comma 4, del testo unico di cui al decreto| del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: "il processo di valore | Esenzione dal contributo inferiore a euro 1.100 e" sono | unificato per le spese di soppresse.

|giustizia

307. I commi 1 e 2 dell'articolo | 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dai sequenti: "1. Il contributo unificato e' dovuto nei sequenti importi: a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro; b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro| IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile; c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e | fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace; d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e | fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi | di valore indeterminabile; e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e | fino a euro 260.000; f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e| fino a euro 520.000; g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000. 2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto | e' pari a euro 200. Per gli altri| processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo|Rideterminazione della misura del

dovuto e' pari a euro 120". | contributo unificato

308. L'articolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. | 374, e' sostituito dal seguente: | "1. Le cause e le attivita' conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 |

e gli atti e i provvedimenti ad | esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli| importi previsti dall'articolo 13| del testo unico di cui al decreto| del Presidente della Repubblica | Contributo unificato per le cause 30 maggio 2002, n. 115, e | e le attivita' conciliative in successive modificazioni" | sede non contenziosa _____ 309. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato al bilancio | dello Stato, per essere | riassegnato allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonche' per l'adequamento delle spese di funzionamento degli uffici |Destinazione del maggior gettito giudiziari. -----310. All'articolo 11 della legge | 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-ter. Le indennita' previste dal presente articolo non possono| superare in ogni caso l'importo |Limite massimo per le indennita' di euro 72.000 lordi annui". | del giudice di pace 311. La disposizione recata dal | comma 310 si applica anche ai giudici tributari. |Compensi dei giudici tributari ______ 312. I veicoli giacenti presso i | custodi a seguito dell'applicazione di provvedimenti di sequestro dell'autorita' giudiziaria, anche| se non confiscati, sono alienati, | anche ai soli fini della | rottamazione, mediante cessione | al soggetto titolare del deposito| ove ricorrano le sequenti condizioni: a) siano ritenute cessate, con ordinanza dell'autorita' giudiziaria da comunicare all'avente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano motivato l'adozione del provvedimento di sequestro; b) siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi di interesse storico e collezionistico; c) siano comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1° luglio 2002;

d) siano trascorsi sessanta

giorni dalla comunicazione all'avente diritto alla restituzione dell'ordinanza di |Alienazione di veicoli giacenti cui alla lettera a) senza che | presso i custodi a seguito questi abbia provveduto al |dell'applicazione di ritiro. |provvedimenti di sequestro 313. La cessione di cui al comma | 312 e' disposta, anche in assenza| di documentazione in ordine allo | stato di conservazione, sulla base di elenchi predisposti dalla| cancelleria o dalla segreteria | nei quali i veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di| telaio. |Modalita' della cessione ______ 314. All'alienazione di cui ai commi 312 e 313 e alle attivita' | ad essa funzionali e connesse procede una commissione costituita presso i tribunali e presso i tribunali per i minorenni, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero della giustizia di |Commissione costituita presso i concerto con le altre |tribunali e presso i tribunali amministrazioni interessate. | per i minorenni 315. L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al custode acquirente del provvedimento, eventualmente relativo ad elenchi di veicoli, dal quale risulta la determinazione all'alienazione da| parte dell'ufficio giudiziario | competente. |Perfezionamento dell'alienazione ______ 316. Il provvedimento di alienazione e' comunicato all'autorita' giudiziaria che | Comunicazione all'A.G. del aveva disposto il sequestro. | provvedimento di alienazione ______ 317. Il provvedimento di alienazione e' altresi' comunicato al pubblico registro automobilistico competente, il quale provvede, senza oneri, all'aggiornamento delle relative | iscrizioni. |Comunicazione al PRA 318. Al custode e' riconosciuto, | in deroga alle tariffe previste | dagli articoli 59 e 276 del testo| unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, determinato, per ciascuno degli | anni di custodia, nel modo

```
sequente:
a) euro 6 per ogni mese o
frazione di esso per i
motoveicoli e i ciclomotori;
b) euro 24 per ogni mese o
frazione di esso per gli
autoveicoli e i rimorchi di massa|
complessiva inferiore a 3,5
tonnellate, per le macchine
agricole e operatrici;
c) euro 30 per ogni mese o
frazione di esso per gli
autoveicoli e i rimorchi di massa|
complessiva superiore a 3,5 | Importo complessivo forfetario tonnellate. | riconosciuto al custode
_____
319. Gli importi di cui al comma |
318 sono progressivamente ridotti|
del 20 per cento per ogni anno o |
frazione di esso successivo al
primo di custodia del veicolo,
salva l'eventuale intervenuta
                              |Riduzione degli importi forfetari
prescrizione delle somme dovute. | riconosciuti al custode.
 ______
320. Le somme complessivamente
dovute sono corrisposte in cinque|
ratei annui costanti a decorrere |
                        |Rateizzazione delle somme
dall'anno 2006.
321. Alle procedure di
alienazione o rottamazione gia'
avviate e non ancora concluse e
alle relative istanze di
liquidazione dei compensi,
comunque presentate dai custodi, |
si applicano, qualora esse
concernano veicoli in possesso |
dei requisiti di cui al comma | Procedure di alienazione o
312, le disposizioni di cui ai |rottamazione gia' avviate e non
commi da 312 a 320. | ancora concluse
322. All'articolo 82, comma 1,
del testo unico di cui al decreto|
del Presidente della Repubblica |
30 maggio 2002, n. 115, le
parole: "e previo parere del
consiglio dell'ordine," sono
soppresse.
                             |Onorario e spese del difensore
______
323. L'articolo 30, comma 1, del |
testo unico di cui al decreto del|
Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, e'
sostituito dal sequente:
"1. La parte che per prima si
costituisce in giudizio, che
deposita il ricorso introduttivo, |
ovvero che, nei processi
esecutivi di espropriazione
forzata, fa istanza per
l'assegnazione o la vendita di
beni pignorati, anticipa i
diritti, le indennita' di
```

trasferta e le spese di spedizione per la notificazione | eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, | in modo forfettizzato, nella misura di euro 8, eccetto che nei| processi previsti dall'articolo | unico della legge 2 aprile 1958, | n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui| si applica lo stesso articolo". | _____ 324. La tabella di cui all'allegato n. 1 del testo unico| di cui al decreto del Presidente | Anticipazioni forfettarie dai della Repubblica 30 maggio 2002, |privati all'erario nel processo n. 115, e' abrogata. |civile ______ 325. All'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. | 27, le parole: "assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. | 1204," sono sostituite dalle seguenti: "astensione facoltativa| previsti dagli articoli 32 e 47, | commi 1 e 2, del testo unico di |Attribuzione dell'indennitaai cui al decreto legislativo 26 | magistrati ordinari in caso di marzo 2001, n. 151". |assenza obbligatoria. 326. Al comma 1 dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto| del Presidente della Repubblica | 30 maggio 2002, n. 115, dopo la \mid lettera i), e' aggiunta la seguente: "i-bis) le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime". |Spese di giustizia ripetibili _____ 327. All'articolo 205 del testo | unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 2 sono aggiunti i sequenti: "2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e quelle funzionali all'utilizzo | delle prestazioni medesime sono | recuperate in misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, ai| sensi dell'articolo 17, commi 3 e|

```
4, della legge 23 agosto 1988, n.|
2-ter. Il decreto di cui al comma|
2-bis determina la misura del
recupero con riferimento al costo|
medio delle singole tipologie di |
prestazione. L'ammontare degli
importi puo' essere rideterminato|Recupero delle spese del processo
ogni anno".
             |anticipate dall'erario
_____
328. Il primo periodo del comma 2|
dell'articolo 96 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n.
259, e' sostituito dai seguenti: |
"Le prestazioni previste al comma|
1 sono individuate in un apposito|
repertorio nel quale vengono
stabiliti le modalita' ed i tempi|
di effettuazione delle
prestazioni stesse e gli obblighi|
specifici degli operatori. Il
ristoro dei costi sostenuti dagli|
operatori e le modalita' di
pagamento sono stabiliti con
decreto del Ministro della
giustizia di concerto con il
Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro delle
comunicazioni, in forma di canone|
annuo determinato anche in
considerazione del numero e della|
tipologia delle prestazioni |
complessivamente effettuate
nell'anno precedente".
329. Al comma 4 dell'articolo 96 |
del decreto legislativo 1° agosto|Prestazioni obbligatorie
______
330. Le disposizioni contenute
nei commi da 326 a 329 si
applicano alle prestazioni
previste al comma 326 disposte
successivamente alla emanazione |
del decreto previsto
dall'articolo 205, comma 2-bis,
del testo unico di cui al decreto|
del Presidente della Repubblica |
30 maggio 2002, n. 115, e del
decreto previsto dall'articolo
96, comma 2, secondo periodo, del|
decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, come modificati dai|Applicazione delle nuove
commi 327 e 328. |disposizioni
331. Dall'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da
326 a 330 non devono derivare
maggiori oneri per il bilancio
                            |Attuazione senza oneri a carico
dello Stato.
                            |del bilancio
```

```
332. Al decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, primo comma:
1) dopo la lettera e) e' inserita|
la sequente:
"e-bis) denunce di inizio
attivita' presentate allo
sportello unico comunale per
l'edilizia, permessi di costruire|
e ogni altro atto di assenso
comunque denominato in materia di|
attivita' edilizia rilasciato dai|
comuni ai sensi del testo unico
delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380,
relativamente ai soggetti
dichiaranti, agli esecutori e ai
progettisti dell'opera";
2) alla lettera g-ter), dopo le
parole: "contratti di
somministrazione di energia
elettrica," sono inserite le
seguenti: "di servizi idrici e
del gas,";
b) all'articolo 7:
1) al primo comma, le parole:
"riguardanti gli atti di cui alla|
lettera g) dell'articolo 6" sono |
sostituite dalle seguenti:
"contenuti negli atti di cui alle|
lettere e-bis) e g) del primo
comma dell'articolo 6";
2) al quinto comma, e' aggiunto, |
in fine, il seguente periodo: "Al|
fine dell'emersione delle
attivita' economiche, con
particolare riferimento
all'applicazione dei tributi
erariali e locali nel settore
immobiliare, gli stessi soggetti
devono comunicare i dati
catastali identificativi
dell'immobile presso cui e'
attivata l'utenza";
3) il sesto comma e' sostituito
dal sequente:
"Le banche, la societa' Poste
italiane Spa, gli intermediari
finanziari, le imprese di
investimento, gli organismi di
investimento collettivo del
risparmio, le societa' di
gestione del risparmio, nonche'
ogni altro operatore finanziario, |
fatto salvo quanto disposto dal
secondo comma dell'articolo 6 per|
i soggetti non residenti, sono
tenuti a rilevare e a tenere in |
```

evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con| loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di | natura finanziaria"; 4) l'undicesimo comma e' sostituito dal seguente: "Le comunicazioni di cui ai commi| dal primo all'ottavo del presente| articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalita' e i termini delle trasmissioni nonche' le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate"; 5) al dodicesimo comma, le parole: "il Ministro delle finanze" sono sostituite dalle sequenti: "il direttore dell'Agenzia delle entrate". 333. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, quinto comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dal numero 2) della lettera b) del comma 332, a decorrere dal 1° aprile 2005 le | aziende, gli istituti, gli enti e| le societa' richiedono i dati identificativi catastali all'atto| della sottoscrizione dei relativi| contratti; per i contratti in essere le medesime informazioni | sono acquisite dai predetti soggetti solo in occasione del | rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso.

|Disposizioni in materia di codice |fiscale e comunicazioni |all'anagrafe tributaria

334. Con provvedimento dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, sono stabilite le informazioni analitiche che individuano univocamente le unita' immobiliari, da acquisire con riferimento ai contratti di cui | Individuazione univoca delle al comma 333.

|unita' immobiliari

335. La revisione parziale del classamento delle unita' immobiliari di proprieta' privata| site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del| Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, e' richiesta dai comuni| agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Per | i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato e' aggiornato secondo le | modalita' stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L'Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con

dell'Agenzia medesima.

|Revisione del classamento delle provvedimento del direttore | unita' immobiliari private site |in microzone comunali.

336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprieta' privata non dichiarati| in catasto ovvero la sussistenza | di situazioni di fatto non piu' coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unita' immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai | sensi del regolamento di cui al | decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, | qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione| della denuncia catastale, e' notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli| estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla | richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri | a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unita' immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa

rendita. Si applicano le sanzioni| previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. | 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 | Aggiornamento del classamento agosto 1939, n. 1249, e | catastale per intervenute successive modificazioni.

|variazioni edilizie

337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite | a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui| al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° \mid gennaio dell'anno successivo alla| data cui riferire la mancata | presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, | ovvero, in assenza della suddetta| indicazione, dal 1° gennaio richiesta del comune.

dell'anno di notifica della | Decorrenza degli effetti fiscali |delle variazioni catastali

338. Gli importi minimo e massimo| della sanzione amministrativa | prevista per l'inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. | 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, dall'articolo 31 del medesimo regio decreto-legge n. 652 del 1939, come rideterminati dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, | n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, con riferimento al mancato adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 20 e 28 | del citato decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, sono elevati| rispettivamente a euro 258 e a euro 2.066.

|Aumento delle sanzioni

339. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente | legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite, previa intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, le modalita' tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni|

340. Al comma 3 dell'articolo 70 | del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: "A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unita' immobiliari di proprieta' privata a destinazione| ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di| riferimento non puo' in ogni caso| essere inferiore all'80 per cento| della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui | al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili gia' denunciati, | i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta| percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalita' di interscambio| stabilite con provvedimento del | direttore della predetta Agenzia, | sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli | atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie | catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio | provinciale dell'Agenzia del | territorio la planimetria catastale del relativo immobile, | secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto| del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale consequente modifica, | Superficie di riferimento minima

presso il comune, della | ai fini della tassa per lo consistenza di riferimento". | smaltimento dei rifiuti

341. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al | decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, | dopo l'articolo 52 e' inserito il|

seguente: "Art. 52-bis. - (Liquidazione dell'imposta derivante dai contratti di locazione) - 1. La | liquidazione dell'imposta

complementare di cui all'articolo| 42, comma 1, e' esclusa qualora | l'ammontare del canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti | dal contratto non inferiore al 10| per cento del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, | e successive modificazioni. Restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell'imposta per |Liquidazione dell'imposta di

le annualita' successive alla | registro derivante dai contratti prima". | di locazione -----

342. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo l'articolo 41-bis e' inserito il seguente: "Art. 41-ter.- (Accertamento dei | redditi di fabbricati) - 1. Le disposizioni di cui agli articoli| 32, primo comma, numero 7), 38, 40 e 41-bis non si applicano con | riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione| dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il| canone di locazione risultante | dal contratto ridotto del 15 per | cento e il 10 per cento del | valore dell'immobile. 2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva documentata prova | contraria, l'esistenza del | rapporto di locazione anche per i| quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del | quale e' accertato il rapporto | stesso; ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore dell'immobile. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell'immobile e' determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto dell Presidente della Repubblica 26

aprile 1986, n. 131, e successive|Accertamento dei redditi di |fabbricati

343. Le disposizioni degli articoli 52-bis del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al | decreto del Presidente della

modificazioni".

Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 41-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti, rispettivamente, dai | commi 341 e 342 del presente articolo, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, commu 1, commi 2 e 3, della legge 9 | Esclusione della commi 341 e 342. degli articoli 2, comma 3, e 4,

|Esclusione dell'applicazione dei

_____ 344. Il modello per la comunicazione di cui all'articolo| 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, approvato con decreto interdirigenziale del| Ministero dell'interno e della Agenzia delle entrate, e' reso disponibile gratuitamente, in modalita' telematica, dalla predetta Agenzia; la comunicazione e' effettuata, anche avvalendosi degli intermediari di cui all'articolo | 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, | nonche' degli uffici dell'Agenzia| delle entrate, con la compilazione in formato elettronico del relativo modello | e con la sua trasmissione, in modalita' telematica, alla predetta Agenzia, che provvede, | con la medesima modalita', a dare| avviso di ricevimento. L'Agenzia | delle entrate, secondo intese con| il Ministero dell'interno, ordina| i dati contenuti nelle comunicazioni per la loro successiva trasmissione telematica al predetto Ministero. La presentazione per la registrazione degli atti di cessione di cui al predetto articolo 12 del decreto-legge n. | 59 del 1978 tiene luogo della comunicazione di cui al medesimo |Comunicazione all'autorita' articolo 12.

|locale di pubblica sicurezza

345. L'obbligo di comunicazione | di cui al comma 344 trova applicazione anche nei riguardi dei soggetti che esercitano abitualmente attivita' di intermediazione nel settore

immobiliare; la comunicazione e' | dovuta per le cessioni di cui i | predetti soggetti hanno diretta | conoscenza, per avervi concorso ovvero assistito in ragione della| loro attivita', e, relativamente | a quelle diverse dalle cessioni in proprieta', anche per le cessioni di durata inferiore al mese. In caso di violazione dell'obbligo di cui al precedente| periodo, si applica la sanzione amministrativa di cui al quarto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191; in caso di seconda violazione, il sindaco del comune in cui operano i soggetti di cui al primo periodo, | su segnalazione dell'Agenzia | Comunicazione da parte dei delle entrate, dispone nei riguardi dei medesimi soggetti la|abitualmente attivita' di sospensione per un mese della | intermediazione nel settore loro attivita'.

|soggetti che esercitano |immobiliare

346. I contratti di locazione, o | che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di| unita' immobiliari ovvero di loro| porzioni, comunque stipulati, | sono nulli se, ricorrendone i | Nullita' dei contratti non presupposti, non sono registrati. | registrati

347. All'articolo 11 del decreto | legislativo 15 dicembre 1997, n. | 446, e successive modificazioni, | sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, lettera a), sono | aggiunte, in fine, le seguenti | parole: ", nonche', per i soggetti di cui all'articolo 3, | comma 1, lettere da a) ad e), i costi sostenuti per il personale | addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi| comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di | effettivita' degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori | dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e | periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle

forme previste dall'articolo 13, | comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28| maggio 1997, n. 140, e successive| modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale"; b) nel medesimo comma 1, lettera | b), il numero 1) e' sostituito dal seguente: "1) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a), i costi relativi al personale classificabili nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile"; c) il comma 4-bis e' sostituito dal sequente: "4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i sequenti importi: a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91; b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91| ma non euro 180.839,91; c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91| ma non euro 180.919,91; d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91| ma non euro 180.999,91"; d) dopo il comma 4-ter, sono aggiunti i seguenti: "4-quater. Per i soggetti di cui | all'articolo 3, comma 1, lettere | da a) ad e), che incrementano il | numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero| dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta in| corso al 31 dicembre 2004, e' deducibile il costo del predetto | personale per un importo annuale | non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, | e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del | codice civile. Rilevano gli incrementi del predetto personale| nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004; la media

dell'incremento occupazionale raggiunto nei predetti periodi di| imposta costituisce l'incremento massimo agevolabile nei periodi d'imposta successivi. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo e' individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attivita' commerciale e la deduzione spetta| solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale| attivita'. In caso di lavoratori | impiegati anche nell'esercizio | dell'attivita' istituzionale si considera, sia ai fini della individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilita' del costo, il| solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attivita' commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attivita' istituzionale all'attivita' commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attivita' che assorbono anche solo in parte attivita' di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle| attivita' sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilita' del costo del personale spetta limitatamente al| numero di lavoratori assunti in | piu' rispetto a quello

dell'impresa sostituita. 4-quinquies. Nelle aree ammissibili alle deroghe previste| dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che| istituisce la Comunita' europea, | individuate dalla Carta italiana | degli aiuti a finalita' regionale| per il periodo 2000-2006, l'importo deducibile determinato | ai sensi del comma 4-quater e' | Deducibilita' dalla base raddoppiato".

|imponibile IRAP

348. Le disposizioni del comma 347 si applicano a partire dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2004, ad eccezione di quelle della lettera d), che si applicano a decorrere dal periodo| d'imposta in cui interviene l'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della |Applicabilita' delle disposizioni

|del comma 347

Comunita' europea.

349. A decorrere dal 1° gennaio | 2005, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, | sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 3, comma 1, le | parole: "nonche' della deduzione | spettante ai sensi dell'articolo | 11" sono sostituite dalle | seguenti: "nonche' delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli| 11 e 12"; b) l'articolo 13 e' rinumerato in| articolo 12 e la relativa rubrica| e' sostituita dalla seguente: | "Deduzioni per oneri di famiglia"; nel medesimo articolo | sono, altresi', apportate le sequenti modificazioni: 1) i commi 1 e 2 sono sostituiti | dai sequenti: "1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i | sequenti importi: a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; b) 2.900 euro per ciascun figlio, | compresi i figli naturali

riconosciuti, i figli adottivi e | gli affidati o affiliati, nonche' per ogni altra persona indicata | civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni| alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione. 2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), e' aumentata a: a) 3.450 euro, per ciascun figlio| di eta' inferiore a tre anni; b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e'| coniugato o se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato; c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104."; 2) nei commi 3 e 4, le parole: "Le detrazioni per carichi di famiglia" sono sostituite dalle seguenti: "Le deduzioni di cui ai| commi 1 e 2"; 3) dopo il comma 4, sono aggiunti| i seguenti: "4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla| propria assistenza personale nei | casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita | quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. 4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000 euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o

nell'articolo 433 del codice

```
minore di zero, la deduzione non |
compete; negli altri casi, ai
fini del predetto rapporto, si
computano le prime quattro cifre |
decimali.";
c) l'articolo 12 e' rinumerato in|
articolo 13 e sono, altresi',
apportate le seguenti
modificazioni:
1) nell'alinea del comma 1, le
parole: "della deduzione per
assicurare la progressivita'
dell'imposizione di cui
all'articolo 11" sono sostituite
dalle seguenti: "delle deduzioni
di cui agli articoli 11 e 12";
2) le lettere da a) ad e) dello
stesso comma 1 sono sostituite
dalle sequenti:
"a) fino a 26.000 euro, 23 per
cento;
b) oltre 26.000 euro e fino a
33.500 euro, 33 per cento;
c) oltre 33.500 euro, 39 per
cento";
3) nel comma 2, le parole: "negli|
articoli 13, 14 e 15" sono
sostituite dalle seguenti: "negli|Riduzione delle aliquote IRE e
articoli 15 e 16 nonche' in altre|trasformazione delle detrazioni
disposizioni di legge"; | per oneri di famiglia in
d) l'articolo 14 e' abrogato.
                              |deduzioni
350. E' introdotto un contributo |
di solidarieta' del 4 per cento
sulla parte di reddito imponibile|
di cui all'articolo 13 del testo |
unico delle imposte sui redditi, |
di cui al decreto del Presidente |
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dal|
comma 349, eccedente l'importo di|
100.000 euro. Per la
dichiarazione, il versamento,
l'accertamento, la riscossione ed|
il contenzioso riquardante il
contributo di solidarieta', si
applicano le disposizioni vigenti|
per le imposte sui redditi. | Contributo di solidarieta'
______
351. Quando leggi, regolamenti,
decreti, o altre norme o
provvedimenti fanno riferimento al
disposizioni contenute in
articoli del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, vigenti prima del 1° gennaio|
2005, il riferimento, salvo che
tali disposizioni non risultino
abrogate per effetto di quanto
                                disposto dal comma 349, si
intende alle corrispondenti
```

disposizioni contenute negli | articoli che recano la | Riferimento a disposizioni numerazione disposta dal medesimo|contenute in articoli del testo comma 349. |unico delle imposte sui redditi

352. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2005, possono applicare le| disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero| quelle in vigore al 31 dicembre | Clausola di salvaguardia ai fini 2004, se piu' favorevoli. | IRE

._____

353. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le | sequenti modificazioni: a) nell'articolo 23: 1) nel comma 2, lettera a), le parole: "al netto della deduzione| di cui all'articolo 10-bis del medesimo testo unico, ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le | detrazioni di cui agli articoli | 12 e 13 del citato testo unico sono effettuate" sono sostituite | dalle seguenti: "al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11| e 12 commi 1 e 2 del medesimo | testo unico, rapportate al periodo stesso. Le deduzioni di cui all'articolo 12 commi 1 e 2 | del citato testo unico sono | riconosciute"; nel medesimo comma, lettera c), dopo le parole: "biennio precedente" sono| aggiunte le seguenti: ", al netto| delle deduzioni di cui agli | articoli 11 e 12 commi 1 e 2 del | medesimo testo unico"; 2) nel comma 3, il primo periodo | e' sostituito dal sequente: "I | soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, | in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di | cessazione, il conquaglio tra le | ritenute operate sulle somme e i | valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo| degli emolumenti stessi, tenendo | conto delle deduzioni di cui agli| articoli 11 e 12 commi 1 e 2 del | testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle| detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche', limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita' a contratti collettivi o ad accordi| e regolamenti aziendali."; 3) nel comma 4, il terzo periodo e' soppresso; b) nell'articolo 29: 1) nel comma 1, lettera c), dopo | le parole: "biennio precedente" sono aggiunte le seguenti: ", al | netto delle deduzioni di cui agli| articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico"; 2) nel comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "A tal fine, all'inizio| del rapporto, il sostituito deve | specificare quale delle opzioni

previste al comma 3 dell'articolo|Trasformazione di detrazioni in 23 intende adottare". |deduzioni.

354. E' istituito, presso la gestione separata della Cassa | depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato "Fondo rotativo per il| sostegno alle imprese". Il Fondo | e' finalizzato alla concessione | alle imprese di finanziamenti agevolati che assumono la forma | dell'anticipazione, rimborsabile | con un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, e' stabilita in 6.000 milioni di euro. Le successive variazioni della dotazione sono | disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse, e | comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del |Istituzione del Fondo rotativo comma 361.

|per il sostegno alle imprese

355. Con apposite delibere del CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, da sottoporre al controllo

preventivo della Corte dei conti, | il Fondo e' ripartito per essere | destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere| sulla base degli interventi gia' | disposti a legislazione vigente e| per i quali sussiste apposito |Ripartizione del Fondo rotativo stanziamento di bilancio. |per il sostegno alle imprese

```
356. Il CIPE, con una o piu'
delibere adottate con le
modalita' previste dal comma 355:|
a) stabilisce i criteri generali |
di erogazione dei finanziamenti
agevolati;
b) approva una convenzione tipo
che regola i rapporti tra la
Cassa depositi e prestiti Spa e i|
soggetti abilitati a svolgere le |
istruttorie dei finanziamenti,
stabilendo le modalita' per
assicurare che l'importo
complessivo dei finanziamenti
erogati non superi l'importo
assegnato dal CIPE e che vengano |
comunque rispettati i limiti
annuali di spesa a carico del
bilancio dello Stato stabiliti ai|
sensi del comma 361;
c) prevede la misura minima del
tasso di interesse da applicare; |
d) stabilisce la durata massima |
del piano di rientro;
e) prevede che le nuove modalita'|
di attuazione ed erogazione delle|
misure agevolative previste dai |
commi da 354 a 361 si applichino |
a programmi di investimento per i|
quali, alla data di pubblicazione|
del decreto di cui al comma 357, |
non e' stata ancora presentata
richiesta di erogazione relativa |
all'ultimo stato di avanzamento e|
non sono stati adottati
provvedimenti di revoca totale o |
parziale, a condizione che
l'impresa agevolata manifesti
formale opzione e comunque previo|
parere conforme del soggetto
responsabile dell'istruttoria. | Delibere del CIPE
```

357. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, in relazione ai singoli interventi previsti dal comma 355, nel rispetto dei principi contenuti nei commi da 354 a 361 e di quanto disposto dal comma 356, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai

finanziamenti agevolati previsti | dai commi da 354 e 361. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche e le modalita' di concessione dei finanziamenti agevolati, anche per quanto concerne i criteri di | valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per| la revoca delle agevolazioni, le | modalita' di controllo e rendicontazione, la quota minima | di mezzi propri e di finanziamento bancario a copertura delle spese d'investimento, la decorrenza e |Decreto attuativo relativo alle

le modalita' di rimborso del | condizioni per l'accesso ai finanziamento agevolato. | finanziamenti agevolati ______

somme erogate in anticipazione e' determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. La differenza tra il tasso cosi' stabilito e il tasso | del finanziamento agevolato,

358. Il tasso di interesse sulle |

nonche' gli oneri derivanti dal comma 360, sono posti, in favore | della Cassa depositi e prestiti Spa, a carico del bilancio dello | Stato, a valere

|Determinazione del tasso di sull'autorizzazione di spesa di |interesse sulle somme erogate in cui al comma 361. | anticipazione

359. Sull'obbligo di rimborso al | Fondo delle somme ricevute in | virtu' del finanziamento agevolato e dei relativi interessi puo' essere prevista, | secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la| garanzia dello Stato. Tale garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di | cui all'articolo 13 della legge 5| agosto 1978, n. 468. Ai relativi | eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base | 3.2.4.2 dello stato di previsione| del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e |

```
corrispondenti per gli esercizi |
successivi.
                               |Garanzia dello Stato
360. Alla Cassa depositi e
prestiti Spa, sulle somme erogate|
in anticipazione, e'
riconosciuto, a valere sui
finanziamenti stabiliti ai sensi |
del comma 356, lettera a), il
rimborso delle spese di gestione |
del Fondo in misura pari allo
0,40 per cento complessivo delle |Rimborso alla Cassa depositi e
somme erogate annualmente. | prestiti
______
361. Per le finalita' previste
dai commi da 354 a 360 e'
autorizzata la spesa di 80
milioni di euro per l'anno 2005 e|
di 150 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2006. Una
quota dei predetti oneri, pari a |
55 milioni di euro per l'anno
2005 e 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2006 e 2007, |
e' posta a carico del Fondo per
le aree sottoutilizzate per gli
interventi finanziati dallo
stesso. La restante quota
relativa agli anni 2005 e 2006,
pari rispettivamente a 25 milioni|
di euro e a 50 milioni di euro, |
e' posta a carico della parte del|
Fondo unico per gli incentivi |
alle imprese non riguardante gli |
interventi nelle aree
sottoutilizzate; alla quota
relativa all'anno 2007 e
all'onere decorrente dal 2008,
pari rispettivamente a 50 milioni|
di euro e a 150 milioni di euro, |
si provvede con le maggiori | Autorizzazione di spesa per gli
entrate derivanti dal comma 300. |anni 2005 e 2006
______
362. Nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito un
"Fondo per i pagamenti dei debiti|
di fornitura", al quale vengono
riassegnate le dotazioni in conto|
residui, previamente versate in
entrata, relative a debiti
scaduti ed esigibili alla data
del 31 dicembre 2004, derivanti |
dalla fornitura di beni e servizi|
alle amministrazioni dello Stato, |
ceduti alla Cassa depositi e
prestiti Spa dai fornitori sulla |Istituzione del Fondo per i
base di idonei titoli giuridici. |pagamenti dei debiti di fornitura
363. La Cassa depositi e prestiti|
Spa, in relazione alle cessioni |
di credito di cui al comma 362,
dispone i pagamenti a valere su
```

un apposito fondo istituito, con | una dotazione di 2.000 milioni di| euro, presso la gestione separata| della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio | destinato, ai sensi dell'articolo| 5, comma 18, del decreto-legge 30| settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. | 326. La Cassa depositi e prestiti| Spa e' autorizzata ad effettuare | operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza | Pagamento della Cassa depositi e l'autorizzazione del soggetto | prestiti Spa a valere su apposito ceduto.

364. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' provvedere al pagamento alla Cassa depositi e prestiti Spa delle somme erogate, | in un periodo massimo di quindici| anni, a carico del Fondo di cui al comma 362, nonche', a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli oneri di | Pagamento alla Cassa depositi e gestione.

|prestiti Spa

365. La Cassa depositi e prestiti| Spa predispone apposita rendicontazione annuale sull'amministrazione del fondo, di cui al comma 363, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da| emanare entro novanta giorni | dalla data di entrata in vigore | della presente legge, sono stabilite le modalita' applicative dei commi da 362 a 366, in ordine alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, | alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla| cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, | alle modalita', ai tempi ed ai termini di erogazione alla Cassa | depositi e prestiti Spa di quanto|Rendicontazione annuale alla stessa dovuto. |sull'amministrazione del fondo

366. Agli oneri di cui al comma | 364, valutati in complessivi 70 milioni di euro annui a decorrere| dal 2006, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma| 300.

|Copertura degli oneri finanziari

367. A fini di contrasto di fenomeni di elusione fiscale e di| tutela della fede pubblica, salvo| quanto previsto nel comma 371, e'| vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica in via diretta o mediata, dagli archivi catastali | o da pubblici registri |Divieto di riutilizzazione immobiliari, tenuti dagli uffici |commerciale dei documenti dell'Agenzia del territorio. | catastali ed ipotecari ______ 368. Ai sensi dei commi da 367 a | 375 si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono ceduti o comunque forniti a | terzi, anche in copia o parzialmente o previa elaborazione nella forma o nel contenuto, dai soggetti che li hanno acquisiti, in via diretta o| mediata, anche per via telematica, dagli uffici | Definizione di riutilizzazione dell'Agenzia del territorio. | commerciale 369. Non si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono forniti al solo soggetto per| conto del quale, su preventivo e | specifico incarico, risultante da| atto scritto, l'acquisizione | stessa, previo pagamento dei tributi dovuti, e' stata effettuata. Anche in tale ipotesi, tuttavia, salva prova contraria, si ha riutilizzazione | commerciale quando il corrispettivo previsto, o comunque versato, per la fornitura, risulta inferiore all'ammontare dei tributi dovuti | agli uffici dell'Agenzia del territorio per l'acquisizione, anche telematica, dei predetti | Casi di esclusione della documenti, dati o informazioni. |riutilizzazione commerciale ______ 370. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale sono | comunque dovuti i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie, nella misura prevista| per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici | Tributi dovuti per la dell'Agenzia del territorio. | riutilizzazione commerciale

371. Le attivita' di riutilizzazione commerciale sono | consentite esclusivamente se regolamentate da specifiche convenzioni stipulate con l'Agenzia del territorio, che disciplinino, a fronte del preventivo pagamento dei tributi | dovuti anche ai sensi del comma 370, modalita' e termini della raccolta, della conservazione, della elaborazione dei dati, nonche' il controllo del limite |Attivita' di riutilizzazione di riutilizzo consentito.

|commerciale consentite ______

372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale, non | consentiti, e' soggetto altresi' ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso | fra il triplo ed il quintuplo dei|

tributi speciali e delle tasse dovuti ai sensi del comma 370. Si| applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre | Sanzioni per gli atti di 1997, n. 472.

|riutilizzazione non consentiti

373. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni dei | commi da 367 a 375 e' demandato | al Corpo della guardia di finanza, che esercita, a tal fine, i poteri previsti dall'articolo 32 del decreto del | Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, avvalendosi della collaborazione | dell'Agenzia del territorio. A | tal fine, per assicurare effettivita' all'indicata azione | di contrasto all'utilizzazione | illecita dei documenti, dei dati | e delle informazioni catastali ed| ipotecari, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 367 | a 375 e nei limiti di spesa di 5 | milioni di euro annui, entro il 30 aprile 2005 e' avviato dalla Scuola superiore dell'economia e | delle finanze un programma straordinario di qualificazione continua e ricorrente e formazione mirata e specialistica| del personale dell'amministrazione finanziaria | e delle agenzie fiscali addetto alla predetta attivita' di accertamento. A tale programma di| qualificazione e formazione puo' | partecipare, su base

convenzionale, anche il personale| designato da enti locali o altri | enti pubblici per le analoghe esigenze di consolidamento dell'azione di contrasto

di coincidenti ragioni di | divieto di riutilizzazione pubblico interesse.

all'elusione fiscale, in presenza|Accertamento delle violazioni del |commerciale

374. Alla presentazione degli atti di aggiornamento del catasto| si puo' provvedere, a decorrere dal 1° marzo 2005, con procedure \mid telematiche, mediante un modello | unico informatico di aggiornamento degli atti catastali sottoscritto con firma | elettronica avanzata dal tecnico | che li ha redatti ovvero dal soggetto obbligato alla presentazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, la trasmissione per via telematica e' sostituita dalla presentazione| su supporto informatico. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio: a) e' stabilita la progressiva attivazione del servizio, anche | limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche ed a particolari tipologie di adempimenti; b) e' approvato il modello unico | informatico di aggiornamento | degli atti catastali e sono stabilite le modalita' tecniche | necessarie per la trasmissione | dei dati relativi alla procedura | telematica di cui al presente articolo; c) sono fissati i termini, le condizioni e le modalita' relative: alla presentazione del | modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali; alla presentazione dei| documenti e degli atti da allegare al predetto modello, anche al fine di accertare l'avvenuto deposito presso i comuni, per gli atti per i quali | e' previsto; alla conservazione, | a cura dei soggetti interessati, | dei documenti cartacei originali | sottoscritti dal tecnico che li ha redatti e dai soggetti che hanno la titolarita' sui beni; d) sono stabilite, d'intesa con | il Dipartimento della Ragioneria |

generale dello Stato, le | Presentazione con procedure modalita' di versamento dei | telematiche degli atti di

375. Gli atti comunque attributivi o modificativi delle | rendite catastali per terreni e fabbricati possono essere prodotti e notificati ai soggetti| intestatari, a cura dell'Agenzia | del territorio, avvalendosi di procedure automatizzate. In tal | caso, la firma autografa del responsabile e' sostituita

|Comunicazione degli atti dall'indicazione a stampa del |attributivi o modificativi delle nominativo dello stesso. |rendite catastali

376. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: | ricorrano, sono sostituite dalle |per rivalutazione terreni e seguenti: "30 giugno 2005". |partecipazioni negoziate.

"30 settembre 2004", ovunque | Proroga dei termini di versamento

377. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del regolamento di| cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, | n. 322, le parole: "a lire 50 | Obbligo di presentazione della milioni" sono sostituite dalle | dichiarazione, compresa quella seguenti: "ad euro 10.000". |unificata.

378. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. | 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, i soggetti | di imposta trasmettono al Dipartimento dei trasporti terrestri, entro il termine di quindici giorni dall'acquisto e, | in ogni caso, prima dell'immatricolazione, il numero | identificativo intracomunitario | nonche' il numero di telaio degli| autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi acquistati. Per i successivi passaggi interni precedenti l'immatricolazione il | numero identificativo intracomunitario e' sostituito dal codice fiscale del fornitore. In mancanza delle informazioni da| parte dei soggetti di imposta gli| uffici preposti non procedono | all'immatricolazione. La comunicazione e' altresi' effettuata, entro il termine di | quindici giorni dalla vendita, anche in caso di cessione intracomunitaria o di

esportazione dei medesimi | Immatricolazione dei veicoli

```
veicoli.
                              |d'importazione
379. Con decreto del capo del
Dipartimento dei trasporti
terrestri del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e |
del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabiliti i
contenuti e le modalita' delle
comunicazioni di cui alla
                              |Modalita' di attuazione del comma
disposizione recata dal comma
378.
                              |378.
______
380. Con la convenzione prevista |
dall'articolo 1, comma 1-bis, del|
regolamento di cui al decreto del|
Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 358, e'
definita la procedura di
trasmissione telematica
all'Agenzia delle entrate delle
informazioni inviate dai soggetti|
di imposta ai sensi del comma | Trasmissione telematica delle
378.
                              |informazioni
 -----
381. All'articolo 1, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 29 |
dicembre 1983, n. 746,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1984, n. |
17, e' aggiunto il seguente
periodo: "Nella prima ipotesi, il|
cedente o prestatore deve
comunicare all'Agenzia delle
entrate, esclusivamente per via |
telematica entro il giorno 16 del | Comunicazione telematica dei dati
mese successivo, i dati contenuti|contenuti nella dichiarazione
nella dichiarazione ricevuta". |d'intenti
______
382. Ai fini del necessario
coordinamento delle attivita' di |
controllo, da attuare secondo
quanto disposto dall'articolo 63,|
secondo e terzo comma, primo
periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, l'Agenzia
delle entrate condivide con gli
altri organi preposti ai
controlli in materia di imposta
sul valore aggiunto le
informazioni risultanti dalle
comunicazioni di cui ai commi 378 | Condivisione di informazioni da
e 381.
                  |parte dell'Agenzia delle entrate
383. All'articolo 7 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. |
471, dopo il comma 4 e' inserito |
il seguente:
"4-bis. E' punito con la sanzione|
prevista nel comma 3 il cedente o|
il prestatore che omette di
inviare, nei termini previsti, la|
```

comunicazione di cui all'articolo| 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, | Sanzioni in materia di dalla legge 27 febbraio 1984, n. |comunicazione telematica dei dati 17, o la invia con dati | contenuti nella dichiarazione incompleti o inesatti". | d'intenti

384. Chiunque omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo| 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotto dal comma 381, o la invia con dati incompleti o inesatti, e' responsabile in solido con il soggetto acquirente| dell'imposta evasa correlata all'infedelta' della

|Responsabilita' solidale con il |soggetto acquirente

385. Il direttore dell'Agenzia delle entrate determina, con suo | provvedimento, i contenuti e le modalita' della comunicazione di | cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

dichiarazione ricevuta.

dal comma 381.

febbraio 1984, n. 17, introdotto |Contenuti e modalita' della |comunicazione

_____ 386. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,| n. 633, dopo l'articolo 60, e' | inserito il seguente: "Art. 60-bis. - (Solidarieta' nel| pagamento dell'imposta). - 1. Con| decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su| proposta degli organi competenti | al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di| frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3. 2. In caso di mancato versamento | dell'imposta da parte del cedente| relativa a cessioni effettuate a | prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto| agli adempimenti ai fini del presente decreto, e' obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta. 3. L'obbligato solidale di cui al| comma 2 puo' tuttavia

documentalmente dimostrare che il|

prezzo inferiore dei beni e' stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla| base di specifiche disposizioni | di legge e che comunque non e' connesso con il mancato pagamento|Solidarieta' nel pagamento dell'imposta".

|dell'imposta sul valore aggiunto

387. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005, e' introdotto l'istituto della pianificazione fiscale concordata alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e |

professioni cui si applicano gli | studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio| 2003. L'adesione alla pianificazione fiscale determina | preventivamente, per un triennio, | la base imponibile caratteristica| dell'attivita' svolta e comporta | una riduzione dell'imposizione

fiscale e contributiva per gli

importi eccedenti la base | Istituzione della pianificazione |fiscale concordata

imponibile pianificata.

388. Non possono accedere alla pianificazione fiscale i titolari| di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni: a) per i quali sussistano cause | di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore per il periodo di imposta| in corso al 1° gennaio 2003; b) che svolgono dal 1° gennaio 2004 una attivita' diversa da quella esercitata nel biennio 2002 e 2003; c) che non erano in attivita' in | almeno uno dei periodi di imposta| in corso al 1° gennaio 2002, al | 1° gennaio 2003 ovvero al 1° gennaio 2004; d) che hanno omesso di dichiarare| il reddito derivante dall'attivita' svolta per almeno | uno dei periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2002 e al 1° | gennaio 2003; e) che hanno omesso di presentare| la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto | per i medesimi periodi di imposta| di cui alla lettera d); f) che hanno omesso di comunicare| i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di |

settore per il periodo di imposta|Soggetti esclusi dalla in corso al 1° gennaio 2003. |pianificazione fiscale concordata

389. La proposta individuale di pianificazione fiscale e' formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attivita', della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

|Proposta individuale di | pianificazione fiscale

390. L'adesione alla
pianificazione fiscale si
perfeziona, ferma restando la
congruita' dei ricavi o dei
compensi alle risultanze degli
studi di settore per ciascun
periodo di imposta, con
l'accettazione di importi,
proposti al contribuente
dall'Agenzia delle entrate, che
individuano per un triennio la
base imponibile caratteristica
dell'attivita' svolta, esclusi
gli eventuali componenti positivi
o negativi di reddito di

o negativi di reddito di | Perfezionamento dell'adesione carattere straordinario. | alla pianificazione fiscale

391. L'adesione alla proposta di | pianificazione fiscale e' comunicata dal contribuente entro| sessanta giorni dal suo | ricevimento; nel medesimo termine, la proposta puo' essere | altresi' definita in contraddittorio con il competente| ufficio dell'Agenzia delle | entrate, anche con l'assistenza | degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, | del regolamento di cui al decreto| del Presidente della Repubblica | 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il| contribuente sia in grado di documentare una evidente infondatezza della stessa, sulla | base dell'esistenza di: a) significative variazioni degli| elementi strutturali nell'esercizio dell'attivita' rispetto a quelli presi a base per la formulazione della proposta; b) dati ed elementi presi a base | per la formulazione della

proposta divergenti

|Termini per la comunicazione di

sensibilmente, all'atto dell'adesione.

|adesione alla proposta di |pianificazione fiscale

392. La sussistenza delle circostanze di cui alle lettere | a) e b) del comma 391 puo' essere| asseverata dai soggetti abilitati|

sulla base delle disposizioni |Asseverazione delle circostanze vigenti. |previste al comma 394

393. Per i periodi di imposta oggetto di pianificazione, relativamente al reddito caratteristico d'impresa o di arti o professioni: a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo | 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; b) esclusa l'aliquota del 23 per | cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta | sul reddito, nonche' quella | applicabile ai fini dell'imposta | sul reddito delle societa', sono | ridotte di 4 punti percentuali, | per la parte di reddito dichiarato eccedente quello pianificato; c) e' esclusa l'applicazione dei | contributi previdenziali per la | parte di reddito dichiarato che eccede quello pianificato fatto | salvo il minimale reddituale | previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative | delle Casse autonome nonche' la |Benefici a favore dei soggetti

facolta' di effettuare i | che aderiscono alla versamenti su base volontaria. |pianificazione fiscale concordata

imposta di cui al comma 393, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto: a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle| altre disposizioni in materia di | imposta sul valore aggiunto; b) all'ammontare degli eventuali | maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo

______ 394. Per gli stessi periodi di

conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi | speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni | di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato; c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli| 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 | in materia di IVA per i soggetti

|Applicazione delle disposizioni ottobre 1972, n. 633, e | che aderiscono alla successive modificazioni. | pianificazione fiscale concordata ______

395. In caso di mancato rispetto | della pianificazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul reddito, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della pianificazione nonche', per l'imposta sul valore| aggiunto, in ragione del volume | d'affari corrispondente ai ricavi| o compensi caratteristici a base | della stessa, salve le ipotesi di| documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in | tale ultima ipotesi trova | applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo | 19 giugno 1997, n. 218. La | disposizione di cui al presente | comma si applica anche nel caso | di mancato adeguamento alle | risultanze degli studi di settore.

|Mancato rispetto della |pianificazione fiscale concordata ______

396. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 393, lettera a), e 394, lettera c) ed i benefici di | cui al comma 393, lettere b) e c), non operano qualora: a) il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, ovvero| non siano adempiuti gli obblighi | di cui al comma 394, lettera a), | ferma restando, comunque, in tale| caso l'inibizione dei poteri di | cui all'articolo 39, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica | 29 settembre 1973, n. 600, e

successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; b) siano constatate condotte del | contribuente che integrano le fattispecie di cui agli articoli |Casi di esclusione dei benefici da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto |derivanti dalla pianificazione legislativo 10 marzo 2000, n. 74.|fiscale concordata

397. Salva l'applicazione del comma 391, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, nei | suoi confronti non opera l'inibizione dei poteri di cui ai| commi 393, lettera a), e 394, |Non operativita' dell'inibizione

lettera c), nonche' i benefici di|dei poteri in caso di dati ed cui al comma 393, lettere b) e |elementi difformi da quelli |comunicati dal contribuente.

c).

398. Nel caso in cui l'attivita' | effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della pianificazione | fiscale concordata cessa di avere| effetto dal periodo di imposta | nel corso del quale si e' verificata la variazione. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di| natura non regolamentare, sono | individuate le singole categorie | di contribuenti nei cui riguardi | progressivamente, nel corso del | triennio, decorre l'applicazione | della pianificazione fiscale concordata nonche' approvate una | o piu' note metodologiche per la | formulazione della proposta di cui al comma 389. Con i medesimi | decreti sono consequentemente rideterminati i periodi d'imposta| di cui al comma 388, per i contribuenti nei cui confronti la| pianificazione fiscale opera a decorrere da periodi di imposta | diversi da quello indicato al comma 387. Con provvedimento del | direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il

tramite degli intermediari di cui| all'articolo 3, commi 2-bis e 3, | del regolamento di cui al decreto| del Presidente della Repubblica | 22 luglio 1998, n. 322, nonche' | le modalita' di adesione. | Variazione dell'attivita'.

399. Gli studi di settore previsti all'articolo 62-bis del | decreto-legge 30 agosto 1993, n. | 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soggetti a revisione, di norma, ogni quattro anni dalla data di entrata in vigore dello studio di| settore ovvero da quella dell'ultima revisione, al fine di| mantenere la rappresentativita' | degli stessi rispetto alla realta' economica cui si riferiscono. La revisione puo' essere disposta anche prima del decorso del termine previsto dal | primo periodo, tenuto anche conto| di dati ed informazioni ufficiali| quali i dati di contabilita' nazionale, sentito il parere della commissione di esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. La revisione degli studi di | settore e' programmata con provvedimento del direttore | Revisione quadriennale degli dell'Agenzia della entrate da | studi di settore e possibilita' emanare entro il mese di febbraio|di anticipare l'intervento di

di ciascun anno. | revisione.

400. In deroga a quanto previsto | al comma 399, entro il mese di febbraio 2005, l'Agenzia delle entrate completa l'attivita' di | revisione relativa agli studi di | settore gia' precedentemente individuati, con effetto dal periodo di imposta in corso al 31| dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento recante disposizioni concernenti | i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore, di cui al decreto del |relativamente ad alcuni studi di Presidente della Repubblica 31 | settore gia' individuati maggio 1999, n. 195.

|Completamento della revisione |dall'Agenzia delle entrate.

401. Gli organi preposti al controllo, in conseguenza della revisione e del potenziamento degli studi di settore, sulla base delle disposizioni dei commi| da 387 a 432, programmano l'impiego di maggiore capacita' operativa per l'attivita' di

contrasto all'evasione nei confronti dei soggetti ai quali |contrasto all'evasione fiscale non si applicano gli studi medesimi.

|Rafforzamento attivita' di |nei confronti dei soggetti ai |quali non si applicano gli studi.

402. All'articolo 32 del decreto | del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante| disposizioni comuni in materia di| accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo comma: 1) al numero 2): 1.1) nel primo e secondo periodo, | le parole da: "alle operazioni" a: "risultanti dai conti" sono sostituite dalle sequenti: "ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del| numero 7), ovvero rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e| terzo comma. I dati ed elementi | attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma,"; 1.2) nel secondo periodo, le parole da: "a base delle stesse" alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il| contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreche' non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti| rapporti od operazioni"; 2) al numero 5): 2.1) nel primo periodo, le parole da: ", ovvero" fino a: "in forma | fiduciaria," sono soppresse; 2.2) nel quarto periodo, le parole da: "all'Amministrazione postale," fino alla fine del numero sono sostituite dalle sequenti: "alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per | le attivita' finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie"; 3) al numero 6-bis), il primo periodo e' sostituito dal

seguente: "richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del | direttore regionale della stessa, | ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti| sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio | di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le societa' di gestione del risparmio e le societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data della richiesta"; | 4) al numero 7): 4.1) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del | direttore regionale della stessa, | ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con | i loro clienti, nonche' alle garanzie prestate da terzi. Alle | societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, | e a quelle iscritte nella sezione| speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di | intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere| richiesto, tra l'altro,

specificando i periodi temporali | di interesse, di comunicare le qeneralita' dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito| beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati."; 4.2) nel secondo periodo, dopo le| parole: "deve essere indirizzata"| sono inserite le seguenti: "al responsabile della struttura accentrata, ovvero"; b) nel secondo comma: 1) al secondo periodo, la parola: "sessanta" e' sostituita dalla seguente: "trenta"; 2) il terzo periodo e' sostituito| dal seguente: "Il termine puo' essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia| delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale."; c) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: "Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonche' le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via | telematica. Con provvedimento del| direttore dell'Agenzia delle | entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei dati e delle notizie | Accertamento e acquisizione dati: riguardanti i rapporti e le | invito ai contribuenti a

operazioni indicati nel citato | comparire per fornire dati e |notizie rilevanti.

______ 403. All'articolo 51 del decreto |

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le sequenti modificazioni: a) nel secondo comma: 1) al numero 2): 1.1) nel primo periodo, le parole| da: "alle operazioni" a: "acquisita" sono sostituite dalle| seguenti: "ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e| documenti siano stati acquisiti"; | la parola: "rilevate" e'

numero 7)".

```
sostituita dalla seguente:
"rilevati";
1.2) nel secondo periodo, le
parole: "I singoli dati ed
elementi risultanti dai conti"
sono sostituite dalle seguenti:
"I dati ed elementi attinenti ai
rapporti ed alle operazioni
acquisiti e rilevati
rispettivamente a norma del
numero 7) e dell'articolo 52,
ultimo comma, o dell'articolo 63,|
primo comma,";
2) al numero 5):
2.1) nel primo periodo, le parole|
da: ", ovvero" fino a: "in forma |
fiduciaria," sono soppresse;
2.2) nel quarto periodo, le
parole da: "all'Amministrazione
postale," fino alla fine del
numero sono sostituite dalle
sequenti: "alle banche, alla
societa' Poste italiane Spa, per
le attivita' finanziarie e
creditizie, agli intermediari
finanziari, alle imprese di
investimento, agli organismi di
investimento collettivo del
risparmio, alle societa' di
gestione del risparmio e alle
societa' fiduciarie";
3) al numero 6-bis) il primo
periodo e' sostituito dal
seguente: "Richiedere, previa
autorizzazione del direttore
centrale accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del |
direttore regionale della stessa, |
ovvero, per il Corpo della
guardia di finanza, del
comandante regionale, ai soggetti|
sottoposti ad accertamento,
ispezione o verifica il rilascio |
di una dichiarazione contenente |
l'indicazione della natura, del
numero e degli estremi
identificativi dei rapporti
intrattenuti con le banche, la
societa' Poste italiane Spa, gli |
intermediari finanziari, le
imprese di investimento, gli
organismi di investimento
collettivo del risparmio, le
societa' di gestione del
risparmio e le societa'
fiduciarie, nazionali o
stranieri, in corso ovvero
estinti da non piu' di cinque
anni dalla data della
richiesta.";
4) al numero 7):
4.1) il primo periodo e'
sostituito dai seguenti:
```

"Richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del | direttore regionale della stessa, | ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie prestate da terzi. Alle | societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione| speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di | intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere| richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali | di interesse, di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito| beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati."; 4.2) nel secondo periodo, dopo le| parole: "deve essere indirizzata" | sono inserite le sequenti: "al responsabile della struttura accentrata, ovvero"; b) nel terzo comma: 1) al primo periodo, la parola: "sessanta" e' sostituita dalla sequente: "trenta"; 2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il termine puo' essere prorogato per| un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale.";

c) dopo il terzo comma e' inserito il seguente: "Le richieste di cui al secondo comma, numero 7), nonche' le relative risposte, anche se negative, sono effettuate esclusivamente in via telematica. | Modifiche all'articolo 51 del Con provvedimento del direttore | TUIR. dell'Agenzia delle entrate sono | Invito degli Uffici IVA a stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di | delle rettifiche e degli trasmissione delle richieste, | accertamenti se il contribuente delle risposte, nonche' dei dati | non dimostra che ne ha tenuto e delle notizie riguardanti i | conto nelle dichiarazioni o che rapporti e le operazioni indicati| non si riferiscono ad operazioni nel citato numero 7)". | imponibili.

| presentare documenti posti a base

404. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 32 del | decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' quelle di cui al quarto comma dell'articolo 51 del| decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotte rispettivamente dai commi 402 e 403, hanno effetto dal 1º luglio 2005. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate puo' essere prevista una | diversa decorrenza successiva, in| considerazione delle esigenze di |Richiesta in via telematica dal 1 natura esclusivamente tecnica. |luglio 2005.

405. Al fine di una maggiore efficienza, efficacia ed effettivita' dell'istituto della | pianificazione fiscale concordata, al primo periodo del | comma 1 dell'articolo 41-bis del | decreto del Presidente della | Repubblica 29 settembre 1973, n. | 600, e successive modificazioni, | sono apportate le sequenti modificazioni: a) le parole da: "gli uffici delle imposte" fino a: "delle imposte dirette" sono sostituite | dalle sequenti: "i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonche' dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di | altre Agenzie fiscali"; b) dopo le parole: "non spettanti," sono inserite le seguenti: "nonche' l'esistenza di| imposte o di maggiori imposte non|

```
versate, escluse le ipotesi di
cui agli articoli 36-bis e
36-ter,";
c) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", ovvero la
maggiore imposta da versare,
anche avvalendosi delle procedure|
previste dal decreto legislativo |
19 giugno 1997, n. 218". |Variazione uffici competenti.
______
406. Al quinto comma
dell'articolo 54 del decreto del |
Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole da: "l'ufficio
dell'imposta" fino a: "indirette |
sugli affari" sono sostituite
dalle seguenti: "i competenti
uffici dell'Agenzia delle
entrate, qualora dagli accessi,
ispezioni e verifiche nonche'
dalle segnalazioni effettuati
dalla Direzione centrale
accertamento, da una Direzione
regionale ovvero da un ufficio
della medesima Agenzia ovvero di |
altre Agenzie fiscali";
b) dopo le parole: "l'esistenza
di corrispettivi" sono inserite
le seguenti: "o di imposta";
c) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", nonche'
l'imposta o la maggiore imposta |
non versata, escluse le ipotesi |
di cui all'articolo 54-bis, anche
avvalendosi delle procedure |
previste dal decreto legislativo |
19 giugno 1997, n. 218". | Variazione uffici competenti.
______
407. Al comma 181 dell'articolo 3|
della legge 28 dicembre 1995, n. |
549, primo periodo dell'alinea,
le parole: "alle altre categorie |
reddituali" sono sostituite dalle|
sequenti: "alle medesime o alle |
altre categorie reddituali,
nonche' con riferimento ad | Accertamento sulla base degli
ulteriori operazioni rilevanti ai|studi di settore: estensione
fini dell'imposta sul valore | degli accertamenti potenzialmente
aggiunto,".
                              |eseguibili.
_____
408. All'articolo 70 della legge |
21 novembre 2000, n. 342, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "alle
categorie reddituali diverse da |
quelle che hanno formato oggetto |
degli accertamenti stessi" sono |
```

sostituite dalle seguenti: "alle |

medesime o alle altre categorie | reddituali nonche' con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto"; b) al comma 2, le parole da: "qualora" fino a: "indipendentemente" sono sostituite dalle seguenti: "indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi | previsti e basati su studi di elementi e". |settore.

|Estensione degli accertamenti

409. All'articolo 10 della legge | 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal sequente: "2. Nei confronti degli esercenti| attivita' d'impresa in regime di | contabilita' ordinaria, anche per| effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, la | disposizione del comma 1 trova applicazione quando in almeno in | due periodi di imposta su tre consecutivi considerati, compreso| quello da accertare, l'ammontare | dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con | riferimento agli stessi periodi | di imposta. La disposizione del | comma 1 trova applicazione in ogni caso nei confronti degli esercenti attivita' d'impresa in | regime di contabilita' ordinaria, | anche per effetto di opzione, quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto| ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il parere della commissione di esperti di cui al | comma 7."; b) dopo il comma 3 e' inserito il| sequente: "3-bis. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 l'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto| legislativo 19 giugno 1997, n. 218."; c) il comma 6 e' sostituito dal |

seguente: "6. I maggiori ricavi, compensi e| corrispettivi, conseguenti | all'applicazione degli accertamenti di cui al comma 1, ovvero dichiarati per effetto dell'adeguamento di cui all'articolo 2 del regolamento recante disposizioni concernenti | i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, non rilevano|accertamenti sulla base degli ai fini dell'obbligo della | studi di settore nei confronti trasmissione della notizia di | dei contribuenti con contabili reato ai sensi dell'articolo 331 |ordinaria e degli esercenti arti del codice di procedura penale". |e professioni.

|Possibilita' di effettuare gli |dei contribuenti con contabilita'

410. Le disposizioni dei commi 2 | e 3-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come| modificato dal comma 409 del presente articolo, hanno effetto | a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre | Entrata in vigore delle 2004.

|disposizioni del comma 409.

411. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del| Presidente della Repubblica 31 | maggio 1999, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) le parole: "il primo periodo" | sono sostituite dalle seguenti: "i periodi"; 2) le parole: "nella dichiarazione dei redditi" sono | sostituite dalle seguenti: "nelle| dichiarazioni di cui all'articolo| 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,"; 3) le parole: "per adequare i ricavi o i compensi" sono sostituite dalle sequenti: "per adequare gli stessi, anche ai fini dell'imposta regionale sulle| attivita' produttive,"; b) al comma 2: 1) le parole da: "Per il primo periodo d'imposta" fino a: "revisione del medesimo," sono sostituite dalle seguenti: "Per i| medesimi periodi d'imposta di cui|

2) le parole: "puo' essere" sono | sostituite dalla seguente: "e'"; | 3) le parole: "di presentazione |

al comma 1,";

della dichiarazione dei redditi" | sono sostituite dalle sequenti: "del versamento a saldo dell'imposta sul reddito; i maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita | sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del | Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e riportati nella dichiarazione annuale"; c) dopo il comma 2, e' aggiunto il sequente: "2-bis. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 e' effettuato, per i | periodi d'imposta diversi da quello in cui trova applicazione | per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche consequenti alla revisione del medesimo, a condizione che sia versata, entro| il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza| tra ricavi o compensi derivanti | dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non e' dovuta se la predetta differenza non e' superiore al 10| per cento dei ricavi o compensi |Adeguamento alle risultanze degli

annotati nelle scritture | studi di settore, in sede di |dichiarazione annuale. ______

412. In esecuzione dell'articolo | 6, comma 5, della legge 27 luglio| 2000, n. 212, l'Agenzia delle | entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l'esito dell'attivita' di liquidazione, effettuata ai sensi| dell'articolo 36-bis del decreto | del Presidente della Repubblica | 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti| a tassazione separata. La relativa imposta o la maggiore imposta dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta 2001, e' versata mediante modello di pagamento, di cui all'articolo 19| del decreto legislativo 9 luglio | 1997, n. 241, precompilato dall'Agenzia. In caso di mancato | pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione si

contabili".

procede all'iscrizione a ruolo, | secondo le disposizioni di cui al| decreto del Presidente della | Repubblica 29 settembre 1973, n. | 602, e successive modificazioni, | con l'applicazione della sanzione| di cui all'articolo 13, comma 2, | del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all'articolo 20 | del predetto decreto n. 602 del 1973, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della predetta |Comunicazione dell'esito comunicazione. |dell'attivita' di liquidazione. ______ 413. Ai commi 2 e 1, rispettivamente, degli articoli 2| e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, con riferimento alle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 1999, sono aggiunte, in fine, le seguente parole: "e gli interessi| sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione". |Pagamento interessi. 414. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10 e' inserito il sequente: "Art. 10-bis. - (Omesso versamento di ritenute certificate). - 1. E' punito con | la reclusione da sei mesi a due | anni chiunque non versa entro il | termine previsto per la presentazione della dichiarazione| annuale di sostituto di imposta | ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro | Omesso versamento di ritenute per ciascun periodo d'imposta". |certificate. ______ 415. All'articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della | Repubblica 29 settembre 1973, n. | 602, e successive modificazioni, dopo le parole: "costituisce titolo esecutivo" sono aggiunte | le seguenti: "; il concessionario| puo' altresi' promuovere azioni | cautelari e conservative, nonche'| ogni altra azione prevista dalle |Esperibilita' delle azioni norme ordinarie a tutela del | cautelari da parte del creditore". |concessionario.

legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera a), le parole: "entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo ovvero" sono sostituite dalle seguenti: "entro il dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i | ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo nonche'"; b) al comma 4, dopo le parole: "di segnalare azioni cautelari ed| esecutive" sono inserite le seguenti: "nonche' conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore".

|Discarico per inesigibilita'.

417. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le sequenti modificazioni: a) all'articolo 12, comma 3, dopo| la parola: "contribuente," sono | inserite le seguenti: "la specie | del ruolo,"; b) all'articolo 19, comma 4-bis, | le parole: "ad espropriazione forzata" sono sostituite dalle seguenti: "alla riscossione coattiva"; nel medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "secondo le disposizioni di cui al titolo II | del presente decreto"; c) all'articolo 25, comma 1, sono| aggiunte, in fine, le seguenti | parole: ", a pena di decadenza, | entro l'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo, ovvero entro l'ultimo giorno del | sesto mese successivo alla | Modifiche in tema di ruoli e di consegna se la cartella e' relativa ad un ruolo

|poteri di riscossione: |indicazione della natura e della |specie del ruolo.

418. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8, comma 2, terzo| periodo, le parole: "garanzia con| le modalita' di cui all'articolo | 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,| n. 633" sono sostituite dalle seguenti: "idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria"; al medesimo articolo 8, dopo il

straordinario".

comma 3, e' inserito il seguente: | "3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle| rate successive, se il garante | non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, | contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di| fatto e di diritto della pretesa, | il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del| Disposizioni in materia di contribuente e dello stesso | accertamento con adesione e di garante"; b) all'articolo 15, comma 2, le |previsione della fideiussione parole: "commi 2 e 3" sono | bancaria per il pagamento sostituite dalle sequenti: "commi|dell'importo delle rate 2, 3 e 3-bis".

| conciliazione giudiziale: |successive.

419. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: "garanzia secondo le modalita' di| cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" sono sostituite dalle seguenti: "garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria"; al medesimo articolo 48, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:| "3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle| rate successive, se il garante | non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, | contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di| fatto e di diritto della pretesa, | il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo | delle predette somme a carico del|Iscrizione a ruolo in caso di

contribuente e dello stesso | mancato versamento di una sola |rata.

420. Le disposizioni del comma 416, lettera a), e del comma 417, lettere a) e c), si applicano con| riferimento ai ruoli resi | Termine di decorrenza esecutivi successivamente al 1º |dell'applicazione dei ruoli |differenziati. luglio 2005.

garante".

421. Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti | dagli articoli 31 e seguenti del | decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. | 600, e successive modificazioni, | nonche' quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto| o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, l'Agenzia delle entrate puo' emanare apposito atto di recupero| motivato da notificare al contribuente con le modalita' previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. La disposizione del primo periodo| non si applica alle attivita' di | recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21

|Atto di recupero motivato per |riscossione crediti indebitamente |utilizzati.

422. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, | delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, | comunque non inferiore a sessanta| giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalita' previste dal decreto | del Presidente della Repubblica | Riscossione coattiva in caso di 29 settembre 1973, n. 602, e | inadempienza all'atto di successive modificazioni. | recupero. ______

febbraio 2003, n. 27.

423. La competenza all'emanazione degli atti di cui al comma 421, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio| nella cui circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta.

|Atto di recupero: competenza |dell'Ufficio periferico.

424. In deroga alle disposizioni | dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono | prorogati al 31 dicembre 2006 per| le dichiarazioni presentate | Proroga dei termini di decadenza nell'anno 2003. | per l'iscrizione a ruolo.

425. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 75 | e' inserito il seguente: "Art. 75-bis. - (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). - 1. Il concessionario, prima di procedere ai sensi degli articoli| 543 e seguenti del codice di procedura civile, puo' chiedere a| soggetti terzi, debitori del soggetto che e' iscritto a ruolo | o dei coobbligati, di indicare per iscritto, anche solo in modo | generico, le cose e le somme da |Dichiarazione stragiudiziale del loro dovute al creditore". |terzo.

426. E' effettuato mediante ruolo| il recupero delle somme dovute, per inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di intermediazione all'incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del debitore di entrate riscosse ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. | 46, e successive modificazioni. | In attesa della riforma organica | del settore della riscossione, fermi restando i casi di responsabilita' penale, i concessionari del servizio nazionale della riscossione ed i | commissari governativi delegati | provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno facolta' di sanare le | irregolarita' connesse all'esercizio degli obblighi del | rapporto concessorio compiute fino alla data del 20 novembre 2004 dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti | territoriali ad essi affidati in | concessione alla data del 1° gennaio 2004. L'importo dovuto e'| versato in tre rate, la prima pari al 40 per cento del totale, | da versare entro il 30 giugno 2005, e le altre due, ciascuna pari al 30 per cento del totale, | da versare rispettivamente entro | il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed |

il 31 dicembre 2006. Con decreto |Riscossione mediante ruolo per il

del Ministro dell'economia e modalita' di applicazione delle |Definizione agevolata di disposizioni del presente comma. |irregolarita' pregresse.

|recupero delle somme dovute dal delle finanze sono stabilite le |concessionario per inadempimento.

427. La durata delle concessioni | del servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di commissario governativo, delegato| provvisoriamente alla riscossione, e' prorogata al 31 | dicembre 2006.

|Proroga durata concessioni.

______ 428. A condizione che la relativa|

imposta sostitutiva sia stata versata entro il termine del 30 settembre 2004, i soli termini previsti per la redazione ed il giuramento delle perizie di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, sono stabiliti alla data del 31 marzo | 2005. Tra i soggetti abilitati per tale attivita' di redazione e| giuramento delle perizie si comprendono i periti regolarmente| iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato| e agricoltura, ai sensi del testo| unico di cui al regio decreto 20 |Termini per la redazione e il

settembre 1934, n. 2011. | giuramento di perizie.

429. Le imprese che operano nel settore della grande distribuzione possono trasmettere| telematicamente all'Agenzia delle| entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle | cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto | del Presidente della Repubblica | 26 ottobre 1972, n. 633, e | Trasmissione telematica dei dati successive modificazioni. | dei corrispettivi giornalieri.

430. Ai fini del comma 429 sono imprese di grande distribuzione commerciale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere e) ed f), del decreto legislativo| 31 marzo 1998, n. 114, le aziende distributive che operano con esercizi commerciali definiti media e grande struttura di vendita aventi, quindi, superficie superiore a 150 metri | quadri nei comuni con popolazione| residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie superiore | a 250 metri quadri nei comuni con|

ai 10.000 abitanti.

popolazione residente superiore | Definizione imprese di grande |distribuzione.

431. Le modalita' tecniche ed i termini per la trasmissione telematica di cui al comma 429 sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle | entrate. La trasmissione telematica di cui al comma 429 sostituisce l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo| 12 della legge 30 dicembre 1991, | n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 | Definizione delle modalita' dicembre 1996, n. 696. Resta | tecniche e dei termini per la

432. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi 429 | e 431 sono soggette alle sanzioni| previste ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo | 18 dicembre 1997, n. 471. | Sanzioni.

433. Nell'ambito delle attivita' | volte al riordino, alla razionalizzazione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, l'Agenzia del demanio e' autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, a | vendere a trattativa privata, | anche in blocco, le quote indivise di beni immobili, i fondi interclusi nonche' i diritti reali su immobili, dei quali lo Stato e' proprietario ovvero comunque e' titolare. Il | prezzo di vendita e' stabilito | secondo criteri e valori di mercato, tenuto conto della particolare condizione giuridica | dei beni e dei diritti. Il perfezionamento della vendita determina il venire meno dell'uso| governativo, delle concessioni in| essere nonche' di ogni altro eventuale diritto spettante a

|Vendita a trattativa privata di terzi in caso di cessione. | quote indivise, fondi interclusi.

434. Le aree che appartengono al \mid patrimonio e al demanio dello Stato, sulle quali, alla data di | entrata in vigore della presente | legge, i comuni hanno realizzato |

le opere di urbanizzazione di cui| all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni, sono trasferite in proprieta', a titolo oneroso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile del comune che le richiede, con vincolo decennale di inalienabilita'. La richiesta | di trasferimento e' presentata alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalle planimetrie e dagli atti catastali che identificano le aree oggetto di trasferimento. Il| corrispettivo del trasferimento e' determinato secondo i parametri fissati nell'elenco 3 allegato alla presente legge. I parametri sono aggiornati annualmente, a decorrere dal 1° |immobili dello Stato su cui i gennaio 2006, nella misura dell'8|comuni hanno realizzato opere di per cento.

|Trasferimento ai comuni dei beni |urbanizzazione.

435. Le somme dovute dai comuni per l'occupazione delle aree di cui al comma 434, non versate fino alla data di stipulazione dell'atto del loro trasferimento, | sono corrisposte, contestualmente| al trasferimento, in misura pari | a un terzo degli importi di cui | all'elenco 3 allegato alla presente legge, per ogni anno di | occupazione, nei limiti della prescrizione quinquennale. Con il| trasferimento delle aree si estinguono i giudizi pendenti, promossi dall'amministrazione demaniale e comunque preordinati | alla liberazione delle aree di cui al comma 434, e restano | Versamento delle somme per compensate fra le parti le spese |occupazione di aree ed estinzione di lite.

|giudizi pendenti. ______

436. I beni immobili che non formano oggetto delle procedure di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, | n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, di valore | non superiore a 100.000 euro, individuati con i decreti di cui | all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 351 del 2001, possono essere alienati direttamente dall'Agenzia del demanio a trattativa privata, se |

non aggiudicati in vendita, al

prezzo piu' alto, a seguito di procedura di invito pubblico ad | offrire, della quale sia data adeguata pubblicita' almeno su due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due periodici a diffusione locale, di| durata non inferiore al mese, | Vendita a trattativa privata esperito telematicamente | degli alloggi cartolarizzabili di attraverso il sito INTERNET della|valore non superiore a 100.000 medesima Agenzia. | euro.

437. Le alienazioni di cui al comma 436 non sono soggette alla | disposizione di cui al comma 113 | dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali. Non sono altresi' soggette alla disposizione di cuil al primo periodo le alienazioni effettuate direttamente dalla Agenzia del demanio a trattativa | privata, a seguito di asta pubblica deserta, aventi ad oggetto immobili di valore inferiore a 250.000 euro; in caso| di valore pari o superiore al predetto importo, il diritto di prelazione e' esercitato dall'ente locale entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della

determinazione a vendere, e delle|Esclusione del diritto di relative condizioni, da parte | prelazione degli enti locali dell'Agenzia del demanio. | territoriali

438. Relativamente agli immobili | di cui al comma 436 e' fatto salvo il diritto di prelazione in| favore dei concessionari, dei | conduttori nonche' dei soggetti | che si trovano comunque nel godimento dell'immobile oggetto | di alienazione, a condizione che |

qli stessi abbiano soddisfatto | Diritto di prelazione in favore tutti i crediti richiesti | dei concessionari e dei dall'amministrazione competente. | conduttori.

439. Le disposizioni agevolative | previste dalla normativa vigente | in favore di enti locali territoriali e di enti pubblici e| privati, in materia di utilizzo | di beni immobili di proprieta' statale sono applicate in regime | di reciprocita' in favore delle amministrazioni dello Stato che a| loro volta utilizzano, per usi | Condizione di reciprocita'

governativi, immobili di |Stato-enti locali in tema di proprieta' degli stessi enti. |utilizzazione degli immobili.

440. Il regio decreto-legge 10 | demaniali ad uso di settembre 1923, n. 2000, 1925, n. 473, e' abrogato. | stessi o ad analoghi usi.

|Abrogazione della disciplina in |materia di permuta di immobili |Amministrazioni governative con convertito dalla legge 17 aprile |altri immobili da destinare agli

441. Entro sei mesi dalla data di| entrata in vigore della presente | legge, gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono trasferiti in proprieta', a titolo gratuito e nello stato di | fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui | territorio gli stessi sono ubicati. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformita' urbanistico-edilizie. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli alloggi realizzati in favore dei | profughi ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. |Trasferimento ai comuni degli 137, nonche' agli alloggi di cui |alloggi di edilizia residenziale al comma 442.

|pubblica.

442. Al fine di consentire la regolare e sollecita conclusione | delle procedure e in coerenza con| l'articolo 4, comma 223, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 27 dell'articolo 1 della| legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che gli | alloggi attualmente di proprieta'| statale realizzati ai sensi della| legge 9 agosto 1954, n. 640, sono| ceduti in proprieta' agli assegnatari o loro congiunti, in | possesso dei requisiti previsti | dalla predetta legge. Per la determinazione delle condizioni | di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalita' di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione| Cessione di alloggi di edilizia della domanda di acquisto | residenziale pubblica agli dell'alloggio.

| assegnatari o loro congiunti.

443. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono aggiunti i seguenti:

"13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis, il Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto| con l'Agenzia del demanio, individua entro il 28 febbraio 2005 beni immobili comunque in uso all'Amministrazione della difesa, non piu' utili ai fini istituzionali, da dismettere e, a| tal fine, consegnare al Ministero| dell'economia e delle finanze e, | per esso, all'Agenzia del demanio. 13-quater. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi| del comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio disponibile | dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e di cui ai commi da 6 a 8. Gli immobili individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e di| diritto in cui si trovano. 13-quinquies. La Cassa depositi e| prestiti concede, entro trenta giorni dalla data di individuazione degli immobili di cui al comma 13-ter, anticipazioni finanziarie della quota come sopra determinata, pari al valore degli immobili individuati, per un importo complessivo non inferiore a 954 milioni di euro e, comunque, non | superiore a 1357 milioni di euro. Le condizioni generali ed economiche delle anticipazioni sono stabilite in conformita' con| le condizioni praticate sui finanziamenti della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al rimborso delle somme anticipate e dei connessi oneri finanziari a valere sui proventi | delle dismissioni degli immobili. Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Dicastero della difesa su appositi fondi relativi| ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi, da

ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. 13 sexies. Fermo restando quanto previsto al comma 13-quinquies, a| valere sulle risorse derivanti dall'applicazione delle procedure| di valorizzazione e dismissione |

dei beni immobili dell'Amministrazione della difesa, non piu' utili ai fini istituzionali, ai sensi dei commi| 13 e 13-bis, e individuati dal Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l'Agenzia del demanio, per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009 una somma di 30 milioni di

euro e' destinata all'ammodernamento e alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Augusta, | La Spezia e Taranto. Inoltre, una| somma di 30 milioni di euro per | l'anno 2005 e' destinata al finanziamento di un programma di | edilizia residenziale in favore |

del personale delle Forze armate | dei ruoli dei sergenti e dei | volontari in servizio permanente".

|Dismissioni immobili della |difesa.

444. Le finalita' di cui all'articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e successive modificazioni, possono| essere consequite anche attraverso il ricorso alla

locazione, anche finanziaria, con|Locazione, anche finanziaria, l'utilizzo delle risorse non | | degli immobili destinati a ancora impegnate alla data del 31|caserme e alloggi di servizio dicembre 2004.

|della G.d.F.

445. Il comma 65 dell'articolo 17|acquisizione gratuita da parte 127, e' abrogato.

|Abrogazione della possibilita' di della legge 15 maggio 1997, n. |dei Comuni dei beni del demanio |dello Stato.

446. Per conseguire obiettivi di | contenimento, razionalizzazione, ottimizzazione e programmazione della spesa pubblica destinata ad| interventi edilizi sul patrimonio|

immobiliare dello Stato, fermo restando il quadro normativo vigente, ed in particolare le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le amministrazioni dello Stato e le Agenzie fiscali, ad eccezione degli organi costituzionali e degli organismi di sicurezza, provvedono, ai fini del coordinamento, del monitoraggio e| della ottimale gestione del patrimonio dello Stato a comunicare all'Agenzia del demanio: a) entro il 30 ottobre di ogni anno, gli schemi di programma triennali e gli elenchi annuali redatti ai sensi dell'articolo 14| della legge 11 febbraio 1994, n. | 109, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22| giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2004, relativi all'esecuzione di interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed el), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su immobili | di proprieta' dello Stato; b) i programmi triennali e gli elenchi annuali definitivi, di cui alla lettera a), entro un mese dalla data della loro approvazione da parte dei competenti organi, secondo i rispettivi ordinamenti. Identica | comunicazione e' dovuta in tutti | i casi di variazione apportata ai| programmi triennali e agli elenchi annuali dei lavori; c) ogni tre mesi, il consuntivo relativo allo stato di realizzazione degli interventi previsti negli elenchi annuali nonche' ai lavori di importo inferiore alla soglia prevista dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, eventualmente esequiti nell'anno considerato; d) entro il 31 ottobre di ogni anno, le previsioni in ordine ai | fabbisogni annuali di nuovi spazi| allocativi, necessari allo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali, nonche' le previsioni in ordine alle

all'esecuzione delle predette finalita'.

| Obbligo di comunicazione annuale ritenuto non piu' necessario | all'Agenzia dol des | all'esecuzione dell' |dei Ministeri e delle Agenzie |fiscali.

447. L'Agenzia del demanio elabora linee guida tecnico-operative per la formazione o l'aggiornamento dei | programmi triennali degli interventi, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, e fornisce | alle amministrazioni di cui al comma 446 il supporto informatico| per la redazione e la trasmissione dei programmi triennali e degli elenchi annuali.

|Potesta' dell'Agenzia del demanio |per la formazione e |l'aggiornamento dei programmi |triennali degli interventi.

448. L'Agenzia del demanio, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta al Ministero dell'economia e delle finanze unal relazione sulle attivita' svolte | in attuazione delle disposizioni |Termine per la presentazione

di cui al comma 447. |della relazione annuale.

449. I piani di investimento immobiliare deliberati dall'INAIL| sono approvati dal Ministro del | lavoro e delle politiche sociali, | di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e | gli investimenti sono orientati | alle finalita' annualmente | individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto | con il Ministro dell'economia e | delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, | piani di investimento immobiliare dell'universita' e della ricerca. | INAIL.

______ 450. Il Ministro dell'economia e | delle finanze, con uno o piu' |

decreti, avvia programmi di dismissioni immobiliari da realizzare tramite cartolarizzazioni di fondi immobiliari o cessioni dirette. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di| concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, | sentite le competenti Commissioni| parlamentari, possono essere | trasferiti, a prezzo di mercato, | a Infrastrutture Spa, tratti di | rete stradale nazionale di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del | decreto-legge 8 luglio 2002, n. |

138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assoggettabili a pedaggio figurativo comunque non a carico | degli utenti. Il prezzo e' fissato con modalita' concordate | tra il Ministero dell'economia e | delle finanze, il Ministero delle| infrastrutture e dei trasporti e | Infrastrutture Spa. Le modalita' | di pianificazione, gestione e manutenzione dei tratti di cui al| secondo periodo, rimangono le stesse della restante rete stradale di interesse nazionale e| saranno disciplinate da apposita | convenzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vengono ridefiniti| entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente |Dismissioni immobiliari e legge, i rapporti finanziari tra | cartolarizzazioni. Vendita di Ministeri interessati. | pedaggio.

ANAS Spa, Infrastrutture Spa e i |strade nazionali assoggettabili a

451. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni| del codice dei beni culturali e | del paesaggio, di cui al decreto | legislativo 22 gennaio 2004, n. |Applicazione delle norme del 42.

|codice dei beni culturali.

452. Per il completamento degli | interventi infrastrutturali necessari a garantire l'integrale| attuazione della Convenzione tra | l'Italia e la Francia, conclusa a| Roma il 24 giugno 1970, di cui | alla legge 18 giugno 1973, n. 475, e' autorizzata la spesa di 5| milioni di euro per dodici anni, | a decorrere dal 2005, a valere sulle risorse previste dall'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la realizzazione delle opere di viabilita' stradale e autostradale speciale e di grande| comunicazione connesse al percorso di cui alla stessa Convenzione. A tal fine, per garantire effettivita' alla realizzazione delle iniziative in| grado di potenziare e rendere piu' efficiente la grande viabilita' lungo il percorso tra |

Italia e Francia, viene assicurata priorita' al completamento degli interventi infrastrutturali stradali e di grande attraversamento viario nelle localita' in cui sono ubicati gli immobili di cui all'articolo 17 della citata Convenzione per i quali, alla data di entrata in vigore della | presente legge, sia gia' | Autorizzazione di spesa per perfezionata la fase della | I'attuazione della Convenzione progettazione preliminare. | Italia-Francia.

453. Per consentire l'inizio dei | lavori relativi alla strada statale n. 38 previsti dalla delibera del CIPE del 21 dicembre| 2001 per l'accesso alla Valtellina, e' autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro, a favore dell'ANAS Spa, a decorrere dall'anno 2005. La Cassa depositi| e prestiti e' autorizzata a intervenire a favore dell'ANAS Spa ai sensi dell'articolo 47 della legge 28 dicembre 2001, n. |Strada statale per l'accesso alla 448.

|Valtellina.

454. All'articolo 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. |Estensione all'esecuzione dei

289, dopo le parole: "alla | lavori della procedura di procedura" sono inserite le | autorizzazione per i servizi per seguenti: "di esecuzione di | le informazioni e la sicurezza e lavori e". | disciplina del segreto di Stato.

455. Per la realizzazione ed il | completamento di interventi infrastrutturali necessari ad assicurare la tutela dell'ambiente in relazione ad opere di interesse nazionale per | il collegamento tra le grandi reti viarie urbane ed extraurbane| delle citta' metropolitane a piu'| intensa circolazione viaria, nonche' tra nodi di scambio portuali ed aeroportuali ed aree | urbane attraverso aree naturali protette, e' istituito, nello | stato di previsione del Ministero| delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per la viabilita' con una dotazione di 12 milioni di euro per l'anno 2005 e di 5 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare, previo | parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente | legge, sono individuati gli interventi ammessi alla fruizione| dei contributi e gli importi | massimi erogabili per ciascun intervento, ner rioperadisposizioni comunitarie in | Istituzione | viabilita'. intervento, nel rispetto delle

|Istituzione del Fondo per la

456. Per la concessione di contributi alla realizzazione di | infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di | scambio viario intermodali e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Con| decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da| emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono| individuate le tipologie di intervento che possono fruire dei| contributi e gli importi massimi |Contributo per infrastrutture ad erogabili per ciascun intervento, | elevata automazione e a ridotto nel rispetto delle disposizioni |impatto ambientale di supporto a comunitarie in materia di aiuti |nodi di scambio viario

|intermodali.

457. Per la prosecuzione degli interventi previsti all'articolo | 4, comma 158, della legge 24 | dicembre 2003, n. 350, e' | Progettazione e realizzazione di autorizzata la spesa di 3 milioni|tutte le opere di integrazione

di Stato.

di euro per l'anno 2005. | del passante di Mestre.

458. E' autorizzata la spesa di 3| milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 allo scopo della | prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 127 | della legge 24 dicembre 2003, n. | Parco della Salute e delle nuove 350.

|Molinette di Torino.

459. Per le finalita' di cui all'articolo 45, comma 3, della | legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminate dal comma 180 | dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata la spesa di 3 milioni| di euro per ciascuno degli anni | 2005, 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di |

cui all'articolo 13, comma 1, | Fiera del Levante di Bari,d Fiera della legge 1° agosto 2002, n. | di Verona, Fiera di Foggia e

460. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, commi | 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15| giugno 2002, n. 112, l'articolo | 12 della legge 16 dicembre 1977, | n. 904, non si applica alle societa' cooperative e loro consorzi a mutualita' prevalente | di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono iscritti | all'Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualita' | prevalente di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile:

- a) per la quota del 20 per cento | degli utili netti annuali delle | cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;
- altre cooperative e loro | degli utili annuali destinati consorzi.

461. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica | 29 settembre 1973, n. 601, e

lettera a) del comma 1. ______

462. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica | 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, si applica limitatamente al reddito | imponibile derivante

regionale sulle attivita' | reddito imponibile derivante produttive.

commi da 460 a 462 non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Resta, in ogni caso,

463. Le previsioni di cui ai

l'esenzione da imposte e la deducibilita' delle somme | Esclusione dalla limitazione previste dall'articolo 11 della |delle agevolazioni per le

|Non concorrenza alla formazione b) per la quota del 30 per cento |del reddito delle somme destinate degli utili netti annuali delle |a riserve indivisibili nei limiti |alla riserva minima obbligatoria

successive modificazioni, non si |Esclusione dall'esenzione del 20% applica limitatamente alla |degli utili delle cooperative |agricole accantonati a riserva.

dall'indeducibilita' dell'imposta|Limitazione dell'agevolazione al |dall'indeducibilita' IRAP.

legge 31 gennaio 1992, n. 59, e |cooperative sociali e i loro successive modificazioni. |consorzi.

464. A decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2004, in | deroga all'articolo 3 della legge| 27 luglio 2000, n. 212, per le | societa' cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualita' prevalente l'applicabilita' dell'articolo 12| della legge 16 dicembre 1977, n. | 904, e' limitata alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione che tale | Trattamento fiscale delle quota sia destinata ad una

|societa' cooperative: limitazione riserva indivisibile prevista | alla quota del 30 per cento degli dallo statuto. | utili netti annuali.

465. Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle societa' cooperative| e loro consorzi alle condizioni | previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. | 601, e successive modificazioni, sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato | con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti | ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 |Indeducibilita' degli interessi per cento. |eccedenti.

466. Le disposizioni dei commi da| 460 a 465 si applicano a decorrere dai periodi d'imposta | Decorrenza dele disposizioni dei successivi a quello in corso al |commi da 460 a 465 dal 31

31 dicembre 2003. |dicembre 2003.

467. Al numero 41-bis) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ricomprese, a decorrere dal 1° gennaio 2005, anche le prestazioni di cui ai numeri 18),| 19), 20) e 21) dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, rese, in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in| esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in genere. | Resta salva la facolta' per le cooperative sociali di cui alla | legge 8 novembre 1991, n. 381, di| optare per la previsione di maggior favore ai sensi

dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Le agevolazioni di \mid cui al presente comma sono concesse nel limite di spesa di | 10 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle decreti, a dare attuazione al finanze provvede, con propri presente comma.

|IVA prestazioni |socio-assistenziali qualora |effettuate da parte di |cooperative e loro consorzi.

59, il secondo periodo e' soppresso.

|Abrogazione della possibilita' |per le casse rurali e artigiane 468. All'articolo 11, comma 4, |di calcolare la quota di utili della legge 31 gennaio 1992, n. |del 3 per cento sulla base degli |utili, al netto delle riserve |obbligatorie.

469. All'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora a detti consorzi, esistenti alla data di | entrata in vigore della presente | disposizione, fossero associati anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applica limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, | a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per|

cento del volume d'affari"; | Esenzione Iva per i consorzi fra b) il comma 4 e' abrogato. | banche. ______

470. All'articolo 90 della legge | 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il| comma 11, e' inserito il seguente: "11-bis. Per i soggetti di cui al| comma 1 la pubblicita', in qualunque modo realizzata negli | impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, e' da| considerarsi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto| di occasionalita' rispetto | all'evento sportivo direttamente | organizzato".

|Pubblicita' negli stadi.

471. A decorrere dal 1° gennaio | 2005, le disposizioni che disciplinano le modalita' di liquidazione e di versamento dell'imposta sul valore aggiunto | contenute nel regolamento di cui | al decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, | e nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, | non si applicano ai soggetti che | nell'anno solare precedente hanno| versato imposta sul valore | aggiunto per un importo superiore| a 2 milioni di euro. I soggetti | di cui al presente comma hanno facolta' di eseguire le annotazioni relative alle operazioni effettuate entro il quello di effettuazione | Versamenti periode | cadenza mensile.

|Versamenti periodici IVA con

472. All'articolo 4, comma 1, del| testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre| 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il terzo periodo, e' inserito il seguente: | "In tal caso resta altresi' | sospesa la procedura di riscossione dell'imposta sul |Sospensione della procedura di valore aggiunto gravante sulle |riscossione dell'IVA gravante accise stesse".

|sulle accise.

473. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, anche se | imputati al capitale sociale o al| fondo di dotazione, esistenti nel| bilancio o nel rendiconto | dell'esercizio in corso alla data| del 31 dicembre 2004, possono essere assoggettati, in tutto o | in parte, ad imposta sostitutiva | dell'imposta sul reddito delle |Smobilizzo, mediante pagamento di persone fisiche, dell'imposta sul|un'imposta sostitutiva del 10%, reddito delle societa' e | delle riserve e dei fondi in dell'imposta regionale sulle | sospensione di imposta esistenti attivita' produttive, nella | nel bilancio dell'esercizio in misura del 10 per cento. La | corso al 31 dicembre 2004. disposizione del primo periodo | Esclusione delle riserve non si applica alle riserve per |costituite per ammortamenti ammortamenti anticipati. |anticipati

474. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi| delle leggi 29 dicembre 1990, n. | 408, 30 dicembre 1991, n. 413, e | 21 novembre 2000, n. 342, compresi quelli costituiti ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, |Riduzione della misura

l'imposta sostitutiva di cui al |dell'imposta sostitutiva nelle

```
comma 473 e' ridotta al 4 per
                             |ipotesi di affrancamento di saldi
                              |attivi di rivalutazione.
475. Le riserve e i fondi di cui |
al comma 473 e i saldi attivi di
cui al comma 474, assoggettati
all'imposta sostitutiva, non
concorrono a formare il reddito
imponibile dell'impresa ovvero
della societa' e dell'ente e in
caso di distribuzione dei citati |
saldi attivi non spetta il
credito di imposta previsto
                              |Non concorrenza alla formazione
dall'articolo 4, comma 5, della |del reddito imponibile della
legge 29 dicembre 1990, n. 408, |societa' delle riserve, dei
dall'articolo 26, comma 5, della |fondi, dei saldi di
legge 30 dicembre 1991, n. 413, e|rivalutazione, qualora siano
dall'articolo 13, comma 5, della |assoggettati ad imposta
legge 21 novembre 2000, n. 342. |sostitutiva.
_____
476. L'imposta sostitutiva e'
liquidata nella dichiarazione dei|
redditi relativa all'esercizio di|
cui al comma 473 ed e' versata, |Liquidazione dell'imposta
in unica soluzione, entro il | sostitutiva nella dichiarazione termine di versamento del saldo | dei redditi relativa
delle imposte sui redditi di tale all'esercizio in corso al 31
esercizio.
                           |dicembre 2004.
477. L'imposta sostitutiva e'
indeducibile e puo' essere
imputata, in tutto o in parte,
alle riserve iscritte in bilancio|
o rendiconto. Se l'imposta |
sostitutiva e' imputata al
capitale sociale o fondo di
dotazione, la corrispondente
riduzione e' operata, anche in |
deroga all'articolo 2365 del
codice civile, con le modalita'
di cui all'articolo 2445, secondo|Indeducibilita' dell'imposta
comma, del medesimo codice. | sostitutiva versata.
______
478. Per la liquidazione,
l'accertamento, la riscossione, i|
rimborsi, le sanzioni e il
contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le
                            |Applicazione delle regole
                            |previste per le imposte dirette.
imposte sui redditi.
______
479. Il Fondo bieticolo nazionale
di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 21 dicembre 1990,
n. 391, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1991, n. 48, e'
incrementato della somma di 10
milioni di euro per l'anno 2005. |Fondo bieticolo nazionale
_____
480. Al decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, sono
                              apportate le seguenti
modificazioni:
```

```
a) all'articolo 6, dopo il comma |
2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Per i soggetti di cui
all'articolo 20 non trova
applicazione l'imposta sulla
pubblicita'.";
b) all'articolo 20, dopo il comma|
1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Il presente articolo si
applica alle persone fisiche che |
non intendono affiggere manifesti|
negli spazi previsti
dall'articolo 20-bis.";
c) dopo l'articolo 20, e'
inserito il seguente:
"Art. 20-bis. - (Spazi riservati
ed esenzione dal diritto) - 1. I
comuni devono riservare il 10 per|
cento degli spazi totali per
l'affissione dei manifesti ai
soggetti di cui all'articolo 20.
La richiesta e' effettuata dalla
persona fisica che intende
affiggere manifesti per i
soggetti di cui all'articolo 20 e|
deve avvenire secondo le
modalita' previste dal presente
decreto e dai relativi
regolamenti comunali. Il comune
non fornisce personale per
l'affissione. L'affissione negli
spazi riservati e' esente dal
diritto sulle pubbliche
affissioni.
2. Le violazioni ripetute e
continuate delle norme in materia|
d'affissioni e pubblicita'
commesse fino all'entrata in
vigore della presente
disposizione, mediante affissioni|
di manifesti politici ovvero di
striscioni e mezzi similari
possono essere definite in
qualunque ordine e grado di
giudizio nonche' in sede di
riscossione delle somme
eventualmente iscritte a titolo
sanzionatorio, mediante il
versamento, a carico del
committente responsabile, di una
imposta pari, per il complesso
delle violazioni commesse e
ripetute a 100 euro per anno e
per provincia. Tale versamento
deve essere effettuato a favore
della tesoreria del comune
competente o della provincia
qualora le violazioni siano state|
compiute in piu' di un comune
della stessa provincia; in tal
caso la provincia provvede al
ristoro, proporzionato al valore |
delle violazioni accertate, ai
```

comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la| provincia destinera' le entrate | al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non da' luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente gia' riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento e' fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le | disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515."; d) all'articolo 23, dopo il comma| 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Se il manifesto riguarda | l'attivita' di soggetti elencati | nell'articolo 20, il responsabile| e' esclusivamente colui che materialmente e' colto in flagranza nell'atto d'affissione. Non sussiste responsabilita' | solidale."; e) all'articolo 24, dopo il comma| 5-bis e' aggiunto il seguente: | "5-ter. Se il manifesto riguarda | l'attivita' di soggetti elencati | nell'articolo 20, il responsabile| e' esclusivamente colui che materialmente e' colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste

responsabilita' solidale". |Affissioni manifesti

481. All'articolo 23 del decreto | legislativo 30 aprile 1992, n. | 285, dopo il comma 13-quater, e' | aggiunto il seguente: "13-quinquies. Se il manifesto riguarda l'attivita' di soggetti | elencati nell'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre | 1993, n. 507, e successive modificazioni, il responsabile e' esclusivamente colui che materialmente e' colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste |Esclusione della responsabilita' responsabilita' solidale". |solidale.

482. Alla legge 4 aprile 1956, n.| 212, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6 e' aggiunto il | seguente comma:

"E' responsabile esclusivamente colui che materialmente e' colto | in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilita' solidale."; b) all'articolo 8 e' aggiunto il seguente comma: "E' responsabile esclusivamente colui che materialmente e' colto | in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste

|Norme per la disciplina della responsabilita' solidale". |propaganda elettorale. _____

483. Alla legge 10 dicembre 1993, | n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 15, comma 3, le parole: "sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile" sono sostituite dalle sequenti: "sono a carico esclusivamente dell'esecutore materiale. Non sussiste responsabilita' solidale| neppure del committente"; b) all'articolo 15, comma 19, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "La responsabilita' in |Disciplina delle campagne materia di manifesti e' personale|elettorali per l'elezione alla e non sussiste responsabilita' | Camera dei deputati e al Senato

neppure del committente". |della Repubblica.

484. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 181, 182, 183, 184, 185 e 186 della legge | 24 dicembre 2003, n. 350, sono estese alle spese sostenute nell'anno 2005. Il relativo limite di spesa per l'anno 2006 | Proroga del credito d'imposta a euro.

resta fissato in 95 milioni di | favore delle imprese editrici di |quotidiani e periodici. ______

485. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma | dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di | variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei| tabacchi lavorati, eventualmente | intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive| modificazioni, puo' essere aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28,| comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, | con modificazioni, dalla legge 29| ottobre 1993, n. 427, al fine di | assicurare un maggiore gettito

complessivo pari a 500 milioni di| euro per l'anno 2005 e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere| dall'anno 2006. |Aumento accise tabacchi. 486. Per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, | ivi compresi quelli di difesa della salute pubblica, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero della salute, possono essere individuati criteri e modalita' di determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico dei|Prezzo minimo di vendita al tabacchi lavorati. | pubblico dei tabacchi lavorati. 487. La vendita al pubblico delle sigarette e' ammessa esclusivamente in pacchetti confezionati con dieci o venti | Confezionamneto sigarette |limitato in dieci o venti pezzi. pezzi. 488. Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di | gioco, le percentuali delle ritenute previste dagli articoli | 2, nono comma, della legge 6 | agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, e 17, quarto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono sostituite con | una ritenuta unica del 6 per | Ritenuta unica del 6% sulle cento. |vincite al lotto. ______ 489. Il primo comma dell'articolo| 2 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e' sostituito dal seguente: | "Il gioco del lotto si basa | sull'utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi, sopra le ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, | Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e sopra la ruota| denominata ruota nazionale. I cinque numeri estratti determinano le vincite relativamente a ciascuna ruota. |Aggiunta di una ulteriore ruota Le estrazioni della ruota | per il gioco del lotto denominata nazionale sono svolte in Roma". | "ruota nazionale". 490. Le scommesse sulla ruota nazionale si effettuano puntando | sulla ruota stessa con esclusione| di tutte le altre ruote. La | raccolta delle scommesse sulla ruota nazionale viene effettuata |

dal concessionario del gioco del |

lotto attraverso la rete automatizzata del lotto.

|Modalita' di raccolta per le |scommesse sulla ruota nazionale.

```
491. Il primo ed il secondo comma|
dell'articolo 8 della legge 2
agosto 1982, n. 528, sono
sostituiti dai seguenti:
"I premi sono fissati come
appresso:
a) sorti del gioco: premi per
ogni combinazione;
b) estratto semplice: undici
volte e duecentotrentadue
millesimi della posta;
c) estratto determinato:
cinquantacinque volte la posta;
d) ambo: duecentocinquanta volte
la posta;
e) terno: quattromilacinquecento
volte la posta;
f) quaterna: centoventimila volte|
la posta;
g) cinquina: seimilioni di volte |
la posta.
Il premio massimo cui puo' dar
luogo ogni scontrino di giocata, |
comunque sia ripartito tra le
poste l'importo delle scommesse, |
```

non puo' eccedere la somma di 6 |Incremento del valori dei premi. milioni di euro". |Tetto massimo alle vincite.

dal terzo comma dell'articolo 8 |limite di importo massimo del della legge 2 agosto 1982, n. |premio con decreto del Ministro 528.

492. Resta fermo quanto stabilito|Possibilita' di adeguamento del |dell'economia e delle finanze.

493. E' istituita la scommessa dell'estratto determinato. La giocata dell'estratto determinato| si effettua aggiungendo | all'indicazione del numero | pronosticato la specificazione | relativa alla successione | Istituzione della scommessa ordinale di primo, secondo, | denominata "estratto terzo, quarto e quinto estratto. |determinato". ______

494. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' essere istituita una ulteriore | Possibilita' di istituire una del lotto abbinata al concorso | del gioco del lotto abbinata al Enalotto.

estrazione settimanale del gioco |ulteriore estrazione settimanale |concorso Enalotto.

495. All'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e| successive modificazioni, la |Soppressione degli apparecchi che lettera b) e' abrogata. |non consentono vincite in denaro.

496. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si intende| nel senso che dalle date del 1 $^{\circ}$ gennaio e 1° maggio 2004, previste in funzione del rilascio| o meno del nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui alla| medesima disposizione, se non convertiti in apparecchi e congegni per il gioco lecito, sono illeciti ancorche' non consentano il prolungamento o la |Norma interpretativa in tema di ripetizione della partita. | giochi.

497. L'esenzione di cui all'articolo 10, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica | alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento| di cui all'articolo 110, comma 6,| del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. | 773, e successive modificazioni, | tra i concessionari della rete |aggiunto alla raccolta delle per la gestione telematica ed i |giocate con gli apparecchi di stessa.

anche relativamente ai rapporti |Esenzione dall'imposta sul valore terzi incaricati della raccolta |intrattenimento di cui al comma 6 |dell'articolo 10 del TULPS.

498. E' istituita, entro tre mesi| dalla data di entrata in vigore | della presente legge, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle | finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - | Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi, una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta | dall'UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da | effettuarsi nelle reti dei punti | di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche| e sportive nonche' negli ippodromi, tenendo conto che la | raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento come

montepremi e compenso per

l'attivita' di gestione della scommessa, 1'8 per cento come compenso dell'attivita' dei punti| di vendita, il 6 per cento come | entrate erariali sotto forma di |Istituzione di una nuova imposta unica e il 14 per cento |scommessa ippica a totalizzatore come prelievo a favore dell'UNIRE.

|da realizzarsi su proposta |dell'UNIRE

499. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 7-bis e' inserito il sequente: "7-ter. La sanzione di cui alla lettera c) del comma 7 e' applicata al gestore di apparecchi da intrattenimento di | cui all'articolo 110, comma 7, lettere a) e c), del testo unico | di cui al regio decreto 18 giugno| 1931, n. 773, e successive modificazioni, in tutti i casi nei quali i predetti apparecchi, | installati presso esercizi pubblici, risultino non conformi | alle prescrizioni normative e alle regole tecniche definite ai | sensi dell'articolo 22, comma 1, | della legge 27 dicembre 2002, n. |Sanzioni in materia di apparecchi 289".

|da divertimento

500. All'articolo 38 della legge | 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 3 e al comma 4 le parole: | "comma 6" sono sostituite dalle | seguenti: "commi 6 e 7". 501. All'articolo 38 della legge | 23 dicembre 2000, n. 388, i commi| 1 e 2 sono abrogati. | Coordinamento testuale

502. Il Ministero dell'economia e| delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce i requisiti tecnici dei| documenti attestanti il rilascio | dei nulla osta di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. | 388, tali da assicurarne la controllabilita' a distanza. Gli | eventuali costi di rilascio dei predetti documenti sono a carico | dei richiedenti.

|Requisiti tecnici del nulla osta

della legge 23 dicembre 2000, n. | operazioni aventi per oggetto 388, le parole: " 31 dicembre | ciclomotori, motocicli, 2004" sono sostituite dalle | autovetture e autoveicoli, e' seguenti: " 31 dicembre 2005". | prorogata al 31 dicembre 2005

|L'indetraibilita' dell'imposta 503. All'articolo 30, comma 4, | sul valore aggiunto afferente le

504. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. | 289, e successive modificazioni, le parole: "Per l'anno 2003 e per| l'anno 2004" sono sostituite | Proroga al 2005 dell'esenzione dalle seguenti: "Per gli anni | IRPEF di 8000 euro per i | 2003, 2004 e 2005". | lavoratori transfrontalieri. ______ 505. Per l'anno 2005 il limite di| non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, | relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera| a), del testo unico delle imposte| sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica | Esenzione IRPEF dei contributi 22 dicembre 1986, n. 917, e | versati per assistenza sanitaria successive modificazioni, e' | dai lavoratori dipendenti nel fissato in euro 3.615,20. | limite di 3.615,20 506. All'articolo 11 del decreto | legislativo 2 settembre 1997, n. | 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, e successive modificazioni, sono apportate le | seguenti modificazioni: a) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole: "anni dal 1998 al 2004" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al| 2005"; | Proroga agevolazioni in b) il comma 5-bis e' abrogato. |agricoltura e nel settore ittico |Proroga esenzione imposte di |bollo, registro, ipotecarie e |catastali nonche' dalle tasse di 507. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della |concessione governativa per gli legge 1° agosto 2002, n. 166, | atti, contratti, documenti e prorogato, da ultimo, al 31 | formalita' occorrenti per la dicembre 2004 dall'articolo 2, | ricostruzione o la riparazione comma 19, della legge 24 dicembre|degli immobili distrutti o 2003, n. 350, e' ulteriormente | danneggiati nei comuni della prorogato al 31 dicembre 2005. |valle del Belice ______ 508. All'articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. | 289, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle sequenti: | Proroga della detrazione IRPEF "31 dicembre 2005". |per la salvaguardia dei boschi 509. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per i cinque periodi | d'imposta successivi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per i sei

periodi d'imposta successivi

l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il| periodo d'imposta in corso al 1° | gennaio 2005 l'aliquota e' per cento".

|Proroga agevolazioni Irap stabilita nella misura del 3,75 | agricoltura e cooperative piccola |pesca

510. Per l'anno 2005 sono prorogate le disposizioni di cui | Proroga agevolazioni fiscali

all'articolo 11 della legge 23 | imprese che esercitano la pesca dicembre 2000, n. 388. | nelle acque interne e lagunari

______ 511. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente | legge e fino al 31 dicembre 2005, | si applicano: a) le disposizioni in materia di | riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di | cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' la| disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del| decreto-legge 28 dicembre 2001, | n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) e' stabilita in euro 256,70 per mille litri; b) le disposizioni in materia di | aliquota di accisa sul gas metano| per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4| del decreto-legge 1° ottobre | 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; c) le disposizioni in materia di | accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane | e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 | del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; d) le disposizioni in materia di | agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con | biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6| del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; e) le disposizioni in materia di | aliquote di accisa sul gas metano| per combustione per usi civili, | di cui all'articolo 27, comma 4, |

della legge 23 dicembre 2000, n. | f) le disposizioni in materia di | accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; h) le disposizioni in materia di | accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo | 2, comma 4, della legge 24 | Prooroga agevolazioni in materia dicembre 2003, n. 350.

|di accise

512. Al fine di favorire l'accesso al credito alle imprese| agricole ed agroalimentari, a decorrere dal 1° gennaio 2005 la | gestione degli interventi di | sostegno finanziario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive| modificazioni, e la relativa | dotazione finanziaria e' attribuita all'ISMEA. L'ISMEA senza oneri aggiuntivi a carico | del bilancio dello Stato succede | nei diritti, nelle attribuzioni e| nelle situazioni giuridiche dei | quali l'attuale ente gestore dei |

fondi previsti dalle leggi di cui|Affidamento all'ISMEA, della al presente comma e' titolare in | gestione degli interventi di forza di leggi, di provvedimenti |agevolazione dell'accesso al relativi alla gestione degli | agroalimentari del Fondo interventi trasferiti. | interbancario di garanzia

amministrativi e di contratti | credito delle imprese agricole e

513. Per l'anno 2004 non si fa luogo all'emanazione del decreto | del Presidente del Consiglio dei | ministri previsto dall'articolo | 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della legge nella Gazzetta Ufficiale. |disciplina sulla Carbontax _____

514. E' abrogato il comma 4 | Soppressione della

515. A decorrere dal 1° gennaio | 2004 e fino al 31 dicembre 2004, | l'aliquota prevista nell'allegato| I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto| legislativo 26 ottobre 1995, n. | 504, e successive modificazioni, | per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con | veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta di euro 33,21391 per mille litri. Per i soggetti che si avvalgono del beneficio di cui all'articolo 8, | comma 10, lettera e), della legge| 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, la riduzione di aliquota di cui al primo periodo e' limitata ad euro| 16,03656 per mille litri.

516. La riduzione prevista al comma 515, primo periodo, si applica altresi' ai seguenti soggetti: a) agli enti pubblici e alle imprese pubbliche locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. | 422, e relative leggi regionali | di attuazione; b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, | n. 1822, al regolamento (CEE) n. | 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. 517. Per ottenere il rimborso di | quanto spettante, anche mediante | la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, | i destinatari del beneficio di cui ai commi 515 e 516 del

presente articolo, presentano, entro il 30 giugno 2005, apposita| dichiarazione ai competenti | uffici dell'Agenzia delle dogane, | secondo le modalita' e con gli | effetti previsti dal regolamento | recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, di | cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al | predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 | Agevolazioni sul gasolio per gli dicembre 1997, n. 446.

|autotrasportatori

518. Per gli interventi previsti | dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma| 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' autorizzata per l'anno 2005 una ulteriore spesa di 15 milioni di | euro, di cui 6,5 milioni di euro | quale copertura dell'onere relativo all'anno 2004 e 8,5 milioni di euro quale copertura | dell'onere relativo all'anno 2005.

519. Per gli interventi previsti | dall'articolo 2, comma 3, del | decreto-legge 28 dicembre 1998, | n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma| 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' autorizzata per l'anno 2005 una | Riduzione premi INAIL per ulteriore spesa di 20 milioni di |autotrasporto e finanziamento euro.

|albo autotrasportatori

520. All'articolo 22, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. | 388, e successive modificazioni, | le parole: "dal 1° gennaio 2003" | sono sostituite dalle seguenti: | "dal 1° gennaio 2005". Al decreto| legislativo 26 ottobre 1995, n. | 504, all'articolo 21, comma 504, all'articolo 21, comma | 6-ter, le parole: "lire 30 | Differimento al 1° gennaio 2005

miliardi annue" sono sostituite |della decorrenza dell'inizio del

521. Il comma 6 dell'articolo 21 | del testo unico di cui al decreto| legislativo 26 ottobre 1995, n. | 504, e successive modificazioni, | e' sostituito dai seguenti: "6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come| carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei | carburanti e dei combustibili. La| fabbricazione o la miscelazione | con oli minerali del biodiesel e'| effettuata in regime di deposito | fiscale. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1º gennaio | 2005 fino al 31 dicembre 2010, il| biodiesel, puro o miscelato con | oli minerali, e' esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, dell'ambiente e della| tutela del territorio e delle | politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti che | gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali| e comunitari, devono possedere | per partecipare al programma pluriennale, nonche' le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di| prova, le percentuali di miscelazione con gli oli minerali| consentite, le modalita' di distribuzione e di assegnazione | dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del | regolamento di cui al decreto del| Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto | applicabili, le disposizioni dell'articolo 61. 6.1. Entro il 1° settembre di ogni anno di validita' del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle attivita'

produttive e delle politiche agricole e forestali comunicano | al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali| medi del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua| produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, dell'ambiente e della| tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 ottobre di| ogni anno di validita' del programma di cui al comma 6, e' eventualmente rideterminata la misura della agevolazione di cui | al medesimo comma 6. 6.2. Per ogni anno di validita' del programma di cui al comma 6, | i quantitativi del contingente che risultassero, al termine del | medesimo anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle | quote loro assegnate per l'anno | in questione, purche' vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di | rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di| un beneficiario, le stesse sono | ridistribuite, proporzionalmente | alle relative assegnazioni, fra | gli altri beneficiari". 522. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 521 | e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte | Esenzione dall'accisa per il

della Commissione europea. | biodiesel

523. All'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento | recante norme per la elaborazione| del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio | di gestione del ciclo dei rifiuti| urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: "cinque|Proroga del termine per

anni" sono sostituite dalle | l'adozione del regolamento per

```
seguenti: "sei anni".
                              |tariffa rifiuti solidi urbani
                             524. In ottemperanza alla
decisione della Commissione
europea n. C(2004)2638 FIN dell'8|
settembre 2004, l'articolo 94, | Eliminazione del credito
comma 14, della legge 27 dicembre|d'imposta investimenti nelle aree
2002, n. 289, e' abrogato. | cuscinetto
-----
525. L'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 54 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e
successive modificazioni, e'
                              |Riduzioni dell'autorizzazione di
ridotta, per l'anno 2005, di 15 | spesa per il fondo progettazione
milioni di euro.
                              | OOPP
_____
526. L'autorizzazione di spesa di|
cui all'articolo 55 della citata |
legge n. 448 del 2001, e
successive modificazioni, e'
                              |Riduzione dell'autorizzazione di
ridotta, per l'anno 2005, di 50 | spesa relativa al fondo per la
                        |realizzazione di grandi opere
milioni di euro.
-----
527. Tra i soggetti di cui
all'articolo 44, comma
9-quinquies, del decreto-legge 30|
settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. |
326, sono ricompresi anche coloro|
che ricoprono cariche sindacali. |
Al citato comma 9-quinquies
dell'articolo 44 del
decreto-legge n. 269 del 2003, le|
parole: "periodi anteriori al 1° |
gennaio 2002" sono sostituite |
dalle seguenti: "periodi
anteriori al 1º gennaio 2003" e |
le parole: "possono esercitare |
tali facolta' entro il 31 marzo | Proroga del termine per le
2004" sono sostituite dalle |domande di accredito della seguenti: "possono esercitare |contribuzione figurativa per i
tali facolta' entro il 31 marzo | soggetti che ricoprono cariche
2005".
                              |sindacali
______
528. In virtu' del combinato
disposto dell'articolo 45, comma |
14, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e dell'articolo 36 della |
legge della Regione siciliana 31 |
maggio 2004, n. 9, e successive |
modificazioni, i benefici di cui |
all'articolo 133 della legge 23 |
dicembre 2000, n. 388, si
intendono trasferiti, alle
medesime condizioni di
cofinanziamento regionale ivi
previste, all'articolo 134 della |
medesima legge n. 388 del 2000, |Finanziamenti nel settore dei
nei limiti delle norme di | trasport contabilita' di Stato. | Sicilia
                              |trasporti in favore della regione
```

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 3 e' aggiunto il sequente: "3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, e' oggetto di arrotondamento all'unita' di euro, per eccesso se la frazione | decimale e' pari o superiore a 50|Aggiornamento delle sanzioni centesimi di euro, ovvero per | amministrative pecuniarie per difetto se e' inferiore a detto |violazioni del codice della limite".

|strada

530. E' autorizzata la spesa di | 1.770.000 euro per l'anno 2005, a sostegno delle realta' calcistiche femminili FIGC -Divisione Calcio Femminile - di serie A, A2 e B per ciascuna stagione calcistica da ripartire | nel sequente modo: a) 50.000 euro per ciascuna delle| squadre iscritte al campionato di| serie A (per la stagione 2004-2005 n. 12 squadre regolarmente iscritte); b) 25.000 euro per ciascuna delle| 24 squadre iscritte al campionato| di serie A2 (per la stagione | 2004-2005 due gironi da 12 squadre ciascuno); c) 10.000 euro per ciascuna delle| 57 squadre iscritte al campionato| di serie B (per la stagione 2004-2005 cinque gironi da 12, 11, 11 squadre regolarmente iscritte). 531. Il contributo di cui al comma 530 e' corrisposto alle societa' di serie A e A2 presso le quali risultano iscritte, oltre al proprio campionato di competenza, almeno tre squadre giovanili, di cui una appartenente al settore Primavera, e due sotto l'egida del settore scolastico, ed a quelle di serie B presso le quali| risulta iscritta una squadra del | settore giovanile. 532. I contributi a sostegno dell'attivita' professionistica delle suddette squadre non sono cumulabili con altro genere di finanziamenti di enti pubblici, nazionali o locali. Nel caso le suddette squadre fossero beneficiarie di contributo da parte di ente pubblico, la quota | ad esse spettante in base al

comma 530 verra' calcolata, a defalcazione, sulla base di quanto gia' percepito da altri enti pubblici. 533. In caso di rimanenza delle risorse individuate al comma 530,| le stesse vengono accantonate per| l'anno successivo ad integrazione| di quanto gia' impegnato. 534. Le risorse di cui al comma 530 vengono erogate mediante bandi dalle amministrazioni regionali in quota pari al numero| di squadre iscritte e partecipanti, di anno in anno, ai| campionati FIGC - Divisione Calcio Femminile - delle Serie A, | A2 e B.

|Risorse per il calcio femminile

535. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di| querra o per servizio, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e| di 15 milioni di euro per gli | Assegno sostitutivo a grandi anni 2006 e 2007.

|invalidi di guerra o per servizio

536. Nei casi in cui l'articolo 1| della legge 24 aprile 2003, n. 92, abbia avuto applicazione, perche' il limite di eta' pensionabile era inferiore a quello di 70 anni previsto, sia pure in via facoltativa, dal decreto-legge 28 maggio 2004, n. | 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il periodo di tre anni di permanenza in servizio, su richiesta, previsto | per i perseguitati politici antifascisti o razziali dal citato articolo 1 della legge 21 | aprile 2003, n. 92, si deve intendere fruibile a partire dal | nuovo limite di eta' pensionabile, sia pure facoltativo, di 70 anni, ai sensi| del citato articolo 1-quater del | decreto-legge n. 136 del 2004, ed| alle medesime condizioni di | Permanenza in servizio per i sospensione dei versamenti | perseguitati politici sospensione dei versamenti | perseguitati politici contributivi ivi previste. | antifascisti o razziali

537. Onde poter assicurare la continuita' nel processo di risanamento e riorganizzazione e | il conseguente rilancio del territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e'

autorizzato un contributo straordinario di 4,5 milioni di | dell'Ente Parco.

euro per l'anno 2005 a favore | Finanziamento al Parco nazionale |d'Abruzzo, Lazio e Molise

538. Il fondo per il finanziamento ordinario delle universita' statali e' implementato per l'anno 2005 di |Finanziamento ordinario delle 11 milioni di euro.

|universita' statali

539. I termini previsti per l'applicazione della disciplina del conto economico, di cui al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono differiti all'anno 2004 e all'anno 2006, rispettivamente per i comuni di cui ai numeri 4 e 4-bis del comma| 1, lettera d), dell'articolo 8 del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 | redazione del conto economico dicembre 1995, n. 539. | degli enti locali

|Differimento dei termini per la

540. Ai sensi e per gli effetti | dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. | 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo| e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono | accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico| bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi| dell'articolo 10 del citato regio| decreto-legge gli elementi costitutivi degli opifici e degli| altri immobili costruiti per le | speciali esigenze di un'attivita' industriale o commerciale anche se fisicamente non incorporati al| suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono|Rideterminazione della rendita conseguentemente rideterminati | catastale di opifici e immobili per tutti gli anni in

|costituiti per attivita' |industriale

541. Per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, al fine di potenziare| l'impiego del poliziotto e del |

riferimento.

carabiniere di quartiere, oltre | alle autorizzazioni alle assunzioni eventualmente disposte| ai sensi dell'articolo 3, commi 54 e 55, della legge 24 dicembre | 2003, n. 350, sono stanziati 32 milioni di euro per l'anno 2005, | 56 milioni di euro per l'anno 2006, 86 milioni di euro per l'anno 2007 e 88 milioni di euro | a decorrere dall'anno 2008, per l'assunzione, in deroga a quanto | previsto dal comma 53 del medesimo articolo 3 della legge n. 350 del 2003 e dalla presente | legge, di 1.324 agenti della Polizia di Stato e di 1.400 carabinieri, come incremento d'organico dei rispettivi ruoli. |

542. Alla copertura dei posti per| agente della Polizia di Stato di | cui al comma 541, si provvede: a) nel limite di 730 posti per l'anno 2005, mediante reclutamento riservato prioritariamente agli agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato, in servizio al | momento della presentazione delle| domande e, per il restante, ai | giovani che, al momento della presentazione delle domande, hanno concluso il periodo di servizio di leva nella Polizia di| Stato o nell'Arma dei carabinieri| quali ausiliari da almeno un anno| e da non piu' di quattro anni, secondo le modalita' ed i criteri| stabiliti con decreto del capo | della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, d'intesa con il capo | di stato maggiore della difesa. | Anche al predetto personale si applica la disciplina prevista per gli agenti ausiliari trattenuti che abbiano chiesto di| essere ammessi nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia| di Stato; b) per i restanti 594 posti, per | l'anno 2006, per 267 posti, attraverso i volontari di truppa | delle Forze armate, in servizio o| in congedo secondo le modalita' previste dai bandi di concorso ai| sensi del regolamento di cui al | decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto | in data 30 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale, 4ª serie speciale, n. | 36 dell'8 maggio 2001. Quanto ai | restanti 327 posti, si provvede attraverso l'immissione diretta dei volontari in ferma prefissata| di un anno delle Forze armate idonei ed utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 16, comma 3, della | Poliziotto e carabiniere di legge 23 agosto 2004, n. 226, in |quartiere. Ulteriori stanziamenti aggiunta alle immissioni di cui |per l'assunzione di 1.324 agenti al comma 4 del medesimo articolo. |della Polizia di Stato.

543. Alla copertura dei posti per| carabiniere di cui al comma 541, | l'Arma dei carabinieri e' autorizzata a procedere ad un reclutamento di carabinieri in ferma quadriennale: a) nel limite di 770 posti, per l'anno 2005 mediante reclutamento| riservato ai carabinieri ausiliari che abbiano completato | il servizio di leva, ovvero in ferma biennale o richiamati nelle| forze di completamento, oppure ai| carabinieri ausiliari, congedati | da non oltre un anno, da riammettere in servizio ai sensi | dell'articolo 8 del decreto | legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni; | b) per i restanti 630 posti, per | l'anno 2006, per 441 posti, attraverso i volontari di truppa | delle Forze armate, in servizio o| in congedo secondo le modalita' | previste dai bandi di concorso ai| sensi del regolamento di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 2 settembre 1997, n. | 332, a partire da quello indetto | in data 4 giugno 2002, pubblicato| nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 47 del 14 giugno 2002. Quanto ai restanti | 189 posti, si provvede attraverso l'immissione diretta dei volontari in ferma prefissata di | un anno delle Forze armate idonei| ed utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta |

alle immissioni di cui al comma 4|Incremento di organico di 1.400 del medesimo articolo. | carabinieri

544. Per l'attuazione del programma di cooperazione AENEAS, | di cui al regolamento (CE) n. | 491/2004 del Parlamento europeo e| del Consiglio, del 10 marzo 2004,| finalizzato a dare ai Paesi terzi| interessati assistenza

finanziaria e tecnica in materia |
di flussi migratori e di asilo, |
nonche' per proseguire gli |
interventi intesi a realizzare |
nei Paesi di accertata |
provenienza di flussi di |
immigrazione clandestina apposite|
strutture e' autorizzata la spesa|
di 23 milioni di euro iscritta in|
un fondo dello stato di |
previsione del Ministero |
dell'interno per l'anno 2005 e di|
20 milioni di euro per l'anno |
2006.

545. La spesa di cui al comma 544|
e' ripartita nel corso delle |
gestioni tra le unita' |
previsionali di base interessate |
con decreto del Ministro |
dell'interno da comunicare, anche|
con evidenze informatiche, al |
Ministero dell'economia e delle |
finanze, tramite l'Ufficio |
centrale del bilancio, nonche' |
alle competenti Commissioni |
parlamentari e alla Corte dei |
conti.

|Finanziamento programma di |cooperazione AENEAS in materia di |flussi migratori

546. Per conseguire piu' elevati | livelli di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, nonche' per avviare la graduale sostituzione | del contingente dei vigili del | fuoco ausiliari di leva, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'| incrementata fino ad un massimo | di cinquecento unita' complessive. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si| provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unita' portate in aumento ai sensi della presente disposizione nel limite di spesa di euro 5 milioni per l'anno 2005, euro 12 | milioni per l'anno 2006 ed euro | 13 milioni a decorrere dal 2007. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, da comunicare al Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla ripartizione per sedi di servizio delle unita' portate in | aumento ai sensi della presente disposizione. Alla copertura dei |

posti derivanti dal presente incremento di organico disponibili nel profilo di vigile| del fuoco si provvede, nella | misura del 50 per cento, mediante| l'assunzione degli idonei della | graduatoria del concorso pubblico| a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, per il rimanente 50 per cento e per i posti eventualmente| non coperti con la predetta graduatoria, si provvede mediante| l'assunzione degli idonei della | graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con | decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Le assunzioni del | personale portato in aumento ai sensi della presente disposizione| sono effettuate in deroga alle | vigenti procedure di

|Aumento della dotazione organica programmazione ed approvazione. |dei Vigili del fuoco

547. Per il potenziamento dell'attivita' di soccorso tecnico urgente in materia di rischi nucleare, batteriologico, | chimico e radiologico e per il proseguimento del programma di interventi previsto dall'articolo| 52, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' autorizzata la spesa di | 5 milioni di euro per l'anno | Programma di interventi per la 2005, di 6 milioni di euro per | prevenzione dei rischi nucleare, l'anno 2006 e di 1 milione per |batteriologico, chimico e 1'anno 2007.

|radiologico.

548. Per le specifiche esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, compresa l'Arma dei carabinieri e le altre forze messe a disposizione delle | autorita' provinciali di pubblica| sicurezza, finalizzate alla prevenzione e al contrasto del terrorismo, anche internazionale, | e della criminalita' organizzata, | ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 3, commi | 151 e 152, della legge 24

dicembre 2003, n. 350, sono autorizzate: a) la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2005, per le esigenze | di carattere infrastrutturale e di investimento, di cui la spesa | di 31 milioni di euro iscritta in| apposito capitolo dello stato di | previsione del Ministero dell'interno - centro di responsabilita' pubblica sicurezza e la spesa di 3 milioni| di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno - gabinetto e uffici| di diretta collaborazione all'opera del Ministro - per il rinnovo e il potenziamento della | rete nazionale cifrante; b) la spesa di 53 milioni di euro| per l'anno 2005, per le esigenze | correnti, iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno - centro di responsabilita' sicurezza pubblica.

549. Ferma restando la specifica | finalizzazione, le somme di cui al comma 548 possono essere altresi' ripartite nel corso della gestione tra le unita' previsionali di base interessate | con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, | al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio | centrale del bilancio, nonche' |Interventi infrastrutturali per alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

|la prevenzione e il contrasto del |terrorismo e della criminalita' |organizzata

550. All'articolo 26 della legge | 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il| comma 4 sono inseriti i sequenti: "4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il | prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca | variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per | cento rispetto al prezzo rilevato| dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa luogo a compensazioni, in aumento| o in diminuzione, per la

percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4-sexies. 4-ter. La compensazione e' determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 4-quater nelle quantita' accertate dal direttore dei lavori. 4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi. 4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 4-quater rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi rilevati dal Ministero per l'anno| 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. 4-sexies. Per le finalita' di cui| al comma 4-bis si possono utilizzare le somme appositamente | accantonate per imprevisti, senza| nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in | misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei| lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso| intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza|

limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali | somme deve essere autorizzato dal| CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso. 4-septies. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle | voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i prezzari| cessano di avere validita' il 31 | dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle | infrastrutture e dei trasporti di| concerto con le regioni | Prezzo dei materiali da interessate". | costruzione

dei soggetti aggiudicatori nei

551. I provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti|Impugnabilita' provvedimenti dalla legge 24 novembre 1981, n. |amministrativi relativi a misure

Icomunitarie

552. Le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n.| 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, e le relative questioni risarcitorie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Alle controversie di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo |Controversie in materia di 23-bis della legge 6 dicembre | impianti di generazione di 1971, n. 1034.

|energia elettrica

553. In attuazione degli impegni | derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, il Ministero dell'interno e' autorizzato a provvedere, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per gli anni| 2005 e 2006 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007, all'integrazione e allo sviluppo della rete degli ufficiali di collegamento delle Forze di polizia, incaricati di stabilire e mantenere contatti con le autorita' dei Paesi di destinazione o con le organizzazioni internazionali che| vi hanno sede, finalizzati ad incrementare la cooperazione internazionale per la prevenzione| e repressione della criminalita', | dei traffici illeciti trasnazionali e del terrorismo. 554. Il servizio degli ufficiali | di collegamento, scelti tra funzionari o ufficiali delle Forze di polizia in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o ivi trasferiti per la specifica esigenza, e le relative dipendenze, nonche' le modalita' di selezione, formazione e assegnazione dei funzionari o ufficiali interessati ed il numero degli ufficiali di collegamento di nuova istituzione| sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'economia e delle finanze. Il predetto regolamento stabilisce le linee quida per l'eventuale utilizzazione degli ufficiali di | collegamento nelle rappresentanze| diplomatiche e negli uffici consolari in qualita' di esperti | a norma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, | e successive modificazioni. 555. Gli ufficiali di collegamento possono essere incaricati, sulla base di specifici accordi di livello bilaterale o multilaterale, di curare gli interessi di uno o piu' Stati membri dell'Unione

europea, nel rispetto dei vincoli| conseguenti dalle disposizioni in| vigore e salvo che possa derivarne un pericolo per gli interessi nazionali. 556. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il | Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i| trattamenti economici degli ufficiali di collegamento in misura non inferiore a quelli previsti per gli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5

gennaio 1967, n. 18, e successive|Reti di collegamento delle Forze modificazioni. |di polizia

557. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti | servizi a rilevanza non industriale, le comunita' montane| e le unioni di comuni possono servirsi dell'attivita' lavorativa di dipendenti a tempo | pieno di altre amministrazioni | locali purche' autorizzati | Personale degli enti locali. dall'amministrazione di provenienza.

|Utilizzo da parte di altre |amministrazioni

558. All'articolo 23, comma 7, del testo unico di cui al decreto| del Presidente della Repubblica 6| giugno 2001, n. 380, sono | aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta | presentazione della variazione | catastale conseguente alle opere | realizzate ovvero dichiarazione | che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5".

|Variazioni catastali

______ 559. Fermi restando i reguisiti |

di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, a decorrere | dal periodo di paga in corso al | 1° gennaio 2005, l'assegno per il| nucleo familiare viene erogato al| coniuge dell'avente diritto. Con | decreto del Ministro del lavoro e| delle politiche sociali, di concerto con il Ministro

560. Gli importi da iscrivere nei| fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5| agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2005-2007, restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nelle Tabelle A e| B, allegate alla presente legge, | rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale | destinato alle spese in conto capitale. 561. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2005 e triennio 2005-2007, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla | legge finanziaria, sono indicate | nella Tabella C allegata alla presente legge. 562. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge | 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma| 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa| per il rifinanziamento di norme | che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge. 563. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge | 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente | legge sono ridotte degli importi | determinati nella medesima Tabella. 564. Gli importi da iscrivere in | bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da| leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno| degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella

Tabella F allegata alla presente | legge. 565. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto | capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla presente legge, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni| nell'anno 2005, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni| gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime. 566. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 | agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono| indicate nell'allegato 1 alla | presente legge. A tali misure non| si applicano le disposizioni di | cui ai commi da 8 a 11. 567. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della | legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti | nei fondi per gli investimenti | dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge. ______ 568. La copertura della presente |

|Fondi speciali e tabelle

legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni | di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, | della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, | Prospetto di copertura degli secondo il prospetto allegato. | oneri correnti della finanziaria

569. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale | e nelle province autonome di | Applicazione della legge Trento e di Bolzano | finanziaria nelle regioni a rispettivi statuti. |autonome

compatibilmente con le norme dei |statuto speciale e alle province

presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

571. Il termine del 31 dicembre | 2004, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta'| contadina, e' prorogato al 31 | dicembre 2005. Le somme iscritte | nel conto residui di stanziamento| per l'anno 2004 di pertinenza dell'unita' previsionale di base | 3.2.3.4 "informazione e ricerca" | dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali destinate alle azioni di promozione agricola sono destinate per l'importo di 30 milioni di euro all'entrata del bilancio dello | Formazione e arrotondamento della Stato per il 2005.

|proprieta' contadina

572. La presente legge entra in

vigore il 1° gennaio 2005. |Entrata in vigore